

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	12
GIUSTIZIA (II)	»	45
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	62
DIFESA (IV)	»	66
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	73
FINANZE (VI)	»	101
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	103
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	113
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	114
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	124

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 39.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Nuovo Centrodestra: (NCD); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	131
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	134
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	147
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	149
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	151
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	152
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	153
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	154

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

AVVERTENZA	3
------------------	---

Mercoledì 19 novembre 2014.

AVVERTENZA

Mercoledì 19 novembre 2014.

La seduta del Comitato per la legislazione, convocata per l'esame del decreto-legge 11 novembre 2014, n. 165, recante disposizioni urgenti di correzione a recenti norme in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati e misure finanziarie relative ad enti territoriali (C. 2715, Governo), non ha avuto luogo.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Un nuovo quadro dell'Ue per rafforzare lo Stato di diritto. COM(2014) 158 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	4
ALLEGATO (Documento finale approvato)	10

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici. C. 1442 Dambruoso e C. 2188, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 1442 – Adozione del testo base</i>)	5
Norme in materia di divieto di accesso alle discoteche e ai locali da ballo e di responsabili della sicurezza dei medesimi locali. C. 2650 Sisto (<i>Esame e rinvio</i>)	5

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 19 novembre 2014. — Presidenza del presidente della I Commissione Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 10.50.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Un nuovo quadro dell'Ue per rafforzare lo Stato di diritto. COM(2014) 158 final.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 ottobre 2014.

Francesco Paolo SISTO, *presidente della I Commissione*, avverte che sostituirà il relatore per la I Commissione, deputato Bianconi, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna. Avverte inoltre che la Commissione XIV non si è pronunciata sul documento in oggetto.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore per la II Commissione*, illustra la proposta di documento finale elaborata, in accordo con il collega Bianconi, sulla base delle considerazioni emerse nel dibattito svolto nel corso delle precedenti sedute (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di documento finale dei relatori.

La seduta termina alle 10.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 novembre 2014. — Presidenza del presidente della I Commissione Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 10.55.

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricsuazione dei giudici.

C. 1442 Dambruoso e C. 2188, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 1442 – Adozione del testo base).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 novembre 2014.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, comunica che la proposta di legge n. 1442 Dambruoso recante « Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati, » è stata abbinata, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento alla proposta di legge già all'ordine del giorno, vertendo sulla stessa materia di quest'ultima.

Non essendoci richieste di intervento, propone di adottare il testo approvato dal Senato quale testo base per il prosieguo dell'*iter* del provvedimento.

Le Commissioni deliberano di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge n. 2188, approvata dal Senato.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al testo base a martedì 2 dicembre.

Walter VERINI (PD), *relatore per la II Commissione*, ritiene che il termine proposto dal presidente Sisto sia eccessivamente ristretto, considerata anche la mole di attività che attende la Commissione Giustizia nelle prossime settimane. Fa presente, quindi, che a suo avviso sarebbe più congruo fissare il predetto termine a martedì 16 dicembre.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, in accordo con la presidente Ferranti, propone, come soluzione intermedia tra le due istanze, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a giovedì 11 dicembre prossimo, alle ore 12.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di divieto di accesso alle discoteche e ai locali da ballo e di responsabili della sicurezza dei medesimi locali.

C. 2650 Sisto.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

David ERMINI (PD), *relatore per la II Commissione*, fa presente che la proposta di legge in oggetto, composta di due articoli, introduce il divieto di accesso alle discoteche e ai locali da ballo per i soggetti riconosciuti responsabili di illeciti legati al consumo o alla cessione di sostanze stupefacenti, sul modello del Daspo, che prevede il divieto di accedere alle manifestazioni sportive e istituisce, a tal fine, la figura del responsabile della sicurezza nei locali, che collabora con le forze dell'ordine e segnala i nominativi degli autori dei comportamenti illeciti all'interno dei locali.

Per quanto concerne le competenze della Commissione Giustizia, rileva che l'articolo 1 prevede, in particolare, le diverse ipotesi di divieto di accesso alle discoteche e ai locali da ballo, che possono

essere disposte dal questore. La disposizione modellata sull'articolo 6 della legge n. 401 del 1989 sul Daspo prevede quattro ipotesi di divieto di accesso a discoteche e locali da ballo (d'ora in poi sale da ballo) e relative pertinenze (parcheggi ed altre aree destinate al transito e al servizio di tali locali), la prima obbligatoria e le altre facoltative.

Il comma 1 stabilisce che il questore adotti obbligatoriamente il divieto di accesso alle sale da ballo nei confronti di persone di cui la polizia giudiziaria abbia accertato – all'interno delle sale da ballo o delle sue pertinenze – il consumo, la detenzione ovvero il flagrante spaccio o cessione di stupefacenti ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti).

Rileva che, oltre a coloro che consumano stupefacenti nelle sale da ballo, in relazione al luogo di commissione del reato, il rinvio all'articolo 73 del citato Testo unico sembra debba essere riferito a chi, all'interno delle stesse sale: vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I dell'articolo 14 (droghe pesanti come eroina o cocaina); acquista, riceve a qualunque titolo, o illegittimamente detiene sostanze stupefacenti (sia pesanti che leggere, come *hashish* e marijuana) che, per modalità di presentazione, confezionamento o peso complessivo appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale (spaccio); vende, offre o mette in vendita, acquista, distribuisce, riceve, cede o detiene sostanze stupefacenti che, in relazione ai mezzi, alle modalità o alle circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, appaiano di lieve entità.

Fa presente che dall'accertamento dei delitti di cui al comma 1 da parte della polizia giudiziaria consegue l'avvio di un procedimento penale; nel caso di consumo per uso personale, invece, dopo la contestazione all'interessato, dall'accertamento deriva un procedimento amministrativo da parte del prefetto, cui gli organi di polizia debbono riferire.

Osserva poi che il comma 1 sanziona, comunque, con il divieto obbligatorio di accesso alle sale da ballo il solo consumo o detenzione di sostanze stupefacenti all'interno delle sale da ballo indipendentemente dalla natura dello stupefacente stesso. La violazione del divieto di accesso disposto dal questore ai sensi del comma 1 è sanzionata, a titolo di contravvenzione, con la multa da 3.000 a 10.000 euro (comma 7).

Tre ulteriori ipotesi prevedono la discrezionalità del questore nell'adozione della misura di prevenzione. Il divieto di accesso alle sale da ballo potrà quindi essere adottato nei confronti di: persone che, negli ultimi cinque anni – oltre che per i citati reati di cui all'articolo 73 del predetto Testo unico – sono stati condannati, anche in via non definitiva, per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (articolo 74 del Testo unico) o solo denunciati per gli illeciti amministrativi di cui all'articolo 75 del Testo unico (importazione, esportazione, acquisto, ricezione a qualunque titolo e detenzione di stupefacenti per uso personale); persone che – negli ultimi cinque anni – sono stati condannati, anche in via non definitiva, o denunciati per aver partecipato a « episodi di violenza su persone o cose » all'interno di discoteche o locali da ballo (comma 2); persone che all'interno delle sale da ballo sono colti in flagranza di uno dei reati e illeciti amministrativi di cui ai commi 1 e 2 della proposta di legge e il cui comportamento, accertato dall'autorità di pubblica sicurezza, sia segnalata al questore dal responsabile della sicurezza del locale (figura istituita dall'articolo 2 della proposta di legge) (comma 3).

Fa notare che tale ultima ipotesi – che prevede l'adozione facoltativa della misura da parte del questore – dovrebbe essere coordinata con quella prevista dal comma 1, per il quale all'accertamento delle stesse condotte illecite ai sensi dell'articolo 73 del Testo unico stupefacenti consegue l'adozione obbligatoria della misura stessa.

Osserva come – diversamente dal comma 1 – il comma 3 faccia riferimento,

più correttamente, all'accertamento da parte « dell'autorità di pubblica sicurezza » anziché da parte della polizia giudiziaria, organo quest'ultimo ausiliario dell'autorità giudiziaria.

Nelle tre indicate fattispecie, la violazione del divieto di accesso costituisce un delitto sanzionato con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 40.000 euro (comma 8). Si tratta delle stesse sanzioni previste dall'articolo 6 della legge n. 401 del 1989 per le violazioni inerenti al Daspo.

Rileva poi che il comma 6 – come nella disciplina del Daspo – estende la disciplina sul divieto di accesso alle sale da ballo al minore che abbia già compiuto quattordici anni. La misura va notificata agli esercenti la potestà dei genitori.

Segnala inoltre che, diversamente da quanto previsto dalla legge n. 401 del 1989, in riferimento al Daspo, l'articolo 1 nulla dispone in relazione alla durata del divieto di accesso alle sale da ballo disposto dal questore. All'attuale formulazione sembrerebbe conseguire un divieto permanente.

In attuazione della nuova disciplina, il comma 4 prevede obblighi di trasmissione, in capo alle questure, dell'elenco delle persone colpite dal divieto di accesso; tale obbligo sussiste sia nei confronti delle sale da ballo della provincia (area territoriale di competenza del questore che ha emesso il provvedimento) sia nei confronti di tutte le questure sul territorio nazionale.

Alla luce del contenuto del comma 4 – che prevede la trasmissione dell'elenco delle persone colpite dal divieto di accesso a tutte le questure sul territorio nazionale – ritiene che sarebbe utile esplicitare l'estensione territoriale della misura, ovvero se il divieto riguardi le sole sale da ballo della provincia. Sul punto il Daspo di cui alla legge n. 401 del 1989 estende il divieto di accesso a tutti i luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive bensì soltanto a quelli ove si svolgono manifestazioni sportive « specificamente determinate ».

Il comma 5 prevede, invece, obblighi di segnalazione, entro ventiquattro ore, all'autorità di Pubblica sicurezza da parte dei responsabili della sicurezza delle sale

da ballo che accertino il verificarsi di illeciti all'interno delle sale o che constatino la presenza all'interno delle stesse di persone interdette a seguito del divieto del questore.

Il comma 9 fa salva la disciplina dell'articolo 75-bis, comma 1, lettera c) del Testo unico stupefacenti. Quest'ultima disposizione prevede che – quando in relazione alle modalità o alle circostanze dell'uso – dalla condotta di cui al comma 1 dell'articolo 75 del Testo unico (ovvero l'importazione, esportazione, acquisto, ricezione o detenzione di stupefacenti) possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, l'interessato che risulti già condannato, anche non definitivamente, per determinati reati (contro la persona, contro il patrimonio, in materia di stupefacenti, per violazione delle norme sulla circolazione stradale) oppure sanzionato per violazione delle altre norme dello stesso Testo unico o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza, può essere sottoposto dal questore al divieto di frequentare determinati locali pubblici per un periodo massimo di due anni.

Osserva che la disciplina del divieto di cui all'articolo 75-bis, comma 1, lettera c), del Testo unico si sovrappone almeno parzialmente a quella della proposta di legge in esame.

Il comma 10 affida, infine, al giudice di pace la competenza sui ricorsi avverso i divieti di accesso alle sale da ballo disposti dal questore.

Ricorda altresì come il giudice di pace – ex articolo 13 del Testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) – risulti attualmente competente per la convalida dei decreti di espulsione con accompagnamento alla frontiera disposti dal prefetto (provvedimenti, quindi, di natura amministrativa). L'intervento del giudice di pace pare, peraltro, qui motivato dalla limitazione della libertà personale conseguente alle modalità di espulsione dello straniero (ovvero l'accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica). Osserva che, avverso il Daspo, è invece previsto il ricorso al TAR.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore per la I Commissione*, passando all'esame dell'articolo 2, segnala che, al fine di prevenire e controllare il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti o di altri comportamenti illeciti, la norma introduce e definisce la figura del responsabile della sicurezza all'interno delle discoteche, di cui vengono definiti i requisiti e le funzioni. Si tratta di una figura non prevista nell'attuale ordinamento, che invece disciplina gli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo (i cosiddetti *ex buttafuori*).

In primo luogo, la disposizione in esame pone in capo ai proprietari di discoteche e locali di ballo l'obbligo di nominare un responsabile della sicurezza (comma 1) e di comunicare i dati identificativi del responsabile alla questura competente per territorio (comma 4).

Per quanto concerne i requisiti per la nomina, il comma 3 prevede che i responsabili siano: individuati nell'ambito di figure riconosciute dall'ordinamento giuridico, quali le guardie giurate; formati e aggiornati (in proposito, il successivo comma 9 prevede che le regioni possano promuovere corsi di qualificazione e aggiornamento destinati ai responsabili della sicurezza, anche con riferimento ai profili sociali e sanitari del fenomeno dello spaccio e del consumo di stupefacenti); dipendenti da istituti di vigilanza o dai proprietari di discoteche e di locali da ballo, anche tra loro consorziati; muniti della licenza di cui all'articolo 134 del regio decreto n. 773 del 1931 (TULPS).

Il comma 5 prevede la possibilità che i responsabili della sicurezza indossino segni distintivi, in conformità al modello approvato dal questore competente. Secondo quanto precisato al comma 6, nell'esercizio della loro attività, i responsabili della sicurezza rivestono la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

Fa presente che, più dettagliatamente, il responsabile della sicurezza, qualora riscontri comportamenti illeciti o trasgressioni alle norme che disciplinano l'accesso e la permanenza all'interno del locale

intima al trasgressore di lasciare il locale stesso. In caso di inottemperanza, accerta l'identità del trasgressore attraverso un documento d'identità e provvede alla segnalazione delle infrazioni ai pubblici ufficiali e agli agenti competenti per l'accertamento delle violazioni punite con sanzioni amministrative *ex* articolo 13, commi 1 e 2, della legge n. 689 del 1981. La disposizione citata attribuisce agli organi di accertamento delle violazioni punite con sanzioni amministrative il potere di assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica, nonché di procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. Può essere inibito l'accesso al locale a persone che, sulla scorta di fatti accaduti, risulta che possano creare situazioni di pericolo per la sicurezza.

Secondo quanto stabilito al comma 8, sempre al fine di prevenire comportamenti illeciti, nelle discoteche e nei locali da ballo possono essere installate telecamere a circuito chiuso, interne ed esterne ai locali. La norma prevede che il sistema di telecamere possa consentire un controllo a distanza da parte delle Forze di polizia. In relazione alle videoregistrazioni all'interno e all'esterno dei locali, essendo le immagini considerate dati personali, va osservata la disciplina dettata dal Codice della *privacy* (decreto legislativo n. 196 del 2003) e dallo specifico provvedimento del Garante dell'8 aprile 2010 (Provvedimento in materia di videosorveglianza). In particolare, i clienti della discoteca devono essere informati preventivamente dei diritti loro garantiti dalla disciplina della *privacy*. Nei casi di trattamenti di dati personali effettuati da soggetti privati tramite sistemi di videosorveglianza direttamente collegati con le Forze di polizia si può utilizzare un modello semplificato di informativa « minima » che normalmente, oltre ad avvisare i clienti (di solito me-

dianete un cartello affisso all'interno del locale) della presenza delle telecamere, prevede l'indicazione del titolare del trattamento, la finalità perseguita ed avvisa del collegamento con le Forze di polizia. Per quanto concerne le registrazioni, il comma 8 ne prevede la distruzione decorsi trenta giorni ove non utili alle indagini.

La disposizione finale, di cui al comma 9, reca una clausola di salvaguardia delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 ottobre 2009, relativo agli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo. In sintesi, il citato decreto ha previsto l'istituzione in ciascuna Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di un elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumità dei presenti. L'iscrizione nell'elenco è condizione per l'espletamento dei servizi di controllo. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco occorre essere in possesso di determinati requisiti.

Osserva che l'articolo in esame introduce, dunque, una nuova figura professionale, il responsabile della sicurezza all'interno dei locali da ballo, che si affianca a quella, già disciplinata, del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo. I requisiti necessari per l'esercizio delle rispettive professionalità sono diversi, in quanto il responsabile della sicurezza è scelto tra le guardie giurate, mentre gli addetti alla sicurezza trovano la loro disciplina nella legge n. 94 del 2009 e nel decreto ministeriale 6 ottobre 2009. Tuttavia, le due figure professionali esercitano in parte analoghe competenze: basti pensare che gli addetti ai servizi di controllo hanno il compito di verificare la presenza di eventuali sostanze illecite all'ingresso e all'interno del locale.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che le disposizioni recate in particolare dall'articolo 2 del provvedimento in

esame rientrano in via prevalente nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *h*) della Costituzione.

Daniele FARINA (SEL) preliminarmente ricorda che il suo gruppo ha da sempre paventato il rischio che le misure eccezionali varate per gli stadi si potessero estendere ad altre situazioni, determinando anche dei gravi *vulnus* alla democrazia del Paese, come nel caso in cui tali misure dovessero applicarsi anche a manifestazioni politiche o sindacali. Il provvedimento in esame è la testimonianza dell'esattezza della previsione fatta dal suo gruppo, in quanto estende alle discoteche una misura finora prevista unicamente per gli stadi. Si tratta di un provvedimento che necessita di un approfondito esame sotto i profili di costituzionalità. Dopo aver preannunciato un intervento sul merito della proposta di legge nel corso dell'esame preliminare, si limita a rilevare come questa rischi di produrre degli effetti che potrebbero andare ben oltre gli obiettivi che si prefigge.

Claudio FAVA (PD) ritiene che nell'affrontare il provvedimento in esame si debbano evitare ipocrisie, considerato che il 75 per cento delle sostanze psicotrope e delle anfetamine viene spacciato proprio nelle discoteche. Questo dato sta a significare che occorre affrontare il problema in maniera tale da evitare che le discoteche possano essere considerate « terre di nessuno ».

Ritiene, tuttavia, che l'approccio della proposta di legge in esame non sia adeguato in quanto essendo un approccio meramente vessatorio.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.25.

ALLEGATO

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Un nuovo quadro dell’Ue per rafforzare lo Stato di diritto (COM(2014) 158 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

Documento finale delle Commissioni riunite I e II sulla comunicazione della Commissione « Un nuovo quadro dell’UE per rafforzare lo Stato di diritto (COM(2014)158) final.

Le Commissioni riunite I e II,

esaminata, ai sensi dell’articolo 127 del Regolamento, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio « Un nuovo quadro dell’UE per rafforzare lo Stato di diritto (COM(2014)158) final,

premessi che:

la tutela dello Stato di diritto figura tra i valori fondanti dall’Unione europea inclusi nell’articolo 2 del Trattato sull’Unione europea insieme alla salvaguardia della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, e al rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;

il rispetto di tale principio è precondizione indispensabile e ha carattere strumentale rispetto all’effettiva salvaguardia dei diritti fondamentali;

considerato che:

l’iniziativa della Commissione europea fa seguito ad un largo ed approfondito dibattito che ha coinvolto gli esperti della materia e il confronto politico; in particolare, in ambito europeo sia il Parlamento europeo sia il Consiglio dell’Unione europea hanno messo in evidenza le lacune dell’attuale sistema di tutela e

richiesto, di conseguenza, la presentazione di una proposta che rafforzasse lo Stato di diritto;

gli attuali strumenti previsti dalle norme primarie (Trattati, in particolare l’articolo 7 del Trattato sull’Unione europea, e Carta dei diritti fondamentali) si sono rivelati scarsamente efficaci ai fini della salvaguardia dello Stato di diritto, per cui al verificarsi di rilevanti violazioni dei diritti fondamentali non ha fatto seguito un’adeguata reazione delle Istituzioni europee;

tale situazione rischia di determinare il paradosso per cui mentre, per un verso, l’Unione europea si attiva sistematicamente per la promozione dei diritti fondamentali nei confronti di Paesi ad essa estranei, ai fini della valutazione della sussistenza di requisiti per l’adesione, o anche attraverso la previsione di clausole di condizionalità all’interno di accordi internazionali, per altro verso, la stessa Unione europea finisce per tollerare comportamenti palesemente lesivi dei diritti fondamentali da parte di Stati membri;

il nuovo quadro giuridico delineato dalla comunicazione in esame consente alla Commissione europea di intervenire mediante un sistema di allerta precoce nei confronti dello Stato membro in cui la minaccia allo Stato di diritto abbia carat-

tere sistemico; di dialogare con lo stesso Stato ai fini della ricerca di un rimedio; di indicare al medesimo Stato rapide azioni concrete per fronteggiare la minaccia stessa;

deliberano di esprimere
una valutazione positiva

con le seguenti osservazioni:

a) al fine di garantire che il nuovo quadro giuridico poggi su una solida base nelle disposizioni dei Trattati, si chiarisca che lo stesso deve intendersi come esplicitazione di poteri già previsti in capo alla Commissione europea dalle norme prima-

rie UE. In particolare, lungi dal porsi quale strumento alternativo al meccanismo di cui all'articolo 7 del Trattato sull'Unione europea, deve essere chiarita la natura endoprocedimentale del nuovo quadro, in quanto diretto a disciplinare l'iter attraverso il quale la Commissione può effettivamente esercitare le funzioni ad essa conferite dal Trattato;

b) si utilizzino, ai fini del monitoraggio dell'effettivo rispetto dei diritti fondamentali, i dati e le informazioni che si possono acquisire tramite canali opportunamente selezionati, a partire dagli organismi europei competenti in materia (in primo luogo l'Agenzia europea per i diritti fondamentali – FRA).

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2014, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1. Atto n. 119 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
SEDE CONSULTIVA:	
Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Nuovo testo C. 2660, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ..	14
SEDE REFERENTE:	
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. C. 1803 Beni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	16
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	33
Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 8 cost. d'iniziativa popolare, C. 14 cost. d'iniziativa popolare, C. 21 cost. Vignali, C. 32 cost. Cirielli, C. 33 cost. Cirielli, C. 34 cost. Cirielli, C. 148 cost. Causi, C. 177 cost. Pisicchio, C. 178 cost. Pisicchio, C. 179 cost. Pisicchio, C. 180 cost. Pisicchio, C. 243 cost. Giachetti, C. 284 cost. Francesco Sanna, C. 355 cost. Lenzi, C. 379 cost. Bressa C. 398 cost. Caparini, C. 399 cost. Caparini, C. 466 cost. Vaccaro C. 568 cost. Laffranco, C. 579 cost. Palmizio, C. 580 cost. Palmizio, C. 581 cost. Palmizio, C. 582 cost. Palmizio, C. 757 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 758 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 839 cost. La Russa, C. 861 cost. Abrignani, C. 939 cost. Toninelli, C. 1002 cost. Gianluca Pini, C. 1319 cost. Giorgia Meloni, C. 1439 cost. Migliore, C. 1543 cost. Governo, C. 1660 cost. Bonafede, C. 1706 cost. Pierdomenico Martino, C. 1748 cost. Brambilla, C. 1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 1953 cost. Cirielli, C. 2051 cost. Valiante, C. 2147 cost. Quaranta, C. 2221 cost. Lacquaniti, C. 2227 cost. Civati, C. 2293 cost. Bossi, C. 2329 cost. Lauricella, C. 2338 cost. Dadone, C. 2378 cost. Giorgis, C. 2402 cost. La Russa, C. 2423 cost. Rubinato, C. 2458 cost. Matteo Bragantini, C. 2462 cost. Civati, C. 2499 cost. Francesco Sanna, C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	16
ALLEGATO 2 (<i>Ulteriori elementi informativi forniti dal Governo, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento della Camera dei deputati</i>)	34
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	24
5-04063 Dadone e Cozzolino: Sull'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata	24
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	36

5-04064 Gigli: Iniziative per dotare le forze dell'ordine di strumenti di deterrenza	25
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	38
5-04065 Invernizzi e Bragantini: Dati relativi al numero dei nomadi e dei campi allestiti per ospitarli	25
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	39
5-04066 Quaranta ed altri: Iniziative per accertare eventuali responsabilità per i fatti avvenuti durante il G8 di Genova	25
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i>	40
5-04062 Fiano: Iniziative sulle sanzioni per esternazioni xenofobe e razziste da parte di persone che ricoprono incarichi pubblici	26
<i>ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta)</i>	41

SEDE REFERENTE:

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 8 cost. d'iniziativa popolare, C. 14 cost. d'iniziativa popolare, C. 21 cost. Vignali, C. 32 cost. Cirielli, C. 33 cost. Cirielli, C. 34 cost. Cirielli, C. 148 cost. Causi, C. 177 cost. Pisicchio, C. 178 cost. Pisicchio, C. 179 cost. Pisicchio, C. 180 cost. Pisicchio, C. 243 cost. Giachetti, C. 284 cost. Francesco Sanna, C. 355 cost. Lenzi, C. 379 cost. Bressa C. 398 cost. Caparini, C. 399 cost. Caparini, C. 466 cost. Vaccaro C. 568 cost. Laffranco, C. 579 cost. Palmizio, C. 580 cost. Palmizio, C. 581 cost. Palmizio, C. 582 cost. Palmizio, C. 757 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 758 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 839 cost. La Russa, C. 861 cost. Abrignani, C. 939 cost. Toninelli, C. 1002 cost. Gianluca Pini, C. 1319 cost. Giorgia Meloni, C. 1439 cost. Migliore, C. 1543 cost. Governo, C. 1660 cost. Bonafede, C. 1706 cost. Pierdomenico Martino, C. 1748 cost. Brambilla, C. 1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 1953 cost. Cirielli, C. 2051 cost. Valiante, C. 2147 cost. Quaranta, C. 2221 cost. Lacquaniti, C. 2227 cost. Civati, C. 2293 cost. Bossi, C. 2329 cost. Lauricella, C. 2338 cost. Dadone, C. 2378 cost. Giorgis, C. 2402 cost. La Russa, C. 2423 cost. Rubinato, C. 2458 cost. Matteo Bragantini, C. 2462 cost. Civati, C. 2499 cost. Francesco Sanna, C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Nuovo testo C. 2660, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	29
<i>ALLEGATO 8 (Parere approvato)</i>	42

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 19 novembre 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.35 alle 11.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 novembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 11.40.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2014, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1.

Atto n. 119.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 novembre 2014.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 novembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 11.45.

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

Nuovo testo C. 2660, approvato dal Senato.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, ricorda che il provvedimento in esame, approvato dal Senato, era originariamente articolato in tre capi, per un totale di sei articoli; il testo originario è stato sostituito, con un emendamento sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia al Senato, da un unico articolo composto di 14 commi, contenenti cinque distinte deleghe al Governo da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, al fine di intervenire su vari ambiti nel settore del lavoro.

In particolare, i commi 1 e 2 recano una delega al Governo per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali. La delega è intesa, tra l'altro, ad assicurare, per la disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, a razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e a favorire il coinvolgimento attivo dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro e beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi.

I commi 3 e 4 recano una delega al Governo in materia di incentivi per l'occupazione e politiche attive per il lavoro.

I commi 5 e 6 recano innanzitutto una delega al Governo per la definizione di norme di semplificazione e di razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti, a carico di cittadini e imprese, relativi alla costituzione e alla gestione dei rapporti di lavoro.

Il comma 7 reca una delega al Governo per il riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e delle tipologie dei relativi contratti, nonché per la razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva. Per quanto concerne il riordino delle forme contrattuali, i principi e i criteri direttivi prevedono, innanzitutto, l'individuazione e l'analisi di tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo, nazionale ed internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali, con confluenza di tutta la normativa di settore all'interno di un testo organico semplificato.

I commi 8 e 9 recano una delega al Governo per la revisione e l'aggiornamento delle misure intese a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega prevedono la ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici nonché, tra l'altro, la ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione, per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi obbligatori e parentali.

I commi da 10 a 14 dettano disposizioni comuni per l'esercizio delle deleghe. A tal fine si prevede, innanzitutto, che gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, dopo la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri

siano trasmessi alle Camere perché su di essi siano espressi i pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Dall'attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per cui le amministrazioni competenti provvedono a far fronte agli eventuali nuovi adempimenti attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento è riconducibile principalmente alle materie ordinamento civile e previdenza sociale, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l*) e *o*), della Costituzione, nonché alla materia tutela e sicurezza del lavoro, di competenza concorrente tra Stato e regioni *ex* articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Riguardo al rispetto degli altri principi costituzionali, fa presente che la giurisprudenza costituzionale ha in varie occasioni affrontato il tema delle leggi di delega in relazione a quanto previsto dall'articolo 76 della Costituzione, che ammette la delega dell'esercizio della funzione legislativa al Governo solo « con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti ». Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, la determinazione dei « principi e criteri direttivi » non è finalizzata ad eliminare ogni discrezionalità nell'esercizio della delega, ma soltanto a circoscriverla; le norme deleganti debbono essere comunque idonee a indirizzare concretamente ed efficacemente l'attività normativa del Governo, non potendo esaurirsi in mere enunciazioni di finalità né in disposizioni talmente generiche da essere riferibili a materie vastissime ed eterogenee (sentenza n. 156 del 1987). Nella sentenza n. 224 del 1990 la Corte costituzionale sottolinea che i « principi e criteri direttivi » presentano nella prassi una fenomenologia estremamente variegata, che oscilla da ipotesi in cui la legge delega pone finalità dai confini molto ampi e sostanzialmente lasciate alla determina-

zione del legislatore delegato a ipotesi in cui la stessa legge fissa « principi » a basso livello di astrattezza, finalità specifiche, indirizzi determinati e misure di coordinamento definite o, addirittura, pone principi inestricabilmente frammisti a norme di dettaglio disciplinatrici della materia o a norme concretamente attributive di precise competenze. Allo stesso tempo, la Corte ha da tempo riconosciuto, e confermato nella sentenza n. 98 del 2008, che « la varietà delle materie riguardo alle quali si può ricorrere alla delega legislativa comporta che neppure è possibile enucleare una nozione rigida valevole per tutte le ipotesi di « principi e criteri direttivi », quindi « il Parlamento, approvando una legge di delegazione, non è certo tenuto a rispettare regole metodologicamente rigorose » (sentenze nn. 340 del 2007; n. 250 del 1991). La considerazione per cui « il livello di specificazione dei principi e criteri direttivi può in concreto essere diverso da caso a caso, anche in relazione alle caratteristiche della materia e della disciplina su cui la legge delegata incide » (così ancora ordinanza n. 134 del 2003) non ha peraltro impedito alla Corte, in varie occasioni, di sollecitare una maggiore precisione da parte del legislatore delegante (ordinanza n. 134/2003, sentenza n. 53/1997, sentenza n. 49/1999). La Corte ha ammesso, poi, che i principi e criteri direttivi possano essere ricavati per implicito (sentenza n. 48 del 1986) o essere enucleati, nel silenzio della legge delega, *per relationem* (ossia ricavati dalla normativa vigente: sentenze nn. 156 del 1987, 87 del 1989, 126 del 1996 e 383 del 1998).

Sotto altro profilo, osserva che, riguardo a talune disposizioni di delega, non appare chiara l'effettiva portata della delega, facendo riferimento ad attività di tipo ricognitivo e di analisi quali presupposti di un eventuale intervento normativo. Tra queste, si menzionano, in particolare: il comma 7, lettera *a*), che delega il Governo ad « individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto

produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali»; il comma 9, lettera a), che delega il Governo alla «ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici»; il comma 9, lettera g), che delega il Governo alla «ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi obbligatori e parentali, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche tenuto conto della funzionalità organizzativa all'interno delle imprese».

Comunica che la XI Commissione concluderà l'esame degli emendamenti nel primo pomeriggio e che farà pervenire il nuovo testo sul quale la nostra Commissione esprimerà il parere. Riservandosi di integrare la relazione svolta alla luce delle modifiche apportate dalla Commissione di merito, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 11.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 novembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO indi del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto e il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 11.50.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, propone un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di passare prima all'esame della proposta di legge C. 1803 Beni «Istituzione

della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione».

La Commissione concorda.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione.

C. 1803 Beni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 novembre 2014.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che è stato presentato un emendamento (*vedi allegato 1*) sul quale invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il prescritto parere.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Cozzolino 2.1.

Il sottosegretario all'interno Domenico MANZIONE esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Cozzolino 2.1

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che il testo risultante dall'approvazione dell'emendamento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Revisione della parte seconda della Costituzione.

C. 8 cost. d'iniziativa popolare, C. 14 cost. d'iniziativa popolare, C. 21 cost. Vignali, C. 32 cost. Cirielli, C. 33 cost. Cirielli, C. 34 cost. Cirielli, C. 148 cost. Causi, C. 177 cost. Picicchio, C. 178 cost. Picicchio, C. 179 cost. Picicchio, C. 180 cost. Picicchio, C. 243 cost. Giachetti, C. 284 cost. Francesco Sanna, C. 355 cost. Lenzi, C. 379 cost. Bressa C. 398 cost. Caparini, C. 399 cost. Caparini, C. 466 cost. Vaccaro C. 568

cost. Laffranco, C. 579 cost. Palmizio, C. 580 cost. Palmizio, C. 581 cost. Palmizio, C. 582 cost. Palmizio, C. 757 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 758 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 839 cost. La Russa, C. 861 cost. Abrignani, C. 939 cost. Toninelli, C. 1002 cost. Gianluca Pini, C. 1319 cost. Giorgia Meloni, C. 1439 cost. Migliore, C. 1543 cost. Governo, C. 1660 cost. Bonafede, C. 1706 cost. Pierdomenico Martino, C. 1748 cost. Brambilla, C. 1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 1953 cost. Cirielli, C. 2051 cost. Valiante, C. 2147 cost. Quaranta, C. 2221 cost. Lacquaniti, C. 2227 cost. Civati, C. 2293 cost. Bossi, C. 2329 cost. Lauricella, C. 2338 cost. Dadone, C. 2378 cost. Giorgis, C. 2402 cost. La Russa, C. 2423 cost. Rubinato, C. 2458 cost. Matteo Bragantini, C. 2462 cost. Civati, C. 2499 cost. Francesco Sanna, C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 novembre 2014.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, comunica che, a seguito della richiesta di dati e informazioni inoltrata al Governo ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del regolamento, il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, in data 18 novembre 2014 ulteriori elementi di documentazione (*vedi allegato 2*) ad integrazione delle note pervenute in data 28 ottobre 2014.

Pino PISICCHIO (Misto) desidera porre alla Commissione alcune suggestioni derivate dalla lettura del dibattito e delle audizioni svolte.

Ritiene prima di tutto che per comprendere l'esigenza che è sottesa alla riforma bisogna partire col chiedersi quante siano le leggi prodotte in Italia nel periodo repubblicano. C'è chi dice 50.000, chi tra i 130.000 e i 140.000, ma a suo avviso il numero reale dovrebbe essere intorno a 22.000.

Se, quindi, si pensa che si debba cambiare il sistema del bicameralismo perfetto per velocizzare la legislazione è un approccio sbagliato, perché il problema non è di aumentare il numero delle leggi ma di

legiferare bene, anche con un'opera di disboscamento della legislazione vigente. Sottolinea, inoltre, come lo stesso Governo attualmente in carica abbia ritenuto utili modificare propri provvedimenti nel passaggio da un ramo all'altro del Parlamento.

La questione vera, invece, risiede nella scelta relativa alla forma di governo che si vuole mettere a base di questa riforma.

Analizzando il periodo recente della costituzione materiale italiana, si nota che si è passati prima, durante il periodo dei Governi Berlusconi, a un modello di stampo inglese con l'identificazione tra capo del partito e Presidente del Consiglio, e ora, con il Governo Renzi, a un sistema più di stampo presidenzialista. Ne sono dimostrazione il tramonto della concertazione con le parti sociali, in particolare con le organizzazioni sindacali, e anche un approccio diverso verso la pubblica amministrazione, con alcuni passaggi che sembrano mettere in discussione la procedura concorsuale.

La valutazione sul disegno di legge del Governo va fatta quindi in questo contesto e intersecandola con il progetto di legge elettorale, non a caso portato avanti contestualmente. Sommando le due riforme, ovviamente nel testo attuale, ne scaturisce un disegno di un nuovo equilibrio della forma di governo. Avremo, infatti, una Camera con una maggioranza che sarà padrona assoluta, come evidenziato da numerosi esperti intervenuti in audizione, tra cui il professor De Vergottini, con conseguenti difficoltà di bilanciamento, come nell'elezione del Presidente della Repubblica. Ricorda che il bilanciamento è costruito per dividere i poteri e non per concentrarli e per assicurare autonomia agli organi costituzionali.

A fianco della Camera avremo un Senato i cui membri saranno per così dire « a mezzo livello », dovendo ricoprire altri incarichi negli enti locali. Si chiede se l'attività di senatore sarà tanto lieve da essere svolta nei ritagli di tempo o se l'attività di sindaco o consigliere regionali divenga residuale.

Osserva che l'intento del Governo nasce da una giusta attenzione a un'istanza diffusa nell'opinione pubblica, quella della riduzione dei costi della politica, che si ritiene di ottenere togliendo l'indennità propria di senatore. Sottolinea, però, che non si può ragionare in questi termini di fronte a una riforma della Costituzione.

Esprime inoltre preoccupazione per la previsione di un'elezione di secondo grado per il Senato, che manifesta una tendenza nella costituzione materiale al ricorso a questa modalità in alternativa all'esercizio del voto da parte del popolo. Ne è un esempio il meccanismo di elezione degli organi di Province e Città metropolitane della legge n. 56 del 2014.

Con riguardo agli enti locali, osserva che il dibattito in atto rischia di perdere una grande occasione sul ruolo delle Regioni, oggi diventate solo organi di spesa e minuta amministrazione, mentre andrebbero riprogettate e riportate alla loro vocazione originaria. In questo senso si sarebbe aspettato dal Governo una maggiore energia, mentre il progetto è sostanzialmente timido e imperniato su un richiamo vago al *Bundesrat*.

Dichiara il suo favore per una differenziazione di funzioni tra le due Camere, ma è una riflessione che va condotta con maggior rigore nel dibattito e nel processo emendativo al fine di approvare una riforma fatta bene e non in fretta, dato che si sta modificando il Senato.

Matteo BRAGANTINI (LNA) esprime prima di tutto la sua delusione per l'assenza quasi totale del Ministro alle sedute in cui si è svolta la discussione generale e il suo rammarico perché non si è seguita la strada di una discussione su temi in base alle indicazioni da parte del Governo della parti del disegno di legge rispetto alle quali lo stesso Governo è disponibile a cambiamenti.

Passa poi ad elencare alcuni punti del progetto di riforma, in apparenza minimi e di carattere tecnico, che, a suo avviso, potrebbero essere modificati.

Nel disegno di legge si continua a fare riferimento al censimento da svolgere ogni

dieci anni e sui cui dati si continua a basare la ripartizione delle circoscrizioni elettorali. Si tratta, a suo avviso, di uno strumento desueto, costoso, da un valore statistico minimo e che potrebbe essere sostituito dai dati delle anagrafi dei Comuni sulla popolazione residente. La sua eliminazione comporterebbe un risparmio considerevole. Ricorda al proposito il dibattito svolto nel 2011 sull'opportunità o meno di tenere il previsto censimento.

Un'altra questione che desidera evidenziare riguarda la modifica dell'articolo 68 della Costituzione, tema sul quale è primo firmatario di una proposta di legge. Allo stato attuale, con le stesse Camere che decidono sulle prerogative dei loro membri, lo strumento, nato in virtù del rispetto della separazione dei poteri, assume una valenza quasi del tutto politica. La sua proposta è di prevedere un organo terzo che decide, organo da lui individuato nel Presidente della Repubblica, che è garante della Costituzione, è titolare del potere di grazia ed è presidente del Consiglio superiore della Magistratura. Se l'obiezione è quella che si tratta di un organo monocratico, si potrebbe estendere il collegio ai presidenti dei due rami del Parlamento. È un'ipotesi da lui ritenuta più valida di quella prospettata al Senato di affidare le competenze previste dall'articolo 68 alla Corte costituzionale.

Riguardo al Senato, osserva che quello prospettato dal disegno di legge è un Senato di secondo livello, ma senza vincolo di mandato per i suoi componenti. Senatori eletti con una modalità di secondo grado devono avere invece vincolo di mandato, in quanto portatori di proposte della propria Regione. Inoltre il sistema previsto impedisce ai Consigli regionali di riunirsi in contemporanea con il Senato, perché sarebbe alterato il rapporto numerico al suo interno e quello tra maggioranza e opposizione. Ritiene, quindi, più proficuo seguire il modello del *Bundesrat* con vincolo di mandato; in quel caso si potrebbe prevedere anche un numero più esiguo di senatori.

Sulle competenze, sottolinea che il Senato dovrebbe avere quelle che attual-

mente sono in capo alla conferenza Stato-Regioni e occuparsi delle leggi di rango costituzionale, oltre a quelle riguardanti il rapporto tra Stato e Regioni.

Riguardo alle Regioni, rileva che andrebbe rivista la loro struttura, stabilendo una soglia minima per la loro composizione, guardando altresì alla storia e alle tradizioni.

A suo avviso va inoltre data autonomia fiscale alle Regioni, attribuendo competenze alle Regioni virtuose, secondo i principi di una vera responsabilità di governo e amministrazione e di un federalismo a geometria variabile.

Osserva al proposito che è sbagliato affermare che il federalismo è fallito, in quanto in realtà non è mai partito, perché lo Stato ha mantenuto le sue strutture che si occupano di competenze strettamente regionali. Un vero federalismo dovrebbe prevedere, lo ribadisce, l'attribuzione di competenze alle Regioni con l'assegnazione contestuale di una competenza fiscale.

In conclusione osserva che la riforma necessita di numerose migliorie, nell'interesse anche di chi l'ha proposta con il proposito di attribuirsi il merito di essere riuscito lì dove in tanti hanno fallito. Una riforma fatta male, su cui bisogna rimettere le mani dopo pochi anni, rischia, infatti, di essere più un titolo di demerito che di merito.

Ribadisce il suo rammarico per come si è svolta la discussione e rileva che forse sarebbe stato più utile affrontare le questioni in una sede più adatta, quale il comitato ristretto.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, intervenendo sull'ordine dei lavori, ribadisce la disponibilità già manifestata nella seduta di ieri, a fronte della richiesta dei gruppi Movimento 5 Stelle, Lega Nord e Autonomie e Sinistra Ecologia Libertà, a svolgere incontri informali finalizzati ad approfondire le tematiche emerse nel corso del dibattito.

Celeste COSTANTINO (SEL) condivide la richiesta formulata dal collega Bragan-

tini in ordine all'istituzione di un comitato ristretto che prosegua l'esame del provvedimento in discussione.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nel segnalare che il comitato ristretto può essere istituito, in via generale, sia nella fase antecedente all'adozione del testo base, sia in quella successiva e relativa all'esame delle proposte emendative, ricorda che, come stabilito dall'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nella seduta odierna la Commissione medesima è chiamata ad adottare il testo base per il seguito dell'esame del provvedimento. Fa altresì presente che ogni richiesta relativa all'istituzione di un comitato ristretto nell'ambito della fase di esame degli emendamenti potrà essere esaminata in sede di ufficio di presidenza.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) condivide quanto osservato dal collega Pisicchio in ordine alle ragioni che portano a giudicare con favore l'intervento di riforma della Costituzione. Tali ragioni, a suo avviso, non risiedono nella necessità di velocizzare la funzione legislativa ma nell'esigenza di superare un procedimento legislativo, correttamente disciplinato dai padri costituenti ma reso farraginoso a causa della presenza di due Camere aventi gli stessi poteri nelle quali, però, troppo spesso i partiti politici assumono posizioni differenti. Giudica, pertanto, positivamente l'intenzione di superare il bicameralismo perfetto. Segnala, tuttavia, che il suo gruppo avrebbe preferito, quanto alla composizione del Senato, la soluzione della rappresentanza diretta delle regioni, ritenendo invece « subottimale » la scelta adottata nel testo in discussione di prevedere la presenza dei consiglieri regionali. Relativamente ad altri aspetti specifici del progetto di riforma, sottolinea l'opportunità, già proposta dal suo gruppo durante l'esame al Senato, di prevedere nel nostro ordinamento le leggi organiche a maggioranza rafforzata, poiché troppo spesso disposizioni di carattere ordinamentale, adottate con leggi ordinarie, sono state

superate con l'approvazione di leggi di pari rango. Esprime perplessità circa l'aumento delle sottoscrizioni richieste per la presentazione delle leggi di iniziativa popolare, poiché già oggi il numero di tali proposte appare esiguo. Ritiene necessario valutare che il sindacato della Corte costituzionale sulle leggi in materia elettorale sia esteso, per evidenti motivi di ragionevolezza, anche alla legge elettorale in corso di esame al Senato. Occorre, inoltre, ampliare la platea dei soggetti che possono eleggere il Presidente della Repubblica prevedendo nel novero anche i delegati regionali e i parlamentari europei. Non ritiene convincente la ripartizione tra Camera e Senato dell'elezione dei giudici costituzionali. Quanto al Titolo V, segnala che le modifiche apportate all'articolo 117, comporteranno senz'altro dei miglioramenti e non produrranno contenzioso, poiché la formulazione del predetto articolo è ispirata ai criteri adottati dalla Corte costituzionale. Ritiene, tuttavia, che alcune materie come quelle delle politiche per il lavoro e la formazione nonché la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la tutela e la sicurezza del lavoro dovrebbero essere messe al riparo dal pericolo della presenza di discipline regionali differenti che, come ha dimostrato l'esperienza passata, hanno portato a svariati problemi. Nel complesso, infine, ritiene che il progetto di riforma in discussione costituisca un passo avanti, pur potendo essere in alcune parti migliorabili, poiché supera un sistema, quello del bicameralismo perfetto, da lui giudicato antistorico nel suo complesso.

Gian Luigi GIGLI (PI) fa presente che non si avverte, purtroppo, in questa discussione il clima di un'Assemblea Costituente e certamente non si sente nei panni di un padre costituente. Eppure, a suo avviso, il tema lo avrebbe meritato. Ritiene doveroso almeno avvertire la responsabilità del fatto che, quando si tocca la Costituzione, è il caso di farlo bene, affinché le modifiche introdotte durino nel tempo. Servono di richiamo, in tal senso, gli interventi precedenti falliti, citato ieri

dal collega D'Attorre la riforma del Titolo V del 2001 e le modifiche realizzate dal centrodestra bocciate, per via referendaria, nel 2006.

Osserva che il testo in discussione ha indubbiamente alcuni meriti, almeno nelle intenzioni. Si riferisce allo snellimento dell'iniziativa legislativa del Governo, al superamento del bicameralismo perfetto, alla riforma Titolo V orientata a una maggiore distinzione delle competenze e al risparmio. Tuttavia non è, a suo avviso, riconoscibile un disegno di riforma organico, peraltro non preceduto da una riflessione ovvero un dibattito costituzionale. Si chiede quale sia l'architettura costituzionale che s'intende perseguire. Ritiene ancor meno chiaro il rapporto che lega la legge elettorale alla riforma costituzionale, tenendo conto che essa dovrebbe rispettarne la filosofia e gli equilibri e che quindi dovrebbe seguire e non precedere il testo di riforma della Costituzione. Esaminando brevemente il testo negli aspetti più significativi, lasciando da parte la questione del risparmio, che ritiene meramente propagandistica, si sofferma, innanzitutto, sullo snellimento dell'iniziativa legislativa del Governo. Al riguardo, evidenzia che, se di questo si fosse trattato, sarebbe bastata la modifica dei regolamenti parlamentari. In realtà, viene ridisegnato il rapporto Parlamento-Governo. Se si considera inoltre che la legge elettorale in discussione, per quanto emendata, si orienta verso un bipartitismo a guida *leaderistica*, allora ci si rende conto del fatto che l'insieme dei provvedimenti che portano ad un aumento del ruolo del Governo, a scapito del Parlamento, sta conducendo, senza dirlo esplicitamente, ad una trasformazione di fatto della Repubblica parlamentare in una Repubblica presidenziale. Quanto alla questione dell'approvazione dei disegni di legge a data certa, non capisce perché, parallelamente, resti in vigore la decretazione d'urgenza.

Si dichiara totalmente favorevole al superamento del bicameralismo perfetto, ma desidera richiamare l'attenzione sul rischio che problemi procedurali legati al

bicameralismo residuale possano attivare un contenzioso di legittimità costituzionale, tanto più se il processo legislativo viene dettagliatamente previsto e regolato, non già nei regolamenti delle Camere, ma nel testo costituzionale stesso. Osserva, inoltre, che è molto probabile che possano essere portate in discussione leggi a contenuto misto, dal punto di vista delle competenze delle due Camere e del loro rispettivo ruolo, in fase di approvazione del provvedimento.

Relativamente alle regioni, evidenzia che, sarà perché vive in una regione di confine, ma anche per la sua cultura personale, si ritiene un ammiratore del sistema austriaco e tedesco, sia per quanto riguarda la forma dello Stato, che per quanto riguarda la legge elettorale. Ritiene che quello che si va a creare non sia un Senato federale, altrimenti rappresenterebbe i consigli regionali ed i governi delle regioni. Evidenzia, inoltre, che l'istituendo Senato vorrebbe essere rappresentativo delle autonomie territoriali pure in un momento in cui le competenze delle regioni vengono ridimensionate. Infatti, la parte più significativa, dal suo punto di vista, è rappresentata dal capo IV del testo del progetto di riforma, che modifica il Titolo V della parte seconda della Costituzione.

Si tratta, infatti, dell'integrale sostituzione dell'articolo 117 della Costituzione, il quale è orientato ad un marcato rafforzamento delle competenze legislative riservate allo Stato, alla soppressione delle competenze concorrenti delle regioni, nonché alla ricognizione delle competenze che rimangono attribuite alle regioni. In particolare, sottolinea la clausola di supremazia di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, in base alla quale allo Stato è consentito di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva statale, quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell'interesse nazionale.

Ritiene che, se davvero non si desidera procedere verso una ricentralizzazione del sistema, occorrerebbe prevedere almeno

che la clausola di supremazia possa essere esercitata solo al termine di un procedimento legislativo bicamerale, richiedendo cioè il concorso del Senato quale rappresentante delle autonomie territoriali. Fa presente che tale problema è stato già rilevato nel parere reso durante l'esame al Senato dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Aggiunge che la specialità è sotto attacco, come ricordato anche dalla collega Gelmini. Osserva, tuttavia, che l'autonomia speciale delle regioni non è un privilegio o un residuo della storia, come evidenziato dal presidente Ugo Rossi nell'audizione svolta nell'ambito dell'indagine conoscitiva. Si tratta, invece, a suo avviso, di un esempio positivo di decentramento responsabile, che indica un obiettivo perseguibile anche per le regioni in cui è fallito. Il controllo della spesa deve essere, a suo parere, effettuato attraverso i costi *standard* e eliminando gli sprechi, oltre che responsabilizzando le regioni e concedendo più competenze quando il regionalismo è virtuoso. Incidentalmente vale la pena, a suo avviso, di segnalare che con l'articolo 29 che modifica l'articolo 116 della Costituzione è stato ridotto l'ambito delle materie per le quali è possibile per le regioni ordinarie un'assunzione accresciuta di deleghe, un esercizio di autonomia e di responsabilità suppletiva, tipico del regionalismo differenziato.

Sottolinea che, fortunatamente, l'articolo 38, comma 11, del testo in esame, stabilisce che le disposizioni di cui al capo IV della legge costituzionale non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano fino all'adeguamento dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime regioni e province autonome.

Rileva che, se per quanto concerne l'adeguamento degli statuti ai sensi del comma 11 del citato articolo 38 si può registrare positivamente la previsione della previa intesa, occorre tuttavia sottolineare che allo stato non è prevista una procedura per la conclusione della stessa; ragione per cui si potrebbe arrivare al paradossale che le disposizioni del nuovo ar-

articolo 117 potrebbero non si applicarsi immediatamente alle regioni a statuto speciale e alle province autonome. Osserva che questo problema è stato anch'esso segnalato dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Occorre dunque definire il procedimento di revisione delle intese pattizie e degli statuti, meglio se nei due sensi di marcia. Sottolinea, inoltre, che il progetto di riforma non risolve l'incertezza italiana tra il modello di Stato federale e quello di Stato unitario non decentrato. Ciò, a suo avviso, si esemplifica plasticamente nell'ambigua figura del senatore che rappresenta le istituzioni territoriali, ma esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Fa presente, inoltre, che l'investitura regionale del senatore che non ha a che fare con il governo regionale. Segnala che al senatore sono anche attribuite funzioni che non hanno a che fare con la funzione del governo regionale, ad esempio in materia di bioetica e famiglia.

Nel ricordare l'esistenza anche di senatori di nomina presidenziale, si chiede a chi risponda dunque il senatore. Si riferisce al tema della responsabilità politica, della cosiddetta *political accountability*. Segnala che se l'*accountability* deve essere definita, occorre che sia chiaro il meccanismo della rappresentanza. Si tratta cioè di chiarire attraverso il meccanismo di scelta dei senatori le modalità con cui le regioni e i comuni sono effettivamente rappresentati in Parlamento. Un tema, questo, che ha, a suo avviso, a che fare, come, peraltro, richiamato dalla Commissione Affari regionali del Senato, anche « con la quantità e la qualità dei poteri riconosciuti alla seconda camera sul piano della funzione legislativa ». A tale proposito ricorda che la stessa Commissione ha richiamato l'opportunità che le leggi vertenti su materie di interesse regionale debbano comunque iniziare il loro *iter* al Senato, per valorizzarne il contributo attraverso la precedenza procedurale. Osserva, pertanto, che il Senato che si va configurando non ha nulla a che vedere con un Senato di tipo federale e non assomiglia al *Bundesrat*, altrimenti esso dovrebbe rappresentare i governi regio-

nali. Segnala che, anche restando ferma l'opzione per il meccanismo di secondo livello nella identificazione dei senatori, senza dunque una elezione popolare che sarebbe stata comunque possibile indicando i candidati senatori al momento dell'elezione dei consigli regionali, certamente sono possibili soluzioni alternative che rispondano meglio al criterio della rappresentanza delle regioni. Si potrebbe, per esempio, a suo parere, prevedere la presenza obbligatoria del presidente di regione, anche se porrebbe difficoltà di partecipazione ovvero la nomina da parte dei governi regionali, sull'esempio del *Bundesrat*. Ritiene che ciò non necessariamente dovrebbe portare all'esclusione delle minoranze, anche se certamente dovrebbe essere previsto il voto secondo le indicazioni della regione, ponendo quindi limiti al mandato del senatore. Rileva che lo stesso può dirsi per la rappresentanza dei sindaci, la cui scelta potrebbe essere demandata alla presidenza dell'ANCI regionale. Per converso, se il Senato, camera rappresentativa delle realtà territoriali, deve tuttavia contribuire a far crescere l'unità nazionale, come ricordato dal collega Giorgis, allora non può poi essergli attribuito in materia di bilancio un potere di condizionamento dell'interesse generale. Sul problema della Conferenza Stato-regioni, si chiede se la stessa sia destinata a sopravvivere, poiché, in caso affermativo si creerebbe un'oggettiva complicazione del sistema decisionale, mentre, in caso contrario, si chiede se possano essere i senatori a rappresentare le regioni per stilare, ad esempio, il patto per la salute.

Cristian INVERNIZZI (LNA) esprime una valutazione complessivamente negativa sul progetto di legge costituzionale in esame, che reputa carente sotto molti aspetti, soprattutto perché non si occupa affatto della forma di governo. Al riguardo, ritiene che sia particolarmente grave non trattare tale tema nel momento in cui si modifica il Parlamento, a partire dalla struttura dell'organo. Fa presente, inoltre, che il modello cosiddetto « Westminster » è oramai, di fatto, recepito nel

nostro ordinamento, in quanto il Presidente del Consiglio è il capo del partito di maggioranza relativa. Rileva, pertanto, che sarebbe stato necessario prendere atto di tale evoluzione, adeguando in tal senso il testo della Costituzione, ciò che sarà costretto a fare il Parlamento nelle prossime legislature, avviando nuovamente il processo di revisione costituzionale.

Osserva poi che un altro punto critico del progetto di riforma costituzionale è costituito dalla configurazione del nuovo Senato, che non è un Senato federale, non ha caratteri tali da essere effettivamente rappresentativo delle autonomie locali. A suo avviso, è stata persa una grande occasione sotto quest'aspetto.

Richiamando, inoltre, le critiche che sono state sollevate da parte di altri deputati intervenuti nel dibattito, oltre che nel corso delle audizioni, circa la stessa scrittura del progetto in esame, ritenuta lacunosa e tecnicamente poco adeguata, fa presente come sia da stigmatizzare il metodo adottato dal Governo non solo sotto il profilo della redazione del testo, ma anche sotto quello del percorso che ha portato alla predisposizione dello stesso. In proposito, rileva, infatti, che si tratta di una riforma costituzionale elaborata nella sede del partito di maggioranza, nel corso di incontri dai quali sono state completamente escluse le forze politiche di opposizione, con un grave svilimento del ruolo di queste ultime.

La seduta sospesa alle 13.10, è ripresa alle 13.25.

Roberta AGOSTINI (PD) rileva come complessivamente il progetto di legge approvato dal Senato rechi una modifica radicale della Costituzione del 1948, che – ricorda – fu scritta in un momento straordinario, subito dopo la fine del secondo conflitto mondiale, e che per molti aspetti risulta ancora inattuata. Fa presente, quindi, che la situazione odierna è ben diversa, pur trattandosi comunque di un momento straordinario, a causa di una crisi molto grave, non solo economica, ma anche per quanto concerne i rapporti tra

istituzioni e cittadini. Le ragioni per cui è stato avviato un processo di revisione costituzionale molto ampia, pertanto, sono riconducibili alla crisi democratica e istituzionale che il Paese sta attraversando e non possono certamente essere riportate a parametri quali i « costi » e la « velocità ». In tal senso, osserva, ad esempio, che per quanto riguarda il superamento del bicameralismo perfetto, la ragione fondamentale sottesa a tale riforma non è quella di ridurre i costi, bensì di garantire la reale rappresentatività dell'organo parlamentare, rilevando come a tal fine non sia opportuno avere due Camere con le medesime funzioni, nelle quali possono venire peraltro a crearsi maggioranze diverse.

Relativamente alle caratteristiche del nuovo Senato, esprime apprezzamento per la valorizzazione delle autonomie territoriali, facendo altresì presente che un organismo eletto direttamente dai cittadini è sicuramente più democratico, ma che, al tempo stesso, esistono esempi in altri ordinamenti, come quello francese e quello tedesco, in cui vi è una Camera elettiva di secondo grado.

Un obiettivo a suo avviso rilevante consiste nel garantire l'equilibrio tra poteri: in tal senso, occorrerebbe aumentare i *quorum* previsti per l'elezione del Presidente della Repubblica in quanto, attraverso una legge elettorale maggioritaria, con premio di maggioranza attribuito alla lista che prende più voti, si rischia di attribuire un potere eccessivo ad un solo partito, che potrebbe avere i voti sufficienti per eleggere gli organi di garanzia.

Pur condividendo, inoltre, la previsione del controllo preventivo di legittimità sulle leggi elettorali, ritiene tuttavia che sia troppo elevato il *quorum* stabilito affinché tale controllo sia attivato.

Un altro istituto rispetto al quale esprime alcune perplessità è il « voto a data certa », in quanto altererebbe il rapporto tra Parlamento e Governo, con un evidente sbilanciamento a favore di quest'ultimo, senza risolvere al tempo stesso i

problemi connessi alla decretazione d'urgenza, come evidenziato da più soggetti intervenuti nel corso delle audizioni.

Segnala poi che un'altra questione non risolta è quella inerente all'articolo 55 della Costituzione, con riferimento all'esclusione dei senatori dalla rappresentanza della nazione; si domanda, pertanto, se questi ultimi dovrebbero essere vincolati dal mandato territoriale, dal momento che il Senato rappresenta le istituzioni locali. Fa presente, inoltre, le difficoltà che si verrebbero a creare sul piano pratico, in quanto i senatori dovrebbero conciliare tale ruolo con quello di consigliere regionale o di sindaco, avendo al tempo stesso il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni, ai sensi del nuovo articolo 64 della Costituzione.

Come già rilevato da più parti, reputa assolutamente improprio il fatto che il Senato, pur essendo configurato alla stregua di una Camera elettiva di secondo livello, abbia competenze su materie delicate come quelle contemplate dagli articoli 29 e 32 della Costituzione.

Si sofferma, infine, su una questione cui attribuisce grande importanza, costituita dalla previsione per cui le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza, contenuta nel nuovo secondo comma dell'articolo 55 della Costituzione. Al riguardo, riscontra un'incongruenza, non essendo stata predisposta una disposizione transitoria che preveda come dare attuazione a quanto sancito dal nuovo articolo 55 della Costituzione, anche in considerazione del fatto che il nuovo Senato è composto da senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali, eletti dai consigli regionali e tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori, tra i quali, come è noto, si riscontra spesso una prevalenza maschile.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo alla seduta che avrà luogo nel pomeriggio della giornata odierna, alle ore

16, nel corso della quale, dopo eventuali ulteriori interventi, si procederà all'adozione del testo base.

La seduta termina alle 13.45.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 19 novembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Danilo TONINELLI. — Interviene il viceministro dell'interno Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Danilo TONINELLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-04063 Dadone e Cozzolino: Sull'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Fabiana DADONE (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Fabiana DADONE (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del Governo. Osserva, infatti, che i 500 milioni di euro restituiti alla collettività sono solo una piccola parte di beni che assommano a 30 miliardi di euro, di cui tre in denaro liquido.

Rileva come associazioni operanti nella lotta alla mafia come l'associazione « Ad-

dio pizzo» abbiano definito un fallimento la gestione dei beni confiscati alla mafia.

Ritiene opportuno un maggiore coordinamento tra i vari soggetti interessati. Al riguardo, ricorda come nella Commissione parlamentare antimafia sia stato costituito un apposito comitato in materia di beni confiscati che potrebbe ascoltare le associazioni e richiedere impegni al Governo, svolgendo quella che è una funzione propria di un organo parlamentare.

Sottolinea, infine, le difficoltà di accesso ai siti dei beni confiscati per un mancato aggiornamento delle banche dati e rileva come tutto ciò finisca col favorire la mafia.

5-04064 Gigli: Iniziative per dotare le forze dell'ordine di strumenti di deterrenza.

Gian Luigi GIGLI (PI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Gian Luigi GIGLI (PI), replicando, si dichiara soddisfatto e ringrazia il Governo per l'intenzione espressa di attuare un'opera di prevenzione a suo avviso molto rilevante.

È consapevole delle nuove disposizioni emanate dal capo della Polizia, come ha avuto modo di osservare in sede di dichiarazione di voto sulla mozione di sfiducia al Ministro Alfano. Al proposito rileva l'importanza, come deterrente, dell'arresto differito e auspica che tutte le misure indicate si combinino, così come è avvenuto per la lotta alla violenza negli stadi, al fine di prevenire azioni di violenza e per evitare una spirale degenerativa.

5-04065 Invernizzi e Bragantini: Dati relativi al numero dei nomadi e dei campi allestiti per ospitarli.

Cristian INVERNIZZI (LNA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Cristian INVERNIZZI (LNA), replicando, si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta del Governo e manifesta disappunto per il fatto che il rappresentante del Governo abbia definito spontanei insediamenti che, a suo avviso, sono del tutto abusivi. Suggerisce, inoltre, di chiedere ai prefetti di fornire i dati richiesti nella sua interrogazione senza, peraltro, concentrarsi solo sui comuni che hanno più di quindicimila abitanti. Auspica che il problema dei nomadi sia affrontato non soltanto dal punto di vista dell'integrazione sociale, ma anche e soprattutto da quello dell'ordine pubblico ben prima dell'esito dell'indagine in corso di svolgimento da parte dell'Ufficio nazionale anti discriminazioni razziali che si concluderà, come accennato dal rappresentante del Governo, solo nel 2015.

5-04066 Quaranta ed altri: Iniziative per accertare eventuali responsabilità per i fatti avvenuti durante il G8 di Genova.

Stefano QUARANTA (SEL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Stefano QUARANTA (SEL), replicando, dichiara di avere capito solo in parte la risposta data dal rappresentante del Governo. Ricorda che sui fatti del G8 si è espressa, da ultimo, la Corte di cassazione nel luglio 2012 ed evidenzia che gli episodi di Genova hanno costituito un vero e proprio caso internazionale. Ritiene, pertanto, che sia interesse del Paese promuovere una Commissione di inchiesta chiamata a verificare le responsabilità politiche dei rappresentanti *pro tempore* delle istituzioni e quelle giuridiche di coloro i quali gestivano l'ordine pubblico durante quei giorni.

5-04062 Fiano: Iniziative sulle sanzioni per esternazioni xenofobe e razziste da parte di persone che ricoprono incarichi pubblici.

Emanuele FIANO (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Emanuele FIANO (PD), replicando, nel giudicare la risposta del Governo perfettamente all'unisono con la sua domanda, chiede al Governo medesimo un ulteriore sforzo per verificare se, oltre i casi di sospensione dei consiglieri comunali previsti dal testo unico degli enti locali, non sia il caso di prevedere nuovi strumenti, anche normativi, per intervenire a fronte di palesi incitazioni all'odio e alla violenza commesse da chi ricopre incarichi istituzionali.

Danilo TONINELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 novembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, i sottosegretari di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici e Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 16.15.

Revisione della parte seconda della Costituzione.
C. 8 cost. d'iniziativa popolare, C. 14 cost. d'iniziativa popolare, C. 21 cost. Vignali, C. 32 cost. Cirielli, C. 33 cost. Cirielli, C. 34 cost. Cirielli, C. 148 cost. Causi, C. 177 cost. Pisicchio, C. 178 cost. Pisicchio, C. 179 cost. Pisicchio, C. 180 cost. Pisicchio, C. 243

cost. Giachetti, C. 284 cost. Francesco Sanna, C. 355 cost. Lenzi, C. 379 cost. Bressa C. 398 cost. Caparini, C. 399 cost. Caparini, C. 466 cost. Vaccaro C. 568 cost. Laffranco, C. 579 cost. Palmizio, C. 580 cost. Palmizio, C. 581 cost. Palmizio, C. 582 cost. Palmizio, C. 757 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 758 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 839 cost. La Russa, C. 861 cost. Abrignani, C. 939 cost. Toninelli, C. 1002 cost. Gianluca Pini, C. 1319 cost. Giorgia Meloni, C. 1439 cost. Migliore, C. 1543 cost. Governo, C. 1660 cost. Bonafede, C. 1706 cost. Pierdomenico Martino, C. 1748 cost. Brambilla, C. 1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 1953 cost. Cirielli, C. 2051 cost. Valiante, C. 2147 cost. Quaranta, C. 2221 cost. Lacquaniti, C. 2227 cost. Civati, C. 2293 cost. Bossi, C. 2329 cost. Lauricella, C. 2338 cost. Dadone, C. 2378 cost. Giorgis, C. 2402 cost. La Russa, C. 2423 cost. Rubinato, C. 2458 cost. Matteo Bragantini, C. 2462 cost. Civati, C. 2499 cost. Francesco Sanna, C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana odierna.

Giuseppe D'AMBROSIO (M5S) fa presente, relativamente al superamento del bicameralismo perfetto, che il Governo ha giustificato tale scelta con la necessità di realizzare significativi risparmi di spesa nonché l'obiettivo di semplificare e velocizzare il procedimento legislativo. Al riguardo, segnala, con riferimento al primo punto, che a fronte dei dichiarati 500 milioni di euro di risparmi di spesa conseguenti al superamento del bicameralismo perfetto, la Ragioneria generale dello Stato ha evidenziato che saranno in realtà recuperati solo 50 milioni. Aggiunge, relativamente all'asserita velocizzazione del procedimento legislativo, che in realtà già oggi la lunghezza dei tempi necessari per portare a termine l'esame di una proposta di legge è assai variabile ed è connessa alle esigenze politiche contingenti. Cita, ad esempio, la diversa tempistica che ha portato all'approvazione da un lato della cosiddetta legge anticorruzione, dall'altro del cosiddetto Lodo Alfano. Osserva, poi,

quanto all'abolizione del CNEL, che la Ragioneria generale dello Stato ha segnalato che da tale disposizione deriverebbe un risparmio di 8,7 milioni di euro, mentre nell'ambito dell'esame della legge di stabilità è stato quantificato un risparmio di 10 milioni. Si chiede, pertanto, quali siano i dati corretti relativi ai risparmi derivanti dall'eliminazione di tale organismo.

Passando alla questione dell'approvazione dei disegni di legge di iniziativa governativa « a data certa », segnala che tale norma è quantomeno inutile se si tiene conto dell'abuso della decretazione d'urgenza compiuto in questi anni dall'Esecutivo. Quanto all'abolizione delle province, chiede al Governo di prendere una posizione chiara anche nei confronti dei mezzi di informazione, segnalando, con onestà, che non è assolutamente vero che ad oggi le province non esistono più. Osserva poi che, secondo quanto stabilito dalla sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del cosiddetto Porcellum, questo Parlamento non è politicamente legittimato a modificare la Costituzione. Ricorda, infatti, che la sentenza ha sancito l'illegittimità delle liste bloccate, delle preferenze e del premio di maggioranza, tutte caratteristiche che connotano il Parlamento di cui tutti i colleghi fanno parte. Sarebbe, pertanto, a suo avviso, opportuno risparmiare tempo, concludendo la legislatura per portare i cittadini a votare nuovi rappresentanti che saranno effettivamente legittimati a riformare la Costituzione.

Conclude, segnalando che il suo gruppo si opporrà in ogni sede all'approvazione del progetto di riforma costituzionale in discussione da lui giudicato un lavoro indegno.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, osserva che sia il ciclo di audizioni svolte che il dibattito in discussione generale sono stati molto proficui e che si sono svolti in un clima di ascolto e rispetto che, se lo augura, si manterrà anche nella fase di esame degli emendamenti.

Non entra in questa fase nel merito delle questioni sollevate ma ritiene preziose tutte le osservazioni, anche le più critiche, che sono state fatte al testo del disegno di legge.

Gli preme solo sottolineare, a proposito della presunta illegittimità di questo Parlamento di approvare riforme costituzionali, che nessuno degli esperti intervenuti in audizione ha sostenuto tale tesi.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, rileva che il dibattito svoltosi nell'ambito dell'esame preliminare è stato molto utile, analogamente alle audizioni che hanno avuto luogo nell'ambito dell'indagine conoscitiva. Al riguardo, evidenzia che da parte di tutti i soggetti auditi è stata evidenziata l'esigenza di intervenire sulla Costituzione del 1948, sia pure con sfumature e approcci differenti.

Fa altresì presente che, una volta che si passerà all'esame delle proposte emendative, saranno affrontati in maniera puntuale i diversi aspetti.

Con riferimento, poi, al rilievo formulato dal deputato D'Ambrosio, circa la presunta mancanza di legittimazione del Parlamento nel compiere il processo di riforma a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, ricorda che analoga questione fu sollevata nel corso dell'esame della legge elettorale e che fu risolta nel senso che, come emerge chiaramente dalla citata sentenza, il Parlamento è assolutamente legittimato a legiferare in qualsiasi materia.

Ribadisce, quindi, che in qualità di relatore terrà conto del contributo apportato dal dibattito, in attesa dell'ulteriore contributo che proverrà dagli emendamenti che la Commissione avrà modo di esaminare a partire dalla prossima settimana.

Il ministro Maria Elena BOSCHI ricorda che il Governo ha partecipato a tutto il dibattito svolto in Commissione, nonché alle audizioni degli esperti nell'ambito dell'indagine conoscitiva. Nel giudicare molto articolato ed approfondito il predetto dibattito, ne segnala l'utilità al

fine di conoscere le posizioni critiche avanzate da alcuni componenti la Commissione e da taluni esperti auditi. Segnala che il progetto di riforma costituisce un punto fondamentale del programma di Governo. Osserva che la scelta di presentare un disegno di legge di iniziativa governativa è stata già adottata in passato ma segnala, altresì, che il testo in discussione oggi e che auspica diventi il testo base per il prosieguo dell'esame della Commissione, è a pieno titolo un atto parlamentare essendo stato incisivamente modificato ed approvato dal Senato. Ricorda che l'ambizioso progetto di riforma in discussione rispetta le regole stabilite dall'Assemblea costituente ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione. Evidenzia che non ritiene vi siano dubbi sulla legittimità di questo Parlamento a decidere sulla materia costituzionale e ritiene che ove singoli parlamentari nutrano dubbi sulla pienezza delle loro funzioni potrebbero scegliere la via delle dimissioni. Quanto al merito della riforma, evidenzia che gli esperti hanno proposto delle soluzioni e dei modelli alternativi e non quindi correttivi di errori presenti nel testo del Governo. Si tratta, a suo avviso, di modelli che costituiscono opinioni discrezionali che devono essere oggetto di una valutazione di opportunità politica da parte della Commissione e dello stesso Governo nel seguito dell'esame del provvedimento. Rileva, comunque, che il Governo condivide il testo approvato dal Senato che può essere migliorato su alcuni profili specifici, ma che non necessita di una riformulazione integrale. Sottolinea che l'obiettivo della riforma non è soltanto quello di ridurre i costi, ma di semplificare sia i vari livelli istituzionali della Repubblica, sia il procedimento legislativo, introducendo nuovi strumenti normativi e rafforzandone altri. Relativamente alla quantificazione della Ragioneria generale dello Stato ricordata dal collega D'Ambrosio, osserva che il Governo la condivide e ricorda che la valutazione dell'Esecutivo relativa ai costi era una valutazione complessiva, non riguardante pertanto solo i risparmi ottenuti dall'eventuale riforma del Senato.

Relativamente al CNEL, evidenzia che anche in questo caso i dati della Ragioneria generale dello Stato sono corretti e segnala che il Governo valuterà gli emendamenti presentati al disegno di legge di stabilità che riducono ulteriormente le funzioni spettanti al CNEL al fine di verificare gli effettivi risparmi conseguibili.

Nel rilevare che il confronto sui singoli temi oggetto della riforma si svolgerà soprattutto nella fase dell'esame degli emendamenti, auspica che il lavoro della Commissione prosegua con uno spirito costruttivo, come è avvenuto anche in seno all'Assemblea costituente dove, partendo da posizioni politiche diverse, si addivenne a elevate mediazioni politiche frutto del lavoro di tutte le componenti del Paese anche, quindi, dei più giovani. Si augura, infine, che il testo che risulterà dall'esame della Commissione possa costituire un documento di ampio respiro destinato a durare nel tempo.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, propone, anche a nome del relatore on. Fiano, di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo del disegno di legge costituzionale n. 2613 Governo, approvato dal Senato.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo del disegno di legge costituzionale n. 2613 Governo, approvato dal Senato.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che, essendone stata fatta richiesta da parte del prescritto numero di componenti della Commissione, ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 4, del Regolamento, il testo del disegno di legge costituzionale n. 2613, approvato dal Senato della Repubblica, recante « Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione », e testé adottato come testo base dalla Commissione per il seguito dell'esame, sarà trasmesso al Comitato per

la legislazione, al fine dell'espressione del proprio parere.

Dopo aver ricordato, quindi, che il termine per la presentazione di emendamenti al testo base è fissato alle ore 12 di lunedì 24 novembre, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 novembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 16.45.

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

Nuovo testo C. 2660, approvato dal Senato.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella odierna seduta antimeridiana.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, integra l'illustrazione dei contenuti del provvedimento in esame alla luce delle modifiche apportate dalla Commissione di merito.

Osserva che nel corso dell'esame in sede referente sono state apportate numerose modifiche al testo trasmesso dal Senato.

Le modifiche più significative hanno riguardato i criteri di delega in materia di ammortizzatori sociali e politiche attive, di

forme contrattuali flessibili, di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e di pari opportunità.

Per quanto concerne la delega in materia di ammortizzatori sociali è stato previsto, in primo luogo, che l'impossibilità di concedere integrazioni salariali in caso di cessazione dell'attività aziendale o di un ramo di essa valga solo nel caso in cui la cessazione sia definitiva; inoltre è stato specificato che i meccanismi standardizzati per la concessione di ammortizzatori sociali debbano essere definiti a livello nazionale.

Per quanto riguarda la delega per la razionalizzazione degli incentivi per l'autoimprenditorialità, è stata introdotta la possibilità di acquisizione delle imprese in crisi da parte dei dipendenti.

Con riferimento alle politiche attive, è stato in primo luogo stabilito che l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'occupazione non debba avvenire, necessariamente, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999 (che delinea procedure di costituzione, compiti generali e modalità di funzionamento delle agenzie); inoltre, sono stati puntualizzati alcuni criteri di delega al fine di valorizzare l'integrazione tra politiche attive e passive, nonché le sinergie tra operatori pubblici e privati.

Per quanto concerne il riordino delle procedure per il collocamento obbligatorio dei disabili, è stata più puntualmente specificata l'esigenza di promuoverne l'inserimento sociale e di valorizzarne le competenze professionali.

Con riferimento al riordino delle forme contrattuali, la modifica di maggiore rilievo ha riguardato la disciplina dei licenziamenti illegittimi nell'ambito del nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio. A tal fine, in particolare, la possibilità di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (ferma restando la disciplina vigente per i licenziamenti nulli e discriminatori, a fronte dei quali la reintegra è sempre ammessa) è stata esclusa per i licenziamenti economici, mentre per

quanto riguarda i licenziamenti disciplinari ingiustificati è stata limitata a « specifiche fattispecie ».

Per quanto riguarda le forme contrattuali flessibili è stato di fatto previsto, nell'ambito dell'attività di riordino, il superamento delle collaborazioni coordinate e continuative.

Con riferimento ai controlli a distanza sui lavoratori, è stato specificato che la revisione della disciplina vigente riguarda unicamente i controlli sugli impianti e sugli strumenti di lavoro.

È stato introdotto un nuovo criterio di delega per il rafforzamento degli strumenti volti a favorire l'alternanza tra scuola e lavoro.

Per quanto riguarda la delega in materia di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, è stata prevista l'introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere; inoltre, è stata prevista la semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel lavoro, con il riordino delle procedure connesse alla promozione di azioni positive di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ferme restando le funzioni in materia di parità e pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Infine, è stato previsto che la legge e i decreti delegati entrino in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione in *Gazzetta ufficiale* e che gli effetti degli interventi normativi adottati in attuazione della delega siano oggetto di un monitoraggio permanente, da realizzare, senza nuovi o maggiori oneri, nell'ambito del sistema di monitoraggio previsto (e già attivato) dalla legge n. 92 del 2012 (la cosiddetta legge Fornero di riforma del mercato del lavoro).

Formula quindi una proposta di parere con osservazioni (*vedi allegato 8*).

Danilo TONINELLI (M5S) chiede al Presidente una sospensione congrua della

seduta per poter esaminare il parere su un provvedimento di così grande rilevanza.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha stabilito che il parere alla XI Commissione sarebbe stato reso nella seduta odierna e chiede al collega Toninelli quanto tempo ritenga sia necessario per poter valutare il parere.

Alfredo D'ATTORRE (PD), nel concordare con le osservazioni formulate dal presidente, propone di inserire un'ulteriore osservazione con riferimento alla nuova lettera c) del comma 7 del testo della Commissione che introduce una nuova disciplina dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Si tratta di una soluzione, di cui non discute il valore politico, raggiunta nella Commissione di merito dopo una lunga discussione. Si chiede, però, se l'introduzione di due forme di tutela diverse a seconda del momento dell'assunzione, possa essere conforme al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

Propone, quindi, di chiedere alla Commissione di merito di valutare la sussistenza di tale conformità.

Emanuele FIANO (PD) prima di tutto rileva che l'osservazione proposta dal collega D'Attorre sia attenta ed anche raffinata su un piano intellettuale. Non riscontra però la stessa esigenza di valutazione prospettata dal collega D'Attorre su un testo molto modificativo rispetto a quello uscito dal Senato e che è frutto di una lunga discussione.

Ritiene che non sussista sul punto un *vulnus* costituzionale precisando che, se ci fosse stato anche solo un dubbio su profili di legittimità costituzionale del testo approvato dalla Commissione Lavoro, il gruppo del partito democratico avrebbe assunto un altro orientamento.

Si dichiara favorevole alle osservazioni proposte dal presidente.

Danilo TONINELLI (M5S) concorda con quanto osservato dal collega D'At-

torre. Modificando la sua prima richiesta, chiede al presidente di dare tempo alla presidenza medesima e alla Commissione di valutare la portata dell'osservazione proposta, per evitare di votare un parere che non segnali un profilo di illegittimità costituzionale del testo.

Alfredo D'ATTORRE (PD) precisa che la sua osservazione non attiene al merito e rileva che la formulazione raggiunta sia molto migliorativa del testo e che sia frutto di un'opera tesa anche a salvaguardare le prerogative del Parlamento.

Francesco SANNA (PD), rileva come sia complesso sostenere un'osservazione come quella proposta dal collega D'Attorre, fondata sul richiamo all'articolo 3 della Costituzione. Tale osservazione si dovrebbe poi estendere a tutta la delega, ad iniziare dalla lettera *b*) del medesimo comma 7, dato che si delineano anche lì forme differenziate di trattamento. Anche se di maggior favore.

Ricorda che la giurisprudenza costituzionale ha sempre interpretato l'articolo 3 secondo il principio di ragionevolezza, anche al fine di evitare che il legislatore sia impossibilitato a fare riforme.

Andrea GIORGIS (PD), dopo aver definito insuperabile l'osservazione formulata dal deputato Sanna, per cui il principio di uguaglianza, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale, presuppone che situazioni diverse debbano essere disciplinate in modo differente, fa presente che nel caso di specie, sollevato dal deputato D'Attorre, il tema concerne il rapporto che intercorre tra lavoratori e datori di lavoro in ordine alle garanzie di stabilità. Al riguardo, ricorda che, a partire dallo Statuto dei lavoratori, è stato stabilito che il lavoratore non può essere licenziato senza giusta causa.

Osserva, quindi, che, con la delega in esame, si tende al superamento di tale disciplina solo per alcuni lavoratori, che saranno assunti dopo l'approvazione dei decreti delegati. In proposito, rileva che in tal modo si pone il problema di una

normativa che contempla diverse garanzie di stabilità nei confronti di lavoratori che svolgono la stessa attività, sulla base del medesimo contratto. Ritiene, quindi, che sarebbe opportuno compiere una scelta netta, nel senso di estendere, anche gradualmente, la nuova disciplina a tutti i lavoratori che si trovano nella medesima situazione o, al contrario, di non introdurla per nessuno.

Giovanni CUPERLO (PD), dopo aver precisato di riconoscere e di apprezzare l'intenso e approfondito lavoro svolto presso l'XI Commissione sul provvedimento in oggetto, chiede al relatore di valutare la questione posta dal deputato D'Attorre relativamente al contenuto della lettera *c*) del comma 7 del testo in esame in quanto si potrebbe porre il problema di violare il criterio di ragionevolezza nel prevedere tutele diverse, in relazione all'anzianità di servizio, nei confronti di una stessa tipologia contrattuale.

Emanuele FIANO (PD) fa presente che già allo stato attuale la disciplina lavoristica contempla divaricazioni tra lavoratori appartenenti alla medesima categoria contrattuale, sulla base dell'anzianità di servizio.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, evidenzia preliminarmente che occorre tenere conto della differenza, riconosciuta sia dalla dottrina – cita, in particolare, la professoressa Cartabia – sia dalla giurisprudenza costituzionale, tra principio di uguaglianza e principio di ragionevolezza. Precisa, quindi, che nel caso in questione occorre valutare l'osservazione formulata dal deputato D'Attorre sulla base del principio di ragionevolezza. Ciò premesso, ritiene che nel caso di specie non sussista un'evidente violazione di tale principio, per cui, se legittimamente possono essere mosse delle critiche sul merito della richiamata lettera *c*) del comma 7, non sussistono, invece, gli estremi per una censura sul piano della legittimità costituzionale di tale disposizione.

Pone, pertanto, in votazione la proposta di parere precedentemente illustrata.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) dichiara che il suo gruppo non parteciperà alla votazione, analogamente alla scelta effettuata presso la Commissione Lavoro.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, favorevole con osservazioni.

La seduta termina alle 17.30.

ALLEGATO 1

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione (C. 1803 Beni).

EMENDAMENTI

ART. 2.

Al comma 2, sostituire le parole da: il Ministro fino a: gli enti territoriali con le seguenti: le istituzioni della Repubblica.

- 2. 1.** Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

(Approvato)

ALLEGATO 2

Revisione della parte seconda della Costituzione (C. 8 cost. d'iniziativa popolare, C. 14 cost. d'iniziativa popolare, C. 21 cost. Vignali, C. 32 cost. Cirielli, C. 33 cost. Cirielli, C. 34 cost. Cirielli, C. 148 cost. Causi, C. 177 cost. Picicchio, C. 178 cost. Picicchio, C. 179 cost. Picicchio, C. 180 cost. Picicchio, C. 243 cost. Giachetti, C. 284 cost. Francesco Sanna, C. 355 cost. Lenzi, C. 379 cost. Bressa C. 398 cost. Caparini, C. 399 cost. Caparini, C. 466 cost. Vaccaro C. 568 cost. Laffranco, C. 579 cost. Palmizio, C. 580 cost. Palmizio, C. 581 cost. Palmizio, C. 582 cost. Palmizio, C. 757 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 758 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 839 cost. La Russa, C. 861 cost. Abrignani, C. 939 cost. Toninelli, C. 1002 cost. Gianluca Pini, C. 1319 cost. Giorgia Meloni, C. 1439 cost. Migliore, C. 1543 cost. Governo, C. 1660 cost. Bonafede, C. 1706 cost. Pierdomenico Martino, C. 1748 cost. Brambilla, C. 1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 1953 cost. Cirielli, C. 2051 cost. Valiante, C. 2147 cost. Quaranta, C. 2221 cost. Lacquaniti, C. 2227 cost. Civati, C. 2293 cost. Bossi, C. 2329 cost. Lauricella, C. 2338 cost. Dadone, C. 2378 cost. Giorgis, C. 2402 cost. La Russa, C. 2423 cost. Rubinato, C. 2458 cost. Matteo Bragantini, C. 2462 cost. Civati, C. 2499 cost. Francesco Sanna, C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato).

**ULTERIORI ELEMENTI INFORMATIVI FORNITI DAL GOVERNO, AI
SENSI DELL'ARTICOLO 79, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

È stata esaminata la nota a firma del Capo di Gabinetto del Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, relativa al provvedimento indicato in oggetto, trasmessa da codesto Ufficio legislativo con missiva n. 1-6181 del 20 ottobre 2014.

Nella stessa vengono chiesti, in particolare, elementi informativi relativi all'impatto economico del disegno di legge in esame in termini di risparmi per la finanza pubblica.

Al riguardo, per quanto di specifica competenza, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 2 modifica l'articolo 57 della Costituzione prevedendo, tra l'altro, la riduzione del numero dei componenti del Senato (esclusi quelli nominati dal Presidente della Repubblica) da 315 a 95. L'articolo 9, inoltre, modifica l'articolo 69 della Costituzione, limitando l'attribuzione dell'indennità ivi prevista (pari a 10.385 euro mensili pro-capite) solo ai componenti della Camera dei deputati.

La minore spesa conseguente a dette disposizioni è stimabile in circa 49 milioni di euro annui. In particolare, dall'abolizione dell' indennità parlamentare per i senatori prevista dall'articolo 9 deriverebbe un risparmio di circa 40 milioni di euro; dalla riduzione dei senatori prevista dall'articolo 2, con relativa cessazione della corresponsione della diaria mensile (pari a 3500 euro mensili pro-capite), deriverebbe un risparmio di circa 9 milioni di euro.

Circa la stima dei risparmi di spesa che deriverebbero alla finanza pubblica dalla soppressione delle Province prevista dall'articolo 28, si segnala che gli stessi non sono allo stato quantificabili. È da evidenziare, infatti, che la legge 7 aprile 2014, n. 56 prevede il riordino del comparto, con l'avvio di un processo di individuazione delle funzioni attualmente svolte dalle Province, diverse da quelle che il legislatore individua quali fondamentali, per la loro riallocazione ai livelli di governo che ne possano assicurare lo svolgimento con si-

gnificative economie di spesa. Pertanto, i risparmi di spesa in questione potranno essere quantificati solo a completa attuazione della citata legge n. 56 del 2014.

Con riferimento ai possibili risparmi derivanti dall'articolo 34 che intende fissare l'indennità dei consiglieri regionali pari a quella prevista per i sindaci dei Comuni capoluogo di Regione (attualmente pari a 7.018,65 euro) e dall'articolo 39, comma 2, concernente l'abolizione di rimborsi o analoghi trasferimenti monetari in favore dei gruppi politici presenti nei Consigli regionali, si rappresenta di non disporre di elementi utili da fornire in merito.

Con riguardo, infine, alla prevista soppressione del Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) contenuta nell'articolo 39, comma 1, si fa presente che essa produrrebbe risparmi ulteriori pari a 8,7 milioni di euro, rispetto a quelli già previsti ed indicati nella relazione tecnica del disegno di legge di stabilità 2015 (articolo 25, comma 2) pari a euro 10.019.227 annui.

Con la nota in riferimento sono state chieste una serie di valutazioni in ordine al disegno di legge recante « Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione.

In particolare, sono stati richiesti i dati relativi all'impatto economico in termini di risparmi per la finanza pubblica, compresi quelli relativi al contenzioso, nonché i dati tecnici che attestano l'opportunità di procedere al nuovo riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni.

Al riguardo, nel rinviare alle valutazioni del competente Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche in ordine alla fornitura di specifici dati, vale la pena sottolineare che la scelta di ricondurre alla potestà legislativa esclusiva dello Stato – individuata nell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione – la materia del « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario » attual-

mente attribuita dal terzo comma dello stesso articolo alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni – è stata fondamentalmente dettata dalla necessità di offrire chiarezza in ordine alle attribuzioni di alcune materie e funzioni e di superare le numerose criticità che hanno determinato un incremento esponenziale del contenzioso costituzionale.

Tra l'altro, nello specifico campo, il disegno di legge in esame ha fatto tesoro della consolidata giurisprudenza costituzionale che, nell'ottica del rispetto sia dei vincoli di finanza pubblica derivanti anche da impegni internazionali e sia dei principi dell'unità giuridica ed economica dello Stato e della tutela dell'interesse nazionale, ha ritenuto legittime le norme che, per esigenze di coordinamento finanziario, imponevano vincoli alle politiche di bilancio delle regioni, precisando che le stesse non possono considerarsi una irragionevole limitazione dell'autonomia finanziaria regionale (Cfr. da ultimo: Corte costituzionale sentenza n. 23 del 13 febbraio 2014 (1)).

Infine, occorre riflettere sulla circostanza che il processo di modificazione della Costituzione si caratterizza per il fatto che l'attribuzione allo Stato della competenza esclusiva in materia di « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », viene temperata, nel futuro assetto delle competenze legislative, dalla necessità di salvaguardare l'autonomia finanziaria degli enti territoriali. Ed invero, il nuovo Senato è individuato come il fulcro attorno al quale ruota la composizione preventiva degli interessi statali e regionali, finalizzata a scongiurare il rischio di contenzioso costituzionale.

(1) La Corte sostiene che: « in quest'ottica, "possono essere ricondotti nell'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica 'norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, che per sua natura eccede le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali' (sentenza n. 237 del 2009 e già sentenza n. 417 del 2005)" (sentenza n. 52 del 2010) »

ALLEGATO 3

5-04063 Dadone e Cozzolino: Sull'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Dadone lamenta, con riferimento all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, la mancata nomina del Consiglio direttivo e l'omessa predisposizione della relazione programmatica e di quella semestrale. Chiede, pertanto, al Governo le iniziative che intende assumere per rendere più efficace l'azione dell'ente.

Rappresento che il rinnovo del *Consiglio direttivo* ha avuto un iter complesso che ha scontato nella fase iniziale la transizione tra il precedente Governo e quello in carica. Attualmente il Governo, fermo nell'esigenza del rispetto del principio della parità di genere, ormai consolidato in sede di composizione degli organi di amministrazione, sta concludendo l'acquisizione, da parte dei dicasteri interessati, delle designazioni dei componenti del collegio in accordo con il predetto principio.

Con l'insediamento del nuovo Consiglio, sarà possibile procedere con immediatezza all'approvazione della relazione programmatica già predisposta dagli uffici dell'Agenzia.

Per quanto concerne la mancata redazione della relazione semestrale va detto che, sin dall'istituzione dell'Agenzia, risalente al 2010, tale documento è stato elaborato annualmente, in quanto è stato ritenuto che tale diversa cadenza consentisse di rappresentare meglio le dinamiche, in continua evoluzione, dell'azione amministrativa dell'ente.

La prossima relazione, concernente l'attività per l'anno 2013, sarà trasmessa ai Ministeri dell'interno e della giustizia e pubblicata entro il mese corrente.

Va rilevato che la criticità del ritardo della nomina del consiglio direttivo, comunque in via di risoluzione, non ha paralizzato l'attività dell'Agenzia.

A titolo esemplificativo, evidenzio che lo scorso 29 ottobre sono stati consegnati ben 530 immobili, per un valore complessivo di oltre 100 milioni di euro, ubicati nella province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani. Inoltre, alla recente riapertura del centro commerciale « Belicittà » a Castelvetro seguirà a breve quella di ben 32 supermercati, tutti facenti capo alla nota confisca Grigoli.

Quanto allo specifico quesito posto dall'onorevole interrogante, rappresento che lo scorso 29 agosto il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge diretto – tra l'altro – a rilanciare la funzionalità dell'Agenzia.

Le misure previste si articolano su due livelli, il primo dei quali corrisponde ad un' incisiva riorganizzazione della *governance*.

In particolare, sarà operata la riduzione delle sue sedi, con il mantenimento di quella principale a Reggio Calabria e di una sola sede secondaria a Roma.

Al fine di favorire un'efficiente interlocuzione con i vari soggetti interessati alla complessa tematica della gestione dei beni, è prevista l'istituzione di un Comitato consultivo aperto a rappresentanti dell'associazionismo e delle autonomie.

Specifiche misure sono poi indirizzate al potenziamento della dotazione organica, che passerà dalle attuali 30 a 60 unità, con la previsione per il personale di requisiti di professionalità in materia di gestione e valorizzazione dei processi aziendali e patrimoniali. L'Agenzia potrà contare così su risorse di pregio, capaci di interloquire con il mondo produttivo con la necessaria competenza, nonché di offrire, fin dalla fase del sequestro del bene, ogni utile contributo e la necessaria assistenza ai giudici delegati e agli amministratori giudiziari.

Completa tale quadro innovativo il rafforzamento delle sinergie tra Agenzia e Prefetture. In questo senso i nuclei di supporto già esistenti presso ciascuna pre-

fettura sono stati potenziati, in modo da renderli funzionali a tutte quelle attività di conservazione dell'integrità e liberazione dei beni sequestrati e confiscati, presupposto indispensabile per il loro riutilizzo.

Il provvedimento contiene, inoltre, misure finalizzate al miglioramento della gestione dei beni sequestrati e confiscati, quali l'introduzione di nuovi criteri di trasparenza e rotazione per la nomina degli amministratori giudiziari nonché l'ampliamento delle possibilità di destinazione dei beni confiscati. Infatti, gli immobili potranno essere assegnati agli enti locali non solo per lo svolgimento di attività istituzionali o sociali, ma anche economiche.

ALLEGATO 4

5-04064 Gigli: Iniziative per dotare le forze dell'ordine di strumenti di deterrenza.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Gigli chiede al Governo la promozione di iniziative, anche normative, al fine di dotare le Forze di polizia di strumenti in grado di assicurare una efficace deterrenza.

Voglio premettere che il mantenimento dell'ordine e della sicurezza durante le pubbliche manifestazioni costituisce uno degli impegni più delicati per le Forze di polizia, che agiscono attraverso sperimentati moduli operativi, consistenti, oltre che nell'attivazione in via preventiva di opportuni canali informativi, nella predisposizione *in loco* di accurati servizi di ordine pubblico commisurati al livello di rischio atteso.

Tali moduli tendono sempre più a privilegiare il dialogo e la mediazione con i promotori e gli organizzatori delle iniziative in modo da relegare a *extrema ratio* la necessità di interventi coattivi.

In tal senso è in corso di adozione un nuovo regolamento di istruzioni operative per i servizi di ordine pubblico, riferite ai vari scenari, dando un'attenzione partico-

lare all'interazione consapevole e responsabile tra l'operatore di polizia e il cittadino.

In tale contesto, l'uso di nuovi strumenti di deterrenza da parte delle Forze di polizia deve essere considerato un rimedio estremo per fronteggiare situazioni non altrimenti gestibili, allorquando ogni tentativo di mediazione o dissuasione verbale sia fallito.

Ulteriori iniziative intraprese sono finalizzate a dotare le forze dell'ordine di nuovi strumenti tecnologici. In particolare, si prevede l'utilizzazione, già oggi in fase sperimentale, di video-camere indossate sulla divisa per la ripresa delle attività svolte in servizi di ordine pubblico.

Altre ipotesi di modifiche normative sono allo studio. In tale sede sarà presa in esame anche l'opportunità e la praticabilità sotto il profilo dei principi costituzionali dell'introduzione della misura ipotizzata dall'onorevole Gigli, cioè l'estensione a tutti i tipi di manifestazioni pubbliche dell'istituto del cosiddetto arresto differito.

ALLEGATO 5

5-04065 Invernizzi e Bragantini: Dati relativi al numero dei nomadi e dei campi allestiti per ospitarli.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Invernizzi chiede al Governo di conoscere i dati relativi al numero degli appartenenti alle comunità dei rom sinti e caminanti presenti nel nostro paese, nonché una serie di notizie relativi ai campi allestiti per ospitarli.

Premetto che la stima della consistenza numerica delle predette popolazioni presenta tradizionalmente delle criticità legate soprattutto alla mancanza di un censimento ufficiale che tra l'altro implicherebbe una valutazione relativa a dati sensibili quali l'origine etnica. Un ulteriore aspetto problematico a tali fini è costituito dal fatto che i rom e i sinti non sono un gruppo omogeneo né per cultura né per provenienza, avendo inoltre uno *status* giuridico diverso a seconda che siano cittadini italiani, comunitari o non comunitari, titolari di forme di protezione internazionale ovvero apolidi.

Secondo rilevazioni non ufficiali tuttavia il numero delle persone appartenenti alle predette minoranze si attesterebbe intorno alle 170.000 unità.

Analoghe criticità si riscontrano anche nella rilevazione del numero complessivo dei campi autorizzati e degli insediamenti abusivi nonché delle persone ivi presenti.

Rilevo, in ogni caso, che tali dati e altre informazioni concernenti il *modus vivendi* dei rom e dei sinti e dei caminanti (condizioni sanitarie, lavorative e scolastiche) sono reperibili tramite le istituzioni locali.

In merito alle azioni intraprese dal Governo, ricordo che nel 2012, in ossequio alla normativa internazionale di non discriminazione e di tutela delle minoranze, è stata

adottata una Strategia nazionale di inclusione delle comunità rom sinti e caminanti.

Per l'attuazione della Strategia, prevista fino al 2020, sono stati istituiti presso l'Ufficio nazionale anti discriminazioni razziali (UNAR) una cabina di regia permanente e quattro tavoli di lavoro sulla base degli assi di intervento prioritari relativi ai settori dell'abitazione, istruzione, lavoro e salute, coordinati dalle Amministrazioni di riferimento.

Nell'ambito di tale strategia, proprio al fine di avere una visione unitaria e più completa della presenza delle predette minoranze sul territorio, è stato costituito presso l'UNAR un apposito gruppo di lavoro finalizzato al superamento del *gap* informativo e statistico esistente, che coinvolge le amministrazioni interessate, l'Anci e l'Istat e i rappresentanti delle stesse comunità.

In particolare il gruppo di lavoro ha avviato una sperimentazione a livello nazionale per la progettazione di un sistema informativo pilota per il monitoraggio dell'integrazione sociale e per la mappatura degli insediamenti regolari e spontanei delle popolazioni rom, sinti e caminanti.

Nel corso del 2014 si è proceduto ad una rilevazione e georeferenziazione degli insediamenti, autorizzati e spontanei, presenti in tutti i comuni con più di 15.000 abitanti, per un totale di 736 comuni.

L'indagine è in corso e a conclusione della medesima, prevista per il luglio 2015, sarà possibile elaborare i dati raccolti e avere, di conseguenza, un quadro più completo in riferimento alle presenze e agli insediamenti delle predette comunità.

ALLEGATO 6

5-04066 Quaranta ed altri: Iniziative per accertare eventuali responsabilità per i fatti avvenuti durante il G8 di Genova.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Quaranta, unitamente ad altri deputati, chiede al Ministro dell'interno l'istituzione di una commissione di inchiesta ministeriale volta ad accertare le responsabilità politiche di chi ricopriva ruoli apicali durante il G8 di Genova del 2001.

Le posizioni dei singoli funzionari dell'Amministrazione dell'interno coinvolti a vario titolo nei fatti del G8 di Genova sono state oggetto di procedimenti sia penali che disciplinari.

Tutti i procedimenti penali nei confronti di appartenenti alla Polizia di Stato si sono conclusi e ad essi ha fatto seguito l'adozione dei provvedimenti di esecuzione delle pene accessorie, nonché l'applicazione di sanzioni disciplinari.

Alla luce delle iniziative, anche di quelle assunte a suo tempo dall'Amministrazione, appare problematico individuare quali altri spazi di accertamento potrebbero residuare in capo ad un'apposita commissione di inchiesta ministeriale,

posto che i profili di responsabilità dei funzionari coinvolti sono, come si diceva, già ampiamente definiti.

Va, inoltre, considerata la circostanza che molti di quei funzionari interessati alla vicenda non fanno più parte dell'Amministrazione dell'interno, essendone usciti, alcuni anche da tempo, per varie ragioni.

Riguardo, invece, agli aspetti politici, e all'accertamento delle relative responsabilità, non può non ricordarsi come non siano mancate iniziative di questo tenore, che non hanno tuttavia mirato a costituire organi ministeriali d'inchiesta, quanto a sollecitare il coinvolgimento delle Camere.

Ciò è accaduto nella XIV legislatura, allorché venne istituito un Comitato paritetico perché svolgesse sui fatti di Genova un'indagine conoscitiva, e, più tardi, nella XVI legislatura, in cui la proposta di legge relativa all'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta venne esaminata ma non approvata.

ALLEGATO 7

5-04062 Fiano: Iniziative sulle sanzioni per esternazioni xenofobe e razziste da parte di persone che ricoprono incarichi pubblici.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Fiano pone all'attenzione del Governo le espressioni di istigazione all'odio nei confronti dell'etnia rom comparse sulle pagine facebook di un consigliere del comune di Motta Visconti in provincia di Milano.

Chiede, pertanto, l'adozione di iniziative normative volte a rafforzare il sistema sanzionatorio nei riguardi di pubblici funzionari e amministratori che si rendano responsabili di esternazioni razziste.

Effettivamente il 21 settembre scorso il citato consigliere ha pubblicato sulle pagine di facebook alcune frasi offensive che, secondo i Carabinieri del locale Comando, possono essere fatte risalire a un tentativo di furto avvenuto il giorno prima in una villetta confinante con l'abitazione del consigliere medesimo. Frasi dello stesso tenore sono comparse anche successivamente, in particolare nelle giornate del 29 settembre e del 29 ottobre.

Informo che sui fatti sopra riportati risulta iscritto presso la Procura della Repubblica di Roma un procedimento penale, al momento a carico di ignoti, per il reato di cui all'articolo 3 della legge n. 645

del 1975, che ha ratificato la convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale.

A parte gli aspetti penali della vicenda, rilevo che l'ordinamento amministrativo contempla l'adozione di provvedimenti di rigore nei confronti di titolari di cariche elettive.

Tale previsione è tuttavia limitata a fattispecie circoscritte che non sembrano ricorrere nel caso in esame.

Infatti, l'allontanamento, anche temporaneo, dell'amministratore pubblico, nel nostro sistema, sembra essere legato a gravi manchevolezze connesse all'esercizio del *munus* pubblico, mentre nel caso in esame il comportamento, per quanto palesemente disdicevole, del consigliere comunale non appare presentare tale specifica connessione.

Su un diverso piano, cioè quello dell'applicazione della legge Severino e del decreto attuativo relativo alla sospensione e decadenza degli amministratori locali, occorrerà attendere, come è noto, l'esito del procedimento penale per verificare se si siano concretizzati i presupposti per le misure, cautelari e definitive, previste dal decreto attuativo 235 del 2012.

ALLEGATO 8

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (Nuovo testo C. 2660, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge del Governo C. 2660, approvato dal Senato, recante « Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro »;

considerato che il provvedimento è riconducibile principalmente alle materie « ordinamento civile e previdenza sociale », di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l)* e *o)*, della Costituzione, nonché alla materia « tutela e sicurezza del lavoro », di competenza concorrente tra Stato e regioni *ex* articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

ricordato che la giurisprudenza costituzionale ha in varie occasioni affrontato il tema delle leggi di delega in relazione a quanto previsto dall'articolo 76 della Costituzione, che ammette la delega dell'esercizio della funzione legislativa al Governo solo « con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti »;

evidenziato, al riguardo, che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, la determinazione dei « principi e criteri direttivi » non è finalizzata ad eli-

minare ogni discrezionalità nell'esercizio della delega, ma soltanto a circoscriverla; le norme deleganti debbono essere comunque idonee ad indirizzare concretamente ed efficacemente l'attività normativa del Governo, non potendo esaurirsi in mere enunciazioni di finalità né in disposizioni talmente generiche da essere riferibili a materie vastissime ed eterogenee (sentenza n. 156/1987);

rilevato che, nella sentenza n. 224 del 1990, la Corte costituzionale ha sancito che i « principi e criteri direttivi » presentano nella prassi una fenomenologia estremamente variegata, che oscilla da ipotesi in cui la legge delega pone finalità dai confini molto ampi e sostanzialmente lasciate alla determinazione del legislatore delegato a ipotesi in cui la stessa legge fissa principi » a basso livello di astrattezza, finalità specifiche, indirizzi determinati e misure di coordinamento definite o, addirittura, pone principi inestricabilmente frammisti a norme di dettaglio disciplinatrici della materia o a norme concretamente attributive di precise competenze;

osservato che la Corte costituzionale ha da tempo riconosciuto, e confermato nella sentenza n. 98 del 2008, che « la varietà delle materie riguardo alle quali si può ricorrere alla delega legislativa comporta che neppure è possibile enucleare una nozione rigida valevole per tutte le ipotesi di « principi e criteri direttivi »,

quindi « il Parlamento, approvando una legge di delegazione, non è certo tenuto a rispettare regole metodologicamente rigorose » (sentenze nn. 340 del 2007; n. 250 del 1991);

osservato, altresì, che la considerazione per cui « il livello di specificazione dei principi e criteri direttivi può in concreto essere diverso da caso a caso, anche in relazione alle caratteristiche della materia e della disciplina su cui la legge delegata incide » (così ancora ordinanza n. 134 del 2003) non ha peraltro impedito alla Corte, in varie occasioni, di sollecitare una maggiore precisione da parte del legislatore delegante (ordinanza n. 134 del 2003, sentenza n. 53 del 1997, sentenza n. 49 del 1999);

ricordato che la Corte ha ammesso, poi, che i principi e criteri direttivi possano essere ricavati per implicito (sentenza n. 48 del 1986) o essere enucleati, nel silenzio della legge delega, *per relationem* (ossia ricavati dalla normativa vigente: sentenze nn. 156 del 1987, 87 del 1989, 126 del 1996 e 383 del 1998);

rilevato che il comma 7, lettera *a*), delega il Governo ad « individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali »; il comma 9, lettera *a*), delega il Governo alla « ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici »; il comma 9, lettera *g*), delega il Governo alla « ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi obbligatori e parentali, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche tenuto conto della

funzionalità organizzativa all'interno delle imprese »;

evidenziato, riguardo alle predette disposizioni di delega, che non appare chiara l'effettiva portata della delega stessa, anche alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale, facendo il testo riferimento ad attività di tipo ricognitivo e di analisi quali presupposti di un eventuale intervento normativo;

rilevato che alcune disposizioni, previste ai fini delle deleghe stabilite dai commi 3 e 4 dell'articolo 1, riguardano le politiche attive del lavoro, l'istruzione e la formazione professionale ed il lavoro, intervenendo su ambiti rispetto ai quali dovranno essere assicurate forme di coinvolgimento delle regioni;

preso atto, in proposito, che il comma 3 prevede che il decreto legislativo sia adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e che, tra i criteri di delega recati dal comma 4, è stabilita l'istituzione di un'Agenzia nazionale per l'occupazione partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministeri del lavoro e delle politiche sociali;

evidenziata, peraltro, l'opportunità di specificare maggiormente come si concretizzi la « partecipazione » dello Stato, delle regioni e delle province autonome nella citata Agenzia, specificando, in particolare, se si intende fare riferimento alle agenzie già previste nell'ordinamento dall'articolo 8 del decreto legislativo 300 del 1999, che le definisce strutture che « svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici, e che operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali » ovvero se si intenda configurare una partecipazione « azionaria » da parte di tali soggetti, che dovrebbe allora richiedere

una diversa qualificazione giuridica dell'istituendo organismo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito – con particolare riguardo alle richiamate previsioni dei comma 7, lettera *a*), e 9,

lettere *a*) e *g*), – l'effettiva portata delle disposizioni di delega, facendo il testo riferimento ad attività di tipo ricognitivo e di analisi quali presupposti di un eventuale intervento normativo;

all'articolo 1, comma 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare maggiormente come si concretizzi la « partecipazione » dello Stato, delle regioni e delle province autonome alla Agenzia nazionale per l'occupazione.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista. Atto n. 113 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni*) 46

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 57

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. C. 2660 Governo, approvato dal Senato (*Parere alla XI Commissione*) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 47

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 61

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato. C. 2428 Carlo Galli (*Parere alla IV Commissione*) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 47

Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale. C. 1899 Pisano (*Parere alla VI Commissione*) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 48

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010. C. 2575 Governo (*Parere alla III Commissione*) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 48

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012. C. 2425 Governo (*Parere alla III Commissione*) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 49

SEDE REFERENTE:

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. C. 189 Pisicchio, C. 276 Bressa, C. 588 Migliore, C. 979 Gozi, C. 1499 Marazziti e C. 2168, approvata dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 49

Disposizioni in materia di azione di classe. C. 1335 Bonafede (*Esame e rinvio*) 49

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (*Rinvio del seguito dell'esame*) 55

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 55

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2150 Ferranti, recanti modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati, di Glauco Giostra, ordinario di procedura penale presso l'Università La Sapienza di Roma, di Tullio Padovani, ordinario di diritto penale presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa e di rappresentanti dell'Unione Camere penali italiane (*Svolgimento e conclusione*) 56

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 novembre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 11.40.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista.

Atto n. 113.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 13 novembre 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la relatrice ha presentato una ulteriore nuova proposta di parere (*vedi allegato 1*). Ricorda che il gruppo del MoVimento 5 Stelle ha presentato una proposta alternativa di parere (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 12 novembre 2014*).

Sofia AMODDIO (PD), *relatore*, illustra l'ulteriore nuova proposta di parere, che contiene una sintesi definitiva dei rilievi emersi nel corso delle audizioni e delle sedute.

Alfonso BONAFEDE (M5S) ribadisce la contrarietà del proprio gruppo alla normativa che è alla base del provvedimento in esame. Pur apprezzando gli sforzi compiuti dalla relatrice, che ha accolto molti

dei rilievi del MoVimento 5 Stelle, preannuncia il voto contrario sulla ulteriore nuova proposta di parere della relatrice ed insiste per l'approvazione della proposta alternativa di parere presentata dal proprio gruppo. Sottolinea, in particolare, come sia ancora eccessivo il parametro numerico, anche se sostanzialmente ridotto a 20 incarichi all'anno, per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di specializzazione, e come tale parametro finisca per assecondare un'eccessiva concentrazione di corsi di formazione a pagamento gestiti da pochi soggetti. Dichiarò, inoltre, di non condividere la suddivisione in aree di specializzazione contenuta nella tabella A, ritenendo, in particolare, gravemente discriminatorio non avere previsto un frazionamento delle discipline che afferiscono al diritto penale.

Alfredo BAZOLI (PD) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto, ritenendo che quest'ultima proposta di parere sia molto equilibrata e condivisibile.

Sofia AMODDIO (PD), *relatrice*, ringrazia i colleghi per la collaborazione fornita, sottolineando come il dialogo con i colleghi del M5S sia stato particolarmente fruttuoso, ritenendo molti dei loro rilievi corretti e condivisibili.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che in caso di approvazione della ulteriore nuova proposta di parere della relatrice, non sarà posta in votazione la proposta alternativa di parere del gruppo del MoVimento 5 Stelle.

La Commissione approva l'ulteriore nuova proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 11.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 novembre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 11.55.

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

C. 2660 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 novembre 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, osserva come nel corso dell'esame non sono state modificate le parti di competenza della Commissione. È stato approvato l'emendamento 1.538 Gnecchi che fa riferimento all'impugnazione relativamente al licenziamento. Il principio di delega di cui all'articolo 1, comma 7, lettera c), risulta così modificato: «c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento».

Walter VERINI (PD), *relatore*, alla luce delle modifiche apportate presenta una

proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Daniele FARINA (SEL), preannuncia il voto contrario del suo gruppo, ritenendo che si dovrebbe approvare un parere in senso contrario.

Alfonso BONAFEDE (M5S), esprime a nome del suo gruppo un parere totalmente contrario sul disegno di legge, non condividendo neanche la proposta di parere del relatore ritenendo che non sia condivisibile il contenuto dell'emendamento approvato sia nel merito che in relazione agli aspetti di più stretta competenza della Commissione, in quanto non vi sono dubbi sulla certezza dei termini. Ritiene che il provvedimento in esame rappresenti un esempio di come in un momento di crisi economica il Governo privi i lavoratori di tutele essenziali per venire incontro alle imprese che cercano di tagliare i costi.

Alfredo BAZOLI (PD), ritiene condivisibile la precisazione dell'emendamento sulla certezza dei termini di impugnazione, in quanto si riferisce ai termini di prescrizione, considerato che vi sono anche termini di decadenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 2*).

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato.

C. 2428 Carlo Galli.

(Parere alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 novembre 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda come nella precedente seduta il relatore, onorevole Giuseppe Guerini abbia illustrato le parti del provvedimento di competenza di questa Commissione.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale.

C. 1899 Pisano.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore*, osserva come la proposta di legge in esame istituisce e disciplina i cosiddetti certificati di credito fiscale (CCF), al fine di consentire ai contribuenti di fruire delle agevolazioni tributarie per le ristrutturazioni edilizie previste dall'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) con modalità alternative al vigente meccanismo della detrazione.

In estrema sintesi, per effetto della proposta in esame, il contribuente che intenda effettuare lavori di ristrutturazione edilizia agevolati potrebbe scegliere se usufruire della detrazione secondo le norme vigenti (ai sensi dell'articolo 16-bis del TUIR), e cioè pagando interamente al committente l'importo pattuito con modalità tracciabili ed usufruendo dell'agevolazione solo dopo il pagamento delle somme, in dieci quote annuali, ovvero se effettuare il pagamento in parte con bonifico bancario e, in parte, con un apposito titolo denominato certificato di credito fiscale (emesso per ciascuna fattura relativa ai

lavori da eseguire). Tale titolo verrebbe emesso dall'Agenzia delle Entrate e « girato » all'impresa che realizzi i lavori. L'impresa potrà dunque scontare il certificato presso una banca o un istituto di credito; quest'ultima potrà scegliere se far circolare il titolo sul mercato interbancario ovvero ottenerne la liquidazione presso l'Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, segnala il nuovo comma 8-*quinquies* dell'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), che reca specifiche disposizioni per l'emissione dei certificati in relazione ad interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio (articolo 1, capoverso, comma 4).

Fermo restando che la detrazione d'imposta spetta al singolo condomino nel limite della quota al medesimo imputabile, si stabilisce che ove l'assemblea condominiale deliberi all'unanimità, l'amministratore (ovvero, in sua assenza, il soggetto da essa delegato), richiede, con riferimento a ciascuna fattura, un certificato di credito fiscale di ammontare pari alla somma delle detrazioni spettanti ai singoli condòmini.

Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Daniele FARINA (SEL) chiede al relatore alcune spiegazioni tecniche relative al merito del provvedimento.

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore*, pur ricordando che la Commissione sta esaminando il provvedimento in sede consultiva, per le sole parti di competenza, fornisce le spiegazioni richieste.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010.

C. 2575 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 novembre 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda come nella precedente seduta la relatore, onorevole Giuliani abbia illustrato le parti del provvedimento di competenza di questa Commissione.

Fabrizia GIULIANI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.

C. 2425 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 novembre 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda come nella precedente seduta la relatore, onorevole Giuliani abbia illustrato le parti del provvedimento di competenza di questa Commissione.

Fabrizia GIULIANI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 12.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 novembre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

– Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 12.15.

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.

C. 189 Pisicchio, C. 276 Bressa, C. 588 Migliore, C. 979 Gozi, C. 1499 Marazziti e C. 2168, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 29 ottobre 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. In sostituzione del relatore, onorevole Vazio, propone alla Commissione di adottare come testo base la proposta di legge C. 2168, approvata dal Senato.

La Commissione adotta come testo base la proposta di legge C. 2168, approvata dal Senato.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 17 di lunedì 15 dicembre 2014. rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di azione di classe.

C. 1335 Bonafede.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alfonso BONAFEDE (M5S), *relatore*, premette come oggi sostanzialmente l'azione di classe non esista in Italia e come la proposta di legge in esame sia volta, sotto il profilo sostanziale, a consentire ai cittadini ad unirsi in modo efficace contro soggetti economicamente

forti e, sia pure indirettamente, sotto il profilo processuale, a consentire un efficace e significativo smaltimento del carico di lavoro arretrato. Evidenzia come il provvedimento possa costituire una vera e propria svolta nel diritto italiano.

Osserva come la proposta di legge muova dall'esigenza di potenziare lo strumento dell'azione di classe allargandone il campo d'applicazione tanto dal punto di vista soggettivo (dei soggetti che possono utilizzare questa azione), attualmente circoscritto alla tutela dei diritti di consumatori e utenti, quanto dal punto di vista oggettivo, ovverosia delle situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio sia del tipo di tutela che si può ottenere.

A tal fine, la proposta: sposta la disciplina dell'azione di classe dal codice del consumo al codice di procedura civile. Ciò per consentire l'accesso all'azione a tutti coloro che, pur non essendo consumatori, avanzino pretese risarcitorie, anche modeste, causate da illeciti plurioffensivi e in modo da superare la tipizzazione delle situazioni tutelabili; introduce incentivi economici all'utilizzo dell'azione, in particolare sostenendo l'attività di coloro che propongono l'azione di classe. Ad esempio, in caso di inammissibilità dell'azione, si prevede che della condanna alle spese debbano farsi carico non solo i promotori l'azione ma anche gli aderenti, e in parti uguali; lo stesso accade per gli adempimenti pubblicitari, in caso di ammissibilità della domanda; definisce più puntualmente la procedura da seguire, introducendo meccanismi che consentano di portare a conclusione l'azione; innova la disciplina del compenso per i difensori, in caso di accoglimento della domanda, riconoscendo loro la c.d. quota lite.

Analiticamente, la proposta di compone di tre articoli: l'articolo 1 inserisce nel codice di procedura civile, nel libro dedicato ai procedimenti speciali, un nuovo titolo, dedicato all'azione di classe (articoli 840-*bis*-840-*vicies semel*); l'articolo 2 dispone in ordine all'entrata in vigore della riforma, dettando una norma transitoria per i procedimenti già in corso; l'articolo

3 abroga la disciplina dell'azione di classe attualmente contenuta nell'articolo 140-*bis* del codice del consumo.

L'elemento centrale della proposta di legge sono dunque i nuovi articoli inseriti nel codice di procedura civile dall'articolo 1. Si tratta di disposizioni che – come è illustrato dal testo a fronte che segue – ricalcano la procedura oggi in vigore; per questa ragione per ciascuna nuova previsione si individueranno essenzialmente le differenze rispetto all'odierna azione di classe a tutela di consumatori e utenti.

Il nuovo Titolo VIII-*bis*, « Dell'azione di classe », è inserito in coda al libro VI dedicato ai procedimenti speciali, e dunque in coda al codice di procedura civile.

L'articolo 840-*bis* del codice di procedura civile definisce il campo d'applicazione dell'azione di classe eliminando – data la nuova collocazione della disciplina – ogni riferimento a consumatori e utenti.

L'azione sarà sempre esperibile in relazione a « diritti individuali omogenei » ed a « interessi collettivi » da ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa ma viene superata la stretta indicazione delle fattispecie soggettive contenuta nel codice del consumo (che consente oggi l'azione in caso di danni derivanti dalla violazione di diritti contrattuali o di diritti comunque spettanti al consumatore finale del prodotto o all'utente del servizio, da comportamenti anticoncorrenziali o da pratiche commerciali scorrette).

L'azione è infatti esperibile a tutela delle situazioni soggettive « derivanti da una o più fonti dell'obbligazione indicati dall'articolo 1173 del codice civile ». Si tratta, in sostanza, di tutte le fonti delle obbligazioni: contratto, fatto illecito, ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in base all'ordinamento giuridico. Quanto all'oggetto dell'azione, la proposta aggiunge all'accertamento della responsabilità, alla condanna al risarcimento del danno e alla condanna alle restituzioni, l'inibitoria nei confronti degli autori delle condotte lesive.

La proposta delinea infine i destinatari dell'azione di classe (articolo 840-*bis*, se-

condo comma), individuandoli in: imprese; enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità.

L'articolo 840-*ter* del codice di procedura civile disciplina la proposizione della domanda e il giudizio di ammissibilità del tribunale. La proposta conferma: che l'azione di classe si propone con atto di citazione; che in una prima fase il tribunale deve decidere sull'ammissibilità dell'azione di classe, pronunciandosi con ordinanza; che giustificano un'inammissibilità tanto la manifesta infondatezza della domanda quanto la mancanza di omogeneità dei diritti individuali tutelabili.

La proposta di legge modifica invece i seguenti profili della citazione e del giudizio di ammissibilità dell'azione: elimina l'obbligo di notifica della citazione al PM. È dunque esclusa la possibile partecipazione del pubblico ministero al giudizio di ammissibilità dell'azione di classe; elimina la possibilità per il tribunale di sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini della pronuncia di ammissibilità sia in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente o un giudizio amministrativo; elimina due delle attuali cause di inammissibilità dell'azione di classe: quella legata alla sussistenza di un conflitto di interessi e quella legata all'apparente incapacità del proponente di curare adeguatamente l'interesse della classe.

Di contro, la formulazione dell'articolo 840-*ter*: fissa un termine di 30 giorni dalla prima udienza per la pronuncia di ammissibilità/inammissibilità della domanda; consente, in caso di inammissibilità della domanda per manifesta infondatezza, di riproporre l'azione mutando il titolo posto a fondamento dell'azione; fa salvo, a fronte di una pronuncia di inammissibilità dell'azione di classe, il diritto di agire in giudizio individualmente.

Gli articoli 840-*quater* e 840-*quinquies* del codice di procedura civile disciplinano l'adesione all'azione di classe dei soggetti legittimati, in quanto portatori di diritti individuali omogenei o dell'interesse collettivo fatto valere.

Rispetto alla scarna formulazione del comma 3 dell'articolo 140-*bis* del codice

del consumo, la proposta di legge specifica le modalità di adesione all'azione, escludendo che si possa procedervi a mezzo fax o tramite l'attore.

Pur confermando che per aderire all'azione non è necessaria l'assistenza del difensore, l'articolo 840-*quinquies*: richiede il deposito della domanda, anche a mezzo PEC, nella cancelleria del tribunale competente e la sottoscrizione dell'aderente autenticata; individua termini per aderire all'azione di classe: l'adesione può essere effettuata in qualsiasi momento intercorrente tra l'iscrizione a ruolo della causa e la scadenza del termine di 120 giorni concesso dal tribunale con l'ordinanza di ammissibilità dell'azione, termine che decorre dallo spirare del termine concesso per gli adempimenti pubblicitari; delinea il contenuto della domanda di adesione (tribunale competente, generalità aderente, elezione domicilio, esposizione delle ragioni dell'adesione).

Per quanto riguarda il giudice competente a conoscere l'azione di classe, l'articolo 840-*sexies* del codice di procedura civile lo individua nel tribunale in composizione collegiale. Lo spostamento della disciplina dell'azione di classe nel codice di procedura civile determina l'applicazione degli ordinari criteri della competenza per territorio. Conseguentemente, in base all'articolo 19 del codice di procedura civile, « qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha la sede. È competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda ». Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo.

Gli articoli 840-*septies* e 840-*octies* disciplinano il contenuto e le conseguenze dell'ordinanza di inammissibilità dell'azione di classe.

In particolare, l'articolo 840-*septies* del codice di procedura civile disciplina l'im-

pugnazione dell'ordinanza del tribunale che decide sull'ammissibilità dell'azione di classe.

La proposta di legge: conferma la competenza a conoscere del reclamo avverso l'ordinanza in capo alla Corte d'appello, e il termine di 30 giorni per procedervi; disciplina la fase successiva, nella quale la Corte d'appello dispone sull'ammissibilità dell'azione di classe, prevedendo che debba trasmettere gli atti al tribunale adito, che proseguirà l'esame della controversia; disciplina il ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello; conferma che il reclamo dell'ordinanza di ammissibilità dell'azione di classe – e l'eventuale ricorso in cassazione – non sospendono il procedimento davanti al tribunale per la seconda fase dell'azione di classe.

L'articolo 840-*octies* del codice di procedura civile contiene una più dettagliata disciplina di ripartizione delle spese processuali in caso di inammissibilità della domanda. In particolare, rispetto al testo del Codice del consumo, che si limita a demandare al giudice la regolazione delle spese, la disposizione introdotta nel codice di procedura civile stabilisce: che la regolazione delle spese debba essere effettuata dal giudice che pronuncia l'inammissibilità (sia esso il tribunale o la corte d'appello in caso di reclamo); che in caso di inammissibilità, il pagamento delle spese processuali sostenute dal convenuto deve gravare su tutte le parti attrici, ovvero non soltanto sul promotore dell'azione, ma anche, e in parti uguali, su quanti aderiscono all'azione; di contro, il compenso per i difensori delle parti attrici sarà dovuto solo dai promotori dell'azione e non anche dagli aderenti (salvo patto contrario).

Con l'articolo 840-*novies* del codice di procedura civile la proposta di legge inizia a disciplinare la fase successiva all'ammissione dell'azione di classe.

In primo luogo si prevede che l'ordinanza di ammissione dell'azione può essere pronunciata tanto dal tribunale competente quanto dalla Corte d'appello in sede di impugnazione dell'ordinanza di inammissibilità. Viene quindi disciplinata

in modo più analitico la conseguente pubblicità che deve essere data all'azione, al fine di consentire a quanti abbiano diritto e interesse di aderirvi.

In particolare: adeguata pubblicità all'azione deve essere data entro 60 giorni dall'ordinanza di ammissibilità; l'obbligo di procedere agli adempimenti pubblicitari grava sulle sole parti attrici, ovvero solo su coloro che hanno proposto l'azione mentre i costi della pubblicità sono ripartiti in modo uguale e solidale tra gli attori e gli aderenti; quanto alle modalità della pubblicità, la disposizione richiede che siano utilizzati quotidiani e emittenti radiotelevisive a maggiore diffusione nella zona interessata. È confermata inoltre la trasmissione dell'ordinanza al Ministero dello sviluppo economico per la pubblicazione sul suo sito internet.

L'articolo 840-*novies* disciplina quindi i termini e i presupposti per l'adesione all'azione di classe, integrando il contenuto dell'ordinanza con la quale il giudice ammette l'azione:

confermando quanto attualmente disposto dal Codice del consumo, è lo stesso giudice, nell'ordinanza che ammette l'azione, a dover specificare i criteri in base ai quali sarà possibile aderire all'azione. La proposta di legge aggiunge che il giudice nell'ordinanza può anche richiedere da subito la documentazione da allegare per accedere alla classe;

l'adesione deve essere effettuata entro 120 giorni dallo spirare del termine concesso per gli adempimenti pubblicitari. In sostanza, dunque, se il giudice assegna il termine massimo di 60 giorni dall'ordinanza per la pubblicità, ci sono dall'ordinanza 180 giorni di tempo per definire il quadro delle parti attrici;

nell'ordinanza che ammette l'azione il giudice si pronuncia sulle domande di adesione eventualmente già depositate in cancelleria potendo – sempre nel rispetto del termine prescritto – richiedere che la documentazione sia allegata o integrata;

il giudice, ammettendo l'adesione all'azione, può anche fissare una congrua

cauzione, a garanzia del pagamento delle spese processuali a favore del convenuto in caso di rigetto della domanda nel merito.

L'articolo 840-*decies* del codice di procedura civile disciplina invece le adesioni successive all'ordinanza di ammissione dell'azione di classe e prevede che, realizzati gli adempimenti pubblicitari e decorso il termine di 120 giorni concesso con l'ordinanza, il tribunale abbia a disposizione 45 giorni per pronunciarsi sull'ammissibilità delle adesioni depositate in cancelleria (si ricorda che l'adesione non richiede l'assistenza di un difensore e che l'atto può essere trasmesso per posta elettronica certificata, in base all'articolo 840-*quinqüies*), dovendo dichiarare la domanda di azione di classe improcedibile se, decorso tale termine, non vi siano state adesioni.

Viceversa, in presenza di adesioni, l'azione di classe è correttamente introdotta e il tribunale applica l'articolo 183, sesto comma, del codice di rito, concedendo alle parti i termini per le memorie e per le repliche rispetto a domande o eccezioni nuove.

Si apre dunque la fase che porterà alla pronuncia nel merito e l'azione di classe procede con il rito civile ordinario. Le caratteristiche peculiari dell'azione impediscono però l'intervento di terzo, come specificato oggi dal codice del consumo e dall'articolo 840-*undecies* che la proposta vuole introdurre nel codice di procedura civile.

L'articolo 840-*duodecies* del codice di procedura civile disciplina la decisione nel merito in caso di accoglimento della domanda.

La proposta conferma quanto attualmente previsto dal codice del consumo, ovvero che il giudice in caso di condanna del convenuto ha a disposizione due possibilità: procedere direttamente alla liquidazione individuale di ogni singolo aderente all'azione; stabilire un criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione dei singoli assegnando alle parti un termine

(max. 90 giorni) per trovare un accordo sulla liquidazione del danno e le restituzioni.

Tale seconda strada sarà percorsa quando ragioni di economia processuale o di complessità dell'azione impediscano la liquidazione diretta. In questa seconda ipotesi, si hanno tre diversi possibili esiti: le parti e gli aderenti all'azione raggiungono un accordo e il processo verbale dell'accordo è titolo esecutivo; solo alcune parti raggiungono l'accordo; l'accordo non è raggiunto. In questo caso e nel caso precedente, di parzialità dell'accordo, spetta al tribunale, su istanza di parte (o di aderente), procedere alla liquidazione.

L'articolo 840-*terdecies* del codice di procedura civile conferma quanto oggi disposto dal comma 12 dell'articolo 140-*bis* del codice del consumo, ovvero che la sentenza è esecutiva dopo 180 giorni dalla sua pubblicazione. Tale *vacatio* è stabilita dalla legge per permettere, medio tempore, l'adempimento spontaneo del provvedimento del tribunale da parte del convenuto, con la espressa previsione che i pagamenti delle somme liquidate dal tribunale sono effettuati senza alcuna maggiorazione, a qualsiasi titolo dovuta, per diritti o per accessori di legge.

Il termine di 180 giorni dalla pubblicazione, che l'articolo 840-*quaterdecies* del codice di procedura civile trasforma nel termine di 6 mesi, è anche il termine entro il quale le parti possono proporre appello. In questa fase gli aderenti all'azione restano in attesa delle mosse delle parti, non potendo essi stessi impugnare la sentenza. Tale possibilità è loro offerta dopo che il termine per l'appello delle parti è scaduto. In tale caso, infatti, se l'attore non si è attivato proponendo impugnazione, gli aderenti hanno a disposizione 3 ulteriori mesi per « costituirsi parti del procedimento e proporre atto d'appello ».

Se viene proposto appello, invece, in base all'articolo 840-*quinqüesdecies* del codice di procedura civile, le parti possono chiedere e ottenere dal giudice la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, ai sensi dell'articolo 283 del codice di procedura civile.

In merito il giudice, nel decidere se concederla, dovrà tenere conto della somma che il convenuto è stato condannato a pagare e delle preventivabili difficoltà di ripetizione delle somme in caso di accoglimento dell'appello. Peraltro, se deciderà per la sospensione dell'esecuzione, la Corte d'appello potrà disporre che la somma dovuta dal convenuto in base alla sentenza di primo grado non sia distribuita ma depositata e vincolata a garanzia del pagamento in caso di rigetto dell'appello.

La sentenza resa sull'azione di classe: diviene dunque definitiva trascorsi fino a 9 mesi dalla sua pubblicazione (6 mesi per proporre appello, più eventuali 3 mesi per consentire l'impugnazione agli aderenti); in base all'articolo 840-*sexiesdecies* del codice di procedura civile, che riprende la formulazione del Codice del consumo, la sentenza definitiva fa stato anche nei confronti degli aderenti; solo coloro che non hanno aderito all'azione di classe potranno proporre un'azione individuale.

L'articolo 840-*septiesdecies* del codice di procedura civile non innova rispetto all'attuale disposizione del Codice del consumo, stabilendo che l'azione di classe è una, ovvero: una volta proposta l'azione di classe e spirato il termine ultimo per aderirvi (termine massimo di 120 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza che ammette l'azione), per i medesimi fatti e nei confronti dei medesimi convenuti non sono proponibili ulteriori azioni di classe; le azioni di classe proposte entro il termine saranno riunite alla prima (se pendenti davanti al medesimo tribunale); sono cancellate dal ruolo le azioni di classe pendenti dinanzi a un tribunale diverso. In questo caso, il giudice successivamente adito assegnerà alle parti un termine massimo di 60 giorni per riassumere davanti al tribunale competente.

Con disposizione innovativa, l'articolo 840-*octiesdecies* del codice di procedura civile disciplina il compenso per il difensore distinguendo:

il rigetto nel merito della domanda. In questo caso il compenso ai difensori è dovuto dalle sole parti attrici (sono esclusi gli aderenti all'azione, analogamente a

quanto disposto in caso di inammissibilità dell'azione di classe dall'articolo 840-*octies*); la refusione delle spese processuali sostenute dal convenuto è invece a carico tanto delle parti quanto degli aderenti;

l'accoglimento nel merito della domanda. In questo caso la proposta disciplina la c.d. quota lite, ovvero riconosce ai difensori delle parti attrici, « a titolo di compenso premiale » una quota, da riconoscere con distrazione, del risarcimento o delle restituzioni da calcolare in base al numero dei componenti la classe e in misura progressiva, secondo determinati scaglioni.

La quota per i difensori andrà calcolata rispettando ciascuno degli scaglioni che vengano raggiunti, anche dopo il raggiungimento dello scaglione successivo e in tal caso, per la determinazione del compenso complessivamente dovuto si devono sommare gli importi ricavati mediante l'applicazione di ciascuna diversa misura percentuale. La disposizione delinea quindi un meccanismo di fissazione del compenso a titolo premiale fondato su quote percentuali per ogni scaglione, individuato dal numero dei componenti.

La disposizione chiarisce poi che, se vi sono più parti attrici, l'ammontare complessivo della quota dovrà essere ripartito tra ciascun difensore o collegio difensivo in misura uguale.

L'articolo 840-*noviesdecies* del codice di procedura civile interviene su un altro aspetto al momento non trattato dal Codice del consumo, ovvero disciplina le eventuali transazioni tra le parti e gli aderenti all'azione che vengano concluse durante lo svolgimento della procedura. La proposta di legge in merito:

ribadisce che nonostante l'avvio della procedura, le parti e gli aderenti possono sempre rinunciare all'azione o concludere accordi transattivi;

richiede che ogni transazione sia depositata presso la cancelleria del tribunale, affinché il giudice abbia sempre contezza del numero delle parti e dei componenti della classe;

stabilisce che la rinuncia al diritto fatto valere in giudizio o la transazione conclusa tra le parti non pregiudica i diritti degli aderenti all'azione. Questi ultimi, anche se le parti venissero meno, hanno infatti la possibilità di riassumere la causa entro un termine assegnato dal tribunale: a tal fine è sufficiente che un aderente si costituisca in giudizio con l'assistenza di un difensore. Se ciò non avviene, il tribunale dichiara l'estinzione del giudizio; non potrà essere riproposta un'azione di classe, ma gli aderenti potranno comunque esercitare individualmente l'azione civile;

prevede che la stessa possibilità non è offerta alle parti attrici quando siano gli aderenti all'azione a venir integralmente meno a seguito di transazioni con le parti convenute. Se vengono, infatti, a mancare gli aderenti all'azione di classe, il tribunale dichiara d'ufficio l'improcedibilità della domanda.

L'articolo 840-*vicies* del codice di procedura civile disciplina le comunicazioni di cancelleria agli aderenti prevedendo che possano essere effettuate a mezzo PEC o telefax ovvero comunque attraverso affissione delle comunicazioni in un apposito albo. La comunicazione si intende perfezionata trascorsi 15 giorni dall'affissione. Con disposizione di chiusura, l'articolo 840-*vicies semel* del codice di procedura civile prevede che, per quanto non altrimenti disposto, si applicano le norme sul procedimento davanti al tribunale e sulle impugnazioni del codice di rito (libro secondo, titoli I e III).

L'articolo 2 della proposta di legge stabilisce che la riforma dell'azione di classe entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Ai procedimenti già instaurati continueranno ad applicarsi le previsioni dell'articolo 140-*bis* del Codice del consumo, del quale peraltro l'articolo 3 della proposta dispone l'abrogazione. Le azioni di classe proposte successivamente all'entrata in vigore della riforma saranno invece regolate dal nuovo titolo VIII-*bis* del codice di procedura civile.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.

C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 novembre 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 12.25 alle 12.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 19 novembre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2150 Ferranti, recanti modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati, di Glauco Giostra, ordinario di procedura penale presso l'Università La Sapienza di Roma, di Tullio Padovani, ordinario di diritto penale presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa e di rappresentanti dell'Unione Camere penali italiane.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà

assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Glauco GIOSTRA, *ordinario di procedura penale presso l'Università La Sapienza di Roma*, Tullio PADOVANI, *ordinario di diritto penale presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa*, Beniamino MIGLIUCCI, *Presidente dell'Unione Camere penali italiane* e Rodolfo Maria SABELLI, *Presidente dell'Associazione nazionale magistrati*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Andrea COLLETTI (M5S), Stefano DAMBRUOSO (SCpI), Sofia AMODDIO (PD), Donatella

FERRANTI, *presidente* e Anna ROSSOMANDO (PD).

Rispondono ai quesiti posti Glauco GIOSTRA, *ordinario di procedura penale presso l'Università La Sapienza di Roma*, Rodolfo Maria SABELLI, *Presidente dell'Associazione nazionale magistrati* e Beniamino MIGLIUCCI, *Presidente dell'Unione Camere penali italiane*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista. Atto n. 113.

PARERE APPROVATO

La Commissione giustizia,
esaminato il provvedimento in oggetto,

visto il parere del Consiglio di Stato,
visto il parere del Consiglio Nazionale Forense,

rilevato che:

L'articolo 3 prevede che sia possibile conseguire il titolo di specialista in una sola delle aree di specializzazione di cui alla allegata tabella A; tale previsione non appare in linea con l'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che nulla stabilisce riguardo al numero di specializzazioni, oltre ad essere penalizzante per l'avvocato; sembra quindi opportuno consentire che l'avvocato possa conseguire il titolo di specialista almeno in due delle aree di specializzazione di cui alla tabella A; è ragionevole che l'avvocato possa conseguire il titolo di specialista al massimo in due aree di specializzazione; basti, a titolo esemplificativo, evidenziare come lo schema di regolamento, alla tabella A, preveda quali aree di specializzazione distinte il diritto amministrativo ed il diritto dell'ambiente; tuttavia, chi si occupa di diritto dell'ambiente esercita la professione forense prevalentemente in diritto amministrativo e, pertanto, non vi è alcuna ragione di precludere la possibilità di conseguire la specializzazione in entrambe le aree, che sono sicuramente attinenti;

L'articolo 6 individua i requisiti per presentare la domanda di conseguimento del titolo; il comma 2, lettera b) prevede

che l'avvocato non abbia «riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale»; è opportuno riformulare la disposizione nel senso di prevedere che sia preclusa all'avvocato la possibilità di presentare la domanda ove abbia riportato una sanzione disciplinare definitiva della sospensione;

L'articolo 7 del provvedimento in esame disciplina i percorsi formativi per il conseguimento del titolo che consistono in corsi di specializzazione organizzati dalle Facoltà, dai Dipartimenti o dagli Ambiti di giurisprudenza delle Università legalmente riconosciute e inserite nell'apposito elenco del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca; l'articolo 9, comma 2, della legge n. 247 del 2012, stabilisce che «i percorsi formativi [...] sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista»; all'articolo 7, comma 1, dello schema di regolamento è invece previsto che sono organizzati dalle facoltà di giurisprudenza; all'articolo 7, comma 1, si ritiene pertanto necessario sostituire la parola «dalle» con la seguente: «presso le»;

all'articolo 7, comma 2, sarebbe necessario precisare che i corsi di formazione siano organizzati in tutte le aree di specializzazione;

in tema di organizzazione dei percorsi formativi appare ragionevole riconoscere il ruolo fondamentale della componente ordinistica ed associazionistica, atteso che l'affidamento dell'organizzazione dei corsi alle sole università potrebbe privilegiare il sapere scientifico di tipo accademico a detrimento di una formazione specializzata maturata nella pratica forense; appare quindi necessario che l'articolo 7 sia riformulato prevedendo che i percorsi formativi siano organizzati dal Consiglio Nazionale Forense, dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, ovvero da enti terzi accreditati dal Consiglio Nazionale Forense, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, presso le Università;

all'articolo 7, comma 9, non si comprende la ragione di limitare la partecipazione a distanza della formazione tramite corsi *on-line* per un numero di iscritti non superiore ad un terzo;

l'articolo 8 prevede che il titolo di avvocato specialista può essere conseguito anche dimostrando: a) di avere maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni per almeno otto anni; b) di avere esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in una delle aree di specializzazione di cui alla tabella A, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha «trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno»;

si rileva che nel parere del Consiglio di Stato viene specificato che le maggiori critiche delle associazioni professionali maggiormente rappresentative si sono concentrate sui 50 incarichi; il Consiglio di Stato non condivide il rilievo espresso dal C.N.F. stante il disposto dell'articolo 9 della legge 247 del 2012, che, al comma cinque espressamente che « il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i parametri ed

i criteri sulla base dei quali valutare l'esercizio assiduo prevalente e continuativo di attività professionali in uno dei settori di specializzazione; a fronte di tale previsione appare evidente che la proposta formulata dal C.N.F. di eliminare *in toto* il parametro quantitativo non risulta praticabile; tuttavia al fine di superare il contrasto emerso il Consiglio di Stato invita a riconsiderare la questione per pervenire ad una soluzione più equilibrata, che, fermo restando l'indicazione di un numero minimo di cause specialistiche trattate, tenga conto dell'aspetto qualitativo escludendo dal computo numerico le c.d. cause seriali e valorizzando in tal modo la professionalità dimostrata a livello specialistico;

la previsione della trattazione di incarichi professionali fiduciari, rilevanti per quantità e qualità, pari almeno a cinquanta per anno, appare sproporzionata; il numero degli incarichi appare elevato anche in ragione della diversità degli incarichi che vengono conferiti ad un avvocato nei diversi rami in cui si riparte la giurisdizione; è quindi più adeguato prevedere un numero inferiore di incarichi che sia comunque riferito al quinquennio;

risulta, inoltre, limitativo fare riferimento ai soli incarichi fiduciari, in quanto si potrebbe ingenerare il dubbio che siano esclusi dal computo gli incarichi affidati dalle autorità pubbliche, anche giudiziarie, in settori fondamentali come le tutele, le curatele, le amministrazioni di sostegno e le procedure concorsuali;

all'articolo 8, comma 1, lettera b) appare pertanto necessario sostituire le parole: « nel quinquennio incarichi fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno » con le seguenti: « incarichi professionali rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cento nel quinquennio, escluse le cosiddette cause seriali »;

l'articolo 10, comma 2, prevede che, ai fini del mantenimento del titolo di specialista l'avvocato deve dimostrare di avere partecipato in modo proficuo e con-

tinuativo a scuole o corsi di alta formazione nella specifica area di specializzazione per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno;

appare necessario ridurre il numero di crediti annuali per il mantenimento del titolo di specialista, risultando eccessivo il numero di 75 crediti formativi in tre anni richiesto solo nell'area specialistica; numero al quale andrebbe a sommarsi quello richiesto annualmente per la formazione ordinaria e la deontologia;

l'articolo 11, comma 1, prevede che il titolo di avvocato specialista può essere mantenuto anche dimostrando di avere esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo l'attività di avvocato in una delle aree di specializzazione di cui alla tabella A, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel triennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno;

per le medesime ragioni esposte con riferimento all'articolo 8, comma 1, lettera b), appare necessario, all'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: « incarichi fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno » con le seguenti: « incarichi professionali rilevanti per quantità e qualità almeno pari a 60 nel triennio »;

al regolamento è allegata la Tabella A, che individua le aree di specializzazione ed i rispettivi ambiti di competenza; le classificazioni contenute nella Tabella A sono state oggetto di rilievi critici espressi dai rappresentanti dell'Avvocatura nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione;

in particolare, si è rilevato che: le aree di specializzazione individuate sono incomplete e con accorpamenti di dubbia opportunità; sono stati trascurati settori di specializzazione, che avrebbero meritato

di essere inseriti, quale il Diritto della Navigazione e dei Trasporti, il Diritto dell'informatica, il Diritto Agrario; appare ingiustificato l'accorpamento nello schema di regolamento proposto dal governo del diritto della esecuzione forzata con le procedure concorsuali, in quanto l'avvocato che è specializzato in procedure di esecuzione forzata non necessariamente ha maturato una speciale professionalità nel diritto fallimentare e procedure concorsuali; appare opportuno aggiungere alla specializzazione indicata nello schema di regolamento del governo « diritto commerciale e della concorrenza » la voce « diritto societario », accorpendola in un'unica specializzazione; in ogni caso tutte le obiezioni possono essere superate prevedendo nella Tabella A le sole aree di specializzazione, con l'aggiunta di alcune aree rispetto a quelle individuate dal Governo, e con l'eliminazione delle aree di competenza;

appare necessario prevedere una norma transitoria in base alla quale anche l'avvocato che abbia conseguito nel triennio antecedente l'entrata in vigore del regolamento ministeriale un attestato di specializzazione, rilasciato all'esito di un corso biennale di alta formazione, avente le medesime caratteristiche stabilite dall'articolo 7, comma 14, realizzato dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s) della legge n. 247 del 2012, ovvero da facoltà o dipartimenti o ambiti di giurisprudenza, possa chiedere al Consiglio nazionale forense di essere ammesso a sostenere la prova prevista dall'articolo 7, comma 14, lettera f), finalizzata al conseguimento del titolo di avvocato specialista,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 3 sia previsto che l'avvocato possa conseguire il titolo di specialista almeno in due delle aree di specializzazione di cui alla tabella A;

2) all'articolo 6, comma 2, lettera *b*) dopo la parola « definitiva » aggiungere « della sospensione »;

3) all'articolo 7, comma 1, la parola « dalle » sia sostituita con la seguente: « presso le »;

4) all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: « nell'area di specializzazione » con le seguenti: « in tutte le aree di specializzazione »;

5) sia riformulato l'articolo 7 nel senso di prevedere che i percorsi formativi siano organizzati dal Consiglio nazionale forense, dai Consigli dell'ordine degli avvocati ovvero da enti terzi accreditati dal Consiglio nazionale forense, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *s*), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e con le Università;

6) all'articolo 7, comma 9, siano soppresse le seguenti parole: « La partecipazione a distanza è consentita per un numero di iscritti non superiore ad un terzo del totale ed »;

7) all'articolo 8, comma 1, lettera *b*) e all'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: « nel quinquennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno » con le seguenti: « incarichi professionali rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cento nel quinquennio, escluse le cosiddette cause seriali »;

7-bis) all'articolo 11, comma 1 sostituire le parole « nel triennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno » con le seguenti: « incarichi professionali rilevanti per quantità e qualità almeno pari a sessanta nel triennio »;

8) all'articolo 10, comma 2, appare necessario ridurre il numero di crediti per il mantenimento del titolo di specialista;

9) alla Tabella A siano eliminate le aree di competenza e previste le sole aree

di specializzazione; siano dunque previste le seguenti aree di specializzazione:

- « 1. Diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori;
2. Diritto agrario;
3. Diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio;
4. Diritto dell'ambiente;
5. Diritto industriale e delle proprietà intellettuali;
6. Diritto commerciale, della concorrenza e societario;
7. Diritto successorio e delle divisioni;
8. Diritto dell'esecuzione coattiva dei crediti;
9. Diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
10. Diritto bancario e finanziario;
11. Diritto tributario, fiscale e doganale;
12. Diritto della navigazione e dei trasporti;
13. Diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e dell'assistenza sociale;
14. Diritto comunitario
15. Diritto internazionale;
16. Diritto penale;
17. Diritto amministrativo;
18. Diritto dell'informatica. »;

10) sia inserita una norma transitoria in base alla quale anche l'avvocato che abbia conseguito nel triennio antecedente l'entrata in vigore del regolamento ministeriale un attestato di specializzazione rilasciato all'esito di un corso biennale di alta formazione, avente le medesime caratteristiche stabilite dall'articolo 7, comma 14, realizzato dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *s*) della legge n. 247 del 2012, ovvero da facoltà o dipartimenti o ambiti di giurisprudenza, possa chiedere al Consiglio nazionale forense di essere ammesso a sostenere la prova prevista dall'articolo 7, comma 14, lettera *f*), finalizzata al conseguimento del titolo di avvocato specialista.

ALLEGATO 2

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. (C. 2660 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il provvedimento in oggetto,

rilevato che nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione di merito è stato approvato un emendamento volto ad integrare il principio di delega di cui all'articolo 1, comma 7, lettera c), escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti

nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento;

ritenuto che tale integrazione sia condivisibile per gli aspetti di competenza della commissione giustizia in quanto si prevede espressamente che vi debbano essere termini certi per l'impugnazione del licenziamento,

esprime, per gli aspetti di competenza

PARERE FAVOREVOLE

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI	
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla visita presso la Commissione per le petizioni del <i>Bundestag</i> (11-13 novembre 2014)	62
<i>ALLEGATO (Comunicazioni)</i>	64
COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI	
INCONTRI INFORMALI:	
Incontro informale con rappresentanti del Comitato centrale del Partito Comunista cinese in merito alla situazione nella Regione Autonoma del Tibet	63

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 19 novembre 2014. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla visita presso la Commissione per le petizioni del *Bundestag* (11-13 novembre 2014).

Mario MARAZZITI, *presidente*, fa presente di aver predisposto una relazione sugli esiti della visita, che deposita agli atti della Commissione (*vedi allegato*), e sottolinea il ruolo particolarmente incisivo svolto dalla Commissione per le petizioni del *Bundestag* nel sistema istituzionale tedesco. La Commissione svolge infatti annualmente un'accurata attività di disamina di circa 2 mila petizioni provenienti da tutti i *Länder* tedeschi; altre 13 mila petizioni sono invece trattate ogni anno dall'ufficio di segreteria della Commissione

stessa. Per quanto attiene all'incontro con la Commissione per i diritti umani del *Bundestag*, pone in rilievo la forte disponibilità espressa da questo organo ad avviare un lavoro comune su problematiche di grande impatto europeo come quelle dei flussi migratori. Per quanto attiene invece al ruolo dell'Istituto tedesco per i diritti umani, fa presente che tale autorità indipendente gode di un finanziamento federale di 2 milioni di euro annui, ai quali si somma una cifra di pari importo fornita da enti ed istituzioni private: il ricorso a tali risorse non ne limita, in ogni caso, l'indipendenza e l'autorevolezza. Auspica conclusivamente che possa iniziare, già prima della fine dell'anno, l'esame dei progetti di legge, tra cui quello da lui presentato assieme all'onorevole Nicoletti (proposta di legge n. 2529), riguardanti l'istituzione di un analogo organismo indipendente anche nel nostro Paese, così come più volte sollecitato da questa Commissione. L'adozione di tale provvedimento, oltre ad accrescere la stima e la credibilità del nostro Paese nel campo della promozione e della tutela dei diritti

umani, risponderebbe efficacemente ad uno dei principali rilievi negativi mossi dalle Nazioni Unite al nostro Paese, proprio mentre l'Italia è sottoposta alla Revisione periodica universale del Consiglio per i diritti umani.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), nel ringraziare il collega Marazziti per la relazione svolta, evidenzia l'opportunità di rivitalizzare anche nel nostro ordinamento parlamentare l'istituto della petizione, che in prospettiva può rappresentare un efficace strumento di democrazia diretta. Fa presente che il suo gruppo è orientato a depositare una proposta di riforma regolamentare in questa prospettiva. Si associa infine alle considerazioni svolte dal collega Marazziti circa l'opportunità di istituire nel nostro Paese un'autorità indipendente per la salvaguardia dei diritti umani.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara svolte le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 8.45.

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INCONTRI INFORMALI

Mercoledì 19 novembre 2014.

Incontro informale con rappresentanti del Comitato centrale del Partito Comunista cinese in merito alla situazione nella Regione Autonoma del Tibet.

L'incontro informale si è svolto dalle 8.55 alle 10.15.

ALLEGATO

**Sulla visita presso la Commissione per le petizioni del *Bundestag*
(11-13 novembre 2014).**

COMUNICAZIONI

Dall'11 al 13 novembre 2014 si è svolta a Berlino, su invito della Commissione per le Petizioni del *Bundestag*, la missione dell'onorevole Mario Marazziti, Presidente del Comitato permanente per i diritti umani, istituito in seno alla III Commissione.

Obiettivo prioritario della visita è stata l'analisi dell'attività della Commissione per le Petizioni del *Bundestag*, nella prospettiva di acquisire una serie di elementi informativi sul problema dell'esame delle petizioni parlamentari: a tal fine, il presidente Marazziti ha preso parte ad un'intera sessione di lavori e, successivamente, ha avuto colloqui con il presidente Kersten Steinke (Partito della sinistra) e il vicepresidente Gero Storjohann (CDU/CSU) della Commissione, nonché con la struttura di supporto di tale organismo parlamentare, formata da circa 80 specialisti e funzionari, approfondendo i meccanismi di funzionamento della stessa Commissione, che è una delle quattro dotate di un fondamento costituzionale secondo l'ordinamento tedesco.

In particolare, è stato esaminato il « *si-mografo* » del funzionamento del sistema tedesco, un indicatore delle aspettative, del funzionamento/malfunzionamento dell'attività legislativa e dell'impatto dell'attività del Governo federale e dei *Länder* sulla vita dei cittadini o dei gruppi sociali.

La Commissione non esprime pareri vincolanti, ma indirizza le singole petizioni alle istituzioni dell'Unione europea, al Governo federale, agli organi del Parlamento e ai *Länder*, seguendo un criterio di materia. Può inoltre svolgere un'azione di

sollecito con riguardo a tali richieste e presenta annualmente una relazione al Parlamento sull'attività svolta.

Alla Commissione pervengono annualmente circa 15 mila petizioni: il 60 per cento viene trattato direttamente dagli uffici; un 10 per cento riguarda materie di competenza dei *Länder* e delle istituzioni europee; un altro 10 per cento viene dichiarato irricevibile per ragioni formali; il restante 20 per cento è fatto oggetto di approfondimento da parte del Governo federale o del Parlamento, analogamente a quanto accade con gli atti di indirizzo adottati dal Parlamento italiano. Alcune di queste petizioni possono rappresentare il presupposto per la presentazione di appositi progetti di legge o interventi normativi. Complessivamente, circa 2000/3000 petizioni vengono annualmente esaminate, discusse e votate dalla Commissione per le petizioni, composta da 26 membri.

La missione ha posto in rilievo come nel sistema istituzionale tedesco – profondamente diverso da quello legato alla figura dell'*ombudsman* – si ravvisino spunti interessanti di cerniera tra cittadini e Parlamento.

Nel quadro degli incontri programmati, il presidente Marazziti ha altresì assistito ai lavori della Commissione per i diritti umani del *Bundestag*, presenziando ad una lunga sessione-audizione di esperti e testimoni sul tema delle discriminazioni della popolazione Rom e sinti nella Repubblica federale tedesca, e prendendo parte ad un dibattito presso la Commissione stessa sul tema delle migrazioni dal Sud e Est del Mediterraneo. Il dibattito ha

posto in rilievo la preoccupazione per la conclusione dell'operazione *Mare Nostrum*, ma ha altresì evidenziato la disponibilità da parte tedesca ad approfondire forme di integrazione integrative dell'operazione *Triton* per evitare il verificarsi di nuove tragedie umanitarie. È emersa altresì l'esigenza di mettere a punto strumenti europei per ridurre alla radice il problema del traffico di essere umani gestito dalla criminalità organizzata ed intervenire contestualmente a favore delle vittime dell'emergenza umanitaria relativa in Irak ed in Siria, ed in particolare a favore delle minoranze religiose e dei profughi. È stato espresso un forte apprezzamento per l'azione svolta dall'Italia attraverso *Mare Nostrum*.

Particolare rilievo hanno assunto gli incontri presso l'Istituto tedesco per i diritti umani, diretto da Beate Rudolf: in quella sede è stato infatti possibile approfondire il modello di funzionamento di una commissione nazionale indipendente per i diritti umani, la cui istituzione nel nostro Paese è sollecitata dalla Comunità internazionale già a partire dagli anni Novanta.

Nel corso della missione, il presidente Marazziti ha avuto altresì colloqui con i componenti del Comitato di amicizia parlamentare italo-tedesco e con deputati tedeschi al Parlamento europeo, tra cui la vicepresidente della Commissione per i diritti umani, Barbara Lochbiler.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02609 Tofalo: Sui responsabili della mobilità per gli enti del Ministero della difesa	66
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	68
5-03658 Prodani: Sul Sacrario di Redipuglia (Gorizia) e annesso Museo storico militare ..	66
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	70
5-02933 Capozzolo: Sul blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali	67
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	71
5-03089 Sani: Sul trasferimento del Centro militare veterinario (CeMiVet) da Grosseto a Montelibretti	67
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	72

INTERROGAZIONI

Mercoledì 19 novembre 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 9.20.

5-02609 Tofalo: Sui responsabili della mobilità per gli enti del Ministero della difesa.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Angelo TOFALO (M5S) si dichiara insoddisfatto della risposta, osservando che lascia assai perplessi la spiegazione riguardo all'impossibilità di identificare con esattezza il numero degli enti del Ministero della difesa con più di trecento dipendenti, essendo il progetto di riconfi-

gurazione e di riassetto della Difesa tuttora in corso.

Preannuncia, pertanto, che in ragione dei positivi riflessi sul tema della mobilità e dei trasporti, manterrà costante l'attenzione affinché la figura del *mobility manager* possa essere istituita in tutti gli enti della Difesa con più di trecento dipendenti.

5-03658 Prodani: Sul Sacrario di Redipuglia (Gorizia) e annesso Museo storico militare.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Aris PRODANI (M5S) segnala che nei prossimi quattro anni, in coincidenza con le numerose celebrazioni nazionali e regionali legate al centenario dell'inizio della prima guerra mondiale, è previsto un notevole afflusso turistico verso i sacrari

militari ed i musei dedicati alla Grande Guerra.

Lamenta, quindi, che determinati siti risultano chiusi in occasione delle giornate festive, proprio quando vi sarebbe maggiore propensione da parte dei cittadini a visitare tali luoghi.

Rileva, peraltro, che per il sostegno delle iniziative legate alle citate celebrazioni sia l'Unione europea, sia lo Stato italiano hanno impegnato notevoli risorse finanziarie e sarebbe, pertanto, auspicabile trovare, anche con l'ausilio degli enti locali, soluzioni idonee a garantire l'apertura dei suddetti siti anche nei giorni festivi. Per tali ragioni si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

5-02933 Capozzolo: Sul blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), manifestando l'auspicio di poter riuscire a superare definitivamente la vicenda del blocco stipendiale nella legge di stabilità per il 2015.

Sabrina CAPOZZOLO (PD) esprime soddisfazione per la risposta fornita dal rappresentante del Governo, assicurando che riferirà le positive notizie da tempo attese ai rappresentanti del Comparto della difesa.

5-03089 Sani: Sul trasferimento del Centro militare veterinario (CeMiVet) da Grosseto a Montelibretti.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Luca SANI (PD) condivide l'approccio con il quale l'Esecutivo sta affrontando la problematica della riorganizzazione del settore equestre sottolineando, tuttavia, l'esigenza di non disperdere – per sole ragioni legate alla revisione della spesa – il patrimonio rappresentato dalle strutture e dall'esperienza professionale maturata dal personale del Centro Militare Veterinario (CeMiVet).

In particolare, manifesta dubbi sulla reale capacità del Centro Militare di Equitazione di Montelibretti di ospitare anche le attività del CeMiVet, che sono molto diverse da quelle attualmente svolte dal Centro Militare di Equitazione.

Prende, quindi, atto della risposta che ritiene solo in parte soddisfacente e dichiara che continuerà a seguire la vicenda al fine di evitare che possa andare disperso un patrimonio importante anche per l'intero Paese.

Elio VITO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.40.

ALLEGATO 1

5-02609 Tofalo: Sui responsabili della mobilità per gli enti del Ministero della difesa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

A premessa della risposta all'atto di sindacato ispettivo in argomento si precisa che il Dicastero, già da tempo, ha posto in essere le azioni necessarie per dare concreta attuazione al decreto ministeriale 27 marzo 1998 sulla « Mobilità sostenibile nelle aree urbane » e che non risulta esservi alcuna « limitazione all'applicazione della norma in oggetto per gli enti militari ».

Tanto premesso, si precisa che le Forze armate e l'Arma dei carabinieri, in linea con gli obiettivi fissati dal citato decreto ministeriale, hanno organizzato il relativo servizio in funzione della peculiarità dei compiti affidati e della articolazione sul territorio.

In particolare, l'Esercito ha istituito la figura del « *Mobility Manager* » in alcune aree e in altre ha posto in essere soluzioni volte a venire incontro alle esigenze del personale, (trasporto collettivo con mezzi propri, convenzioni con ditte di trasporto private/aziende fornitrici di trasporto pubblico locale), che già perseguono concretamente gli obiettivi fissati dal citato decreto ministeriale sulla « Mobilità sostenibile nelle aree urbane ».

Analogamente, la Marina Militare, ha istituito la figura del *Mobility Manager* solo presso i comandi marittimi e per soddisfare le esigenze di mobilità del personale in servizio presso le principali sedi ha messo a disposizione del personale servizi di trasporto collettivo e accordi con aziende fornitrici del trasporto pubblico locale.

L'Aeronautica militare, pur non avendo istituito la figura del *Mobility Manager*, dispone, nell'ambito di ciascuna articola-

zione, di un servizio autotrasporti strutturato in funzione delle esigenze istituzionali da soddisfare.

In particolare, tra i vari servizi svolti, c'è quello di collegamento (tramite navetta) tra la sede di lavoro del personale ed i vari punti di raccolta/stazioni ferroviarie.

Per quanto riguarda, invece, l'Arma dei carabinieri, presso il Comando generale è inserita un'unità organizzativa devoluta all'ottimizzazione degli spostamenti del personale dipendente, attraverso l'organizzazione di servizi navetta da/verso gli scali ferroviari della Capitale – con mezzi di trasporto collettivo – disincentivando così l'uso delle auto private per il raggiungimento della sede di servizio.

La figura del responsabile della mobilità del personale è individuata può individuarsi nel Comandante del reparto comando, Ufficiale dal quale dipende l'unità organizzativa.

A livello periferico, i reparti dell'Arma fanno ricorso al trasporto collettivo/multiplo dei militari e incentivano le convenzioni con società di trasporto locale per favorire la mobilità del personale.

Si ricorda, inoltre, che il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) consente la libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico urbano al personale delle Forze di polizia, se in uniforme o munito di tessera di riconoscimento.

Molte regioni amministrative, infine, hanno deliberato specifiche disposizioni per estendere anche al trasporto regionale

la facoltà riconosciuta al personale delle Forze di polizia di circolare su mezzi pubblici.

Un ultimo accenno, infine, concerne gli Organi centrali dell'area interforze, per i quali formalmente non è prevista la figura ad incarico esclusivo del *Mobility Manager*.

È comunque operativa, presso lo Stato maggiore della Difesa, una sezione trasporti che, tra i vari compiti, coordina e controlla l'impiego degli automezzi adibiti al servizio di trasporto collettivo del personale effettivo presso gli enti direttamente dipendenti.

Inoltre, al fine di ridurre il disagio del personale pendolare e concorrere alla riduzione dell'uso del mezzo privato, sono state stipulate apposite convenzioni (che prevedono sconti del 5-10 per cento sulle tariffe correnti) con le Società Trenitalia e Italo.

In particolare, nell'ambito della regione Lazio, la difesa ha siglato un protocollo d'intesa con la società ATAC, in applica-

zione della legge regionale 16 giugno 2003, per consentire ai militari in uniforme di viaggiare gratuitamente nel tragitto casa - posto di lavoro.

Con riferimento, in ultimo, al quesito relativo a «gli enti del Ministero della difesa con più di 300 dipendenti», si rappresenta che in considerazione del progetto di riconfigurazione e di riassetto della difesa, tuttora in corso, non è possibile definire la situazione contingente fornendo un mero dato numerico.

Al fine però di soddisfare la richiesta di informazioni formulata con il quesito in argomento, si ribadisce quanto già esposto in precedenza e, cioè, che nelle realtà, sia centrali che periferiche, ove insistono più enti con un numero complessivo di dipendenti superiore alle trecento unità, sono operanti servizi di collegamento tra la sede di lavoro del personale e vari punti di raccolta, in particolare presso le stazioni ferroviarie.

ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-03658 Prodani: Sul Sacrario di Redipuglia
(Gorizia) e annesso Museo storico militare.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Sacrario militare di Redipuglia dove sono custodite le spoglie dei Caduti, è permanentemente aperto.

Il museo e l'area espositiva, invece, osservano l'orario, riportato anche sul sito *web* del Ministero della difesa,

dal martedì al sabato:

mattino: dalle 09.00 alle 12.00 (museo e sale espositive);

pomeriggio: dalle 14.00 alle 17.00 (museo e sale espositive);

festivi, nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre: dalle 09.00 alle 13.00 (solo il museo);

lunedì: chiuso.

In occasione della Festa della Repubblica e della commemorazione dei defunti, e, comunque, ogni qualvolta richiesto da associazioni o scolaresche, è possibile visitare il sito anche in orari diversi.

Tale orario è stato stabilito nel 2011 dal Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra (Onorcaduti), tenendo conto dei flussi di visitatori, pari a circa 120.000 l'anno (non 400.000) e delle limitate risorse di personale disponibili.

Nell'ambito delle azioni tese alla valorizzazione e alla fruibilità del complesso monumentale di Redipuglia, è attesa la finalizzazione di un accordo tra Onorcaduti e le Associazioni nazionale alpini e marinai d'Italia per un concorso alle attività di guardiania che consentirà di ampliare l'orario di apertura, così come auspicato dal Ministro della difesa.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-02933 Capozzolo: Sul blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare, si rammenta che dal 2011, per effetto del decreto-legge n. 78 del 2010 (articolo 9 commi 1 e seguenti) emanato dal Governo Berlusconi, è stato introdotto il blocco degli effetti economici delle progressioni di carriera per tutti i dipendenti dello Stato. Inizialmente previsto per un triennio, è stato poi prorogato dal Governo Monti per tutto il 2014.

Come è a tutti noto tale misura per il personale del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico ha interessato il blocco degli scatti biennali, la cosiddetta « omogeneizzazione stipendiale » dei dirigenti a 13 e 23 anni di servizio, l'assegno funzionale per i non direttivi, le indennità di posizione e perequativa dei dirigenti, la differenza stipendiale fra un grado ed il successivo in caso di promozione eccetera.

A tale personale è stata attribuita per alcuni anni una « *una tantum* », compensativa, in tutto o in parte del danno economico subito, pari a: 100 per cento per il 2011, 46 per cento per il 2012 e 16 per cento per il 2013, mentre nulla è stato sin qui previsto per il 2014.

Non sfugge, evidentemente, quanto questa norma sul blocco stipendiale sia particolarmente afflittiva per il comparto, in quanto si basa su un sistema gerarchico-funzionale nel quale la progressione di carriera e l'anzianità di servizio sono fattori essenziali.

Un blocco di questo tipo penalizza il merito e chi ha più responsabilità e inserisce una disparità di trattamento tra chi ha lo stesso grado e svolge le stesse funzioni.

Il Governo si è fatto interprete del disagio e quindi delle aspettative e della fortissima attesa del personale coinvolto per il ripristino del trattamento economico integrale, impegnandosi al massimo in tale prospettiva.

La questione, infatti, è stata affrontata in diverse occasioni a livello interministeriale; occasioni promosse dai responsabili dei Dicasteri interessati, ed in particolare dal Ministro Pinotti, per la difesa che ricomprende quasi il 60 per cento del personale interessato.

Già nel mese di luglio, si sono svolte specifiche riunioni, anche a livello tecnico, per esplorare la possibilità di individuare le risorse in grado di consentire un anticipo dello sblocco rispetto alla scadenza oggi prevista.

Sebbene l'attuale congiuntura economica non fosse più facile delle precedenti, la tematica è stata ulteriormente approfondita anche successivamente, in altre circostanze, per ultimo, il 17 settembre scorso, nell'ambito di una riunione presso la Presidenza del Consiglio, allo scopo di individuare in maniera condivisa le risorse necessarie per raggiungere questo obiettivo tanto atteso dalle Forze armate e di Polizia.

È così che, il 7 ottobre scorso, il Presidente Renzi ha assicurato, in occasione dell'incontro con i rappresentanti del COCER e dei sindacati delle forze del comparto, che le risorse necessarie sono state reperite e che pertanto è già stato previsto nell'articolato della legge di stabilità di accordare lo sblocco definitivo a partire dal 1° gennaio 2015.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-03089 Sani: Sul trasferimento del Centro militare veterinario (CeMiVet) da Grosseto a Montelibretti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel quadro della razionalizzazione dello strumento militare nazionale per effetto sia della cosiddetta *spending review* (decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), sia dell'introduzione della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e dei discendenti decreti legislativi n. 7 e n. 8 del 28 gennaio 2014, l'Esercito italiano ha, tra l'altro, avviato uno studio finalizzato alla riorganizzazione del settore equestre.

In tale ottica, la Forza armata sta valutando la possibilità di trasferire l'attività di allevamento dei puledri dal Centro militare veterinario (CeMiVet) di Grosseto al Centro militare di equitazione di Montelibretti (Roma), mantenendo al CeMiVet la capacità cinofila ed il Centro ippico militare che potrebbe così continuare a svolgere le attuali attività, compresa l'ippoterapia.

Tale studio dovrà inoltre consentire la valorizzazione delle professionalità del

personale veterinario salvaguardando, al contempo, l'attuale livello occupazionale del personale civile in servizio nella sede di Grosseto.

Il Centro militare veterinario, infatti, rappresenta una realtà efficiente e preziosa nelle attività di approvvigionamento, addestramento, ammansimento, socializzazione e cura di cani e cavalli (prevalentemente di razza « Persano ») di interesse della Forza armata.

Anche il Ministro Pinotti, in occasione della recente visita effettuata presso il CeMiVet il 29 settembre scorso, ha avuto modo di apprezzare l'alto livello di professionalità raggiunto dal personale militare e civile ivi operante e il valore positivo nel lavoro svolto con i quadrupedi, sottolineando il rapporto di stretta collaborazione tra il Centro veterinario e le istituzioni locali.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679- <i>bis</i> Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. C. 2680 Governo (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	73
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	97
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative presentate dal Governo e relativi subemendamenti</i>)	100
ERRATA CORRIGE	96

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 novembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA, indi della vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 10.40.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679-*bis* Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. C. 2680 Governo.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 novembre 2014.

Francesco BOCCIA, *presidente*, segnala che l'onorevole Ginefra sottoscrive l'emendamento Peluffo 17.464; l'onorevole Boccadutri sottoscrive gli emendamenti Causi 4.30 e Capodicasa 21.64; l'onorevole Fedriga sottoscrive l'emendamento Prata-viera 28.2; gli onorevoli Ferraresi e Dell'Orco sottoscrivono l'emendamento Ghizzoni 44.105; l'onorevole Piazzoni sottoscrive l'emendamento Patriarca Tab.C.11; l'onorevole Porta sottoscrive l'emendamento Rampi 17.353; l'onorevole Dorina Bianchi sottoscrive gli emendamenti SALTAMARTINI 26.77 e De Girolamo 26.84; l'onorevole Nicchi sottoscrive l'emendamento Melilla 26.86; l'emendamento Censore 26.29 è sottoscritto dagli onorevoli Murer, Paola Bragantini, Capone, Mariano, Beni, Lenzi, Becattini, Amato, Piazzoni, Casati e Miotto; l'onorevole Romanini sottoscrive le proposte emendative Fassina 4.31, 5.89, 9.73, 11.58, 13.70, 17.96, 37.01 e 44.10; l'onorevole D'Alia sottoscrive l'emendamento Misuraca 38.28; l'onorevole Petrenga sottoscrive l'emendamento Latronico 26.56; l'onorevole Rosso-mando sottoscrive gli emendamenti Giu-

lietti 11.021, Petitti 38.12 e Benamati 17.365; l'onorevole Quartapelle Procopio sottoscrive l'emendamento Patriarca 13.24; l'onorevole Carra sottoscrive gli emendamenti Gnechchi 11.16, Lenzi 13.27, Zampa 17.164, Boccuzzi 26.38, Marchi 35.3, 35.5, 35.7, 35.1, 37.1 e 37.023, Gasparini 37.029, Marchi 38.2, 38.3, 38.108, 38.110 e 38.114, Fragomeli 38.115 e 43.5, Marchi 43.1 e 43.2, Mariani Tab.A.21, Beni Tab.A.19, Quartapelle Tab.A.30, Patriarca Tab.C.11 e Agostini Roberta Tab.C.5; l'onorevole Fanucci sottoscrive l'emendamento Romano 19.1; l'onorevole Taranto sottoscrive gli emendamenti Fassina 44.10, Berretta 44.40 e Petitti 5.14; l'onorevole Carnevali sottoscrive gli emendamenti Bargerò 26.99 e Sanga 26.16; l'onorevole Capone sottoscrive gli emendamenti Vargiu 26.79, Fucci 26.65 e Censore 26.29; l'onorevole Schullian sottoscrive gli emendamenti Zolezzi 8.23, Guidesi 32.6 e Caon 19.11; l'onorevole Taricco sottoscrive l'emendamento Romanini 44.85; l'onorevole Tino Iannuzzi sottoscrive l'emendamento Marchi 8.43; gli onorevoli Lupo, Gallinella, L'Abate, Gagnarli, Benedetti, Bernini, Parentela sottoscrivono gli emendamenti Capezzone 44.242 e Schullian 44.349; l'onorevole La Marca sottoscrive l'emendamento Fitzgerald Nissoli 27.28; l'onorevole Zoggia sottoscrive l'emendamento Petitti 5.14; l'onorevole Schullian sottoscrive gli emendamenti Zolezzi 8.23, Guidesi 32.6 e Caon 19.11; l'onorevole Melilla sottoscrive l'emendamento Cariello 33.6; l'onorevole Naccarato sottoscrive l'emendamento Garavini 26.35; l'onorevole Capone sottoscrive gli emendamenti Sbrozzini 39.46 e D'Incecco 40.03; l'onorevole Melilla sottoscrive l'emendamento Cariello 33.6; l'onorevole Pes ritira la propria firma dall'emendamento Garavini 26.35; l'onorevole Taranto sottoscrive l'emendamento Causi 4.30; gli onorevoli Currò e Cariello sottoscrivono l'emendamento Pisano 4.13; l'onorevole Casellato sottoscrive gli emendamenti Fassina 4.31, 13.70, 17.96, 11.58, 5.89, 44.10 e l'emendamento Misiani 9.45; l'onorevole Boccadutri sottoscrive l'emendamento Benamati 17.41; l'onorevole Marzano sottoscrive le proposte emendative

Fassina 4.31, 5.89, 6.11, 9.17, 9.73, 11.58, 13.62, 13.70, 13.71, 17.96, 21.19, 44.10, 9.034, 19.08 e 37.01; l'onorevole Carbone sottoscrive l'emendamento Boccadutri 16.33; l'onorevole Meloni sottoscrive l'emendamento Gelmini 28.54; l'onorevole Riccardo Gallo sottoscrive l'emendamento Capodicasa 21.64; l'onorevole Marcon sottoscrive l'emendamento Fassina 21.19; l'onorevole Preziosi sottoscrive l'emendamento Quartapelle Procopio 27.26; gli onorevoli Marcon, Melilla e Paglia sottoscrivono gli emendamenti Ruocco 9.30 e 9.33, Misiani 9.48 e Fregolent 9.70; i deputati De Menech e Ginato sottoscrivono l'emendamento Rubinato 17.28; l'onorevole Antezza sottoscrive l'emendamento Meloni 17.383.

Avverte che è stato presentato dal Governo l'emendamento 10.38 al disegno di legge di stabilità, corredato di relazione tecnica (*vedi allegato 2*). Avverte, altresì, che il predetto emendamento, che è in distribuzione, è stato ritenuto ammissibile e che il termine per la presentazione di subemendamenti è fissato alle ore 12 di oggi. Segnala, infine, che, su richiesta del rappresentante del Governo, la seduta sarà sospesa nel corso della mattinata, all'incirca alle ore 11.30.

Mauro GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, con riferimento alle proposte emendative segnalate riferite all'articolo 4, esprime parere contrario sull'emendamento Pesco 4.26 e formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Fassina 4.31. Esprime parere contrario sugli emendamenti Pisano 4.13 e Paglia 4.21 e formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Tinagli 4.22. Propone di accantonare l'emendamento Librandi 4.23, allo scopo di proporre una riformulazione dello stesso. Propone, inoltre, di accantonare l'emendamento Causi 4.30, in attesa di effettuare ulteriori approfondimenti in merito alle modalità di copertura finanziaria da esso previste. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Schullian 4.9. Propone di accantonare gli emendamenti

Librandi 4.32 e 4.33, al fine di consentire che gli stessi siano esaminati nel corso della discussione delle proposte emendative riferite all'articolo 13, che reca misure per la famiglia. Infine, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Fantinati 4.04.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore, evidenziando che la decisione di accantonare alcune delle richiamate proposte emendative si è resa necessaria al fine di consentire ulteriori approfondimenti sulle stesse, alla luce dell'esigenza di mantenere inalterata la struttura, nonché la platea dei beneficiari, del *bonus* fiscale di 80 euro, la cui stabilizzazione, prevista dall'articolo 4 in esame, rappresenta una scelta fondamentale del Governo in tema di politica economica e sociale.

Girolamo PISANO (M5S) esprime preliminarmente contrarietà in ordine alle modalità previste per l'erogazione del *bonus* di 80 euro, sottolineando come tale misura fiscale, rivolta essenzialmente a beneficiari che non si trovano in condizioni di indigenza, ma che dispongono di redditi medio alti, non sia in grado di incentivare l'aumento dei consumi da parte delle famiglie. Nell'illustrare l'emendamento a sua firma 4.13, volto a modificare la base reddituale sulla quale viene riconosciuto il *bonus* di 80 euro attraverso l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente piuttosto che del reddito individuale dell'avente diritto, fa presente che tale proposta emendativa consente di destinare le risorse stanziare per la stabilizzazione del suddetto *bonus* fiscale a vantaggio di categorie di persone che si trovano in condizioni di indigenza e povertà. Rileva, inoltre, come tale intervento di modifica dell'articolo 4 si renda necessario per far fronte alla situazione di grave crisi economica che interessa, in particolare, il Mezzogiorno, ove si riscontra la più ampia presenza di redditi bassi tra la popolazione. Alla luce di tali considerazioni, auspica, da parte del Governo, un maggiore approfondimento della questione.

Mattia FANTINATI (M5S), nell'illustrare l'articolo aggiuntivo a sua firma 4.04, volto a stabilizzare, a decorrere dal 2015, le misure di compensazione dei debiti riconducibili alle cartelle esattoriali con i crediti vantati dai fornitori delle pubbliche amministrazioni, segnala che si tratta di una disposizione già prevista per il 2014, ma la cui attuazione è stata rinviata a causa del ritardo nell'approvazione del relativo decreto attuativo. Nel sottolineare la rilevanza delle finalità perseguite da tale proposta emendativa, chiede al relatore e al rappresentante del Governo una più approfondita riflessione sulla questione in esame, che possa portare all'espressione di un parere favorevole sul suddetto articolo aggiuntivo.

Stefano FASSINA (PD) illustra il suo emendamento 4.31, volto a modificare tanto l'importo quanto la base reddituale in base alle quale viene riconosciuto il *bonus* di 80 euro, evidenziando come tale proposta emendativa interviene al fine di superare il difetto di equità che, a suo avviso, è ravvisabile nella modalità di erogazione attualmente previste del suddetto *bonus* fiscale. Rileva, infatti, che utilizzando, ai fini dell'erogazione del *bonus*, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dei nuclei familiari, anziché l'importo del reddito IRPEF, si consente di destinare le risorse stanziare dal Governo per la stabilizzazione di tale misura fiscale a vantaggio delle famiglie bisognose con figli a carico, facendo sì che il *bonus* si configuri realmente come intervento volto a contrastare le situazioni di povertà e di indigenza, sempre più diffuse nel Paese. Osserva come la predisposizione di misure adeguate per riequilibrare gli effetti redistributivi conseguenti al predetto *bonus* sia necessaria anche alla luce di quanto sostenuto, nel corso dell'audizione sul disegno di legge di stabilità, dal presidente dell'ISTAT, secondo cui tale agevolazione, così come prevista dall'articolo 4 del provvedimento in esame, interessa, in particolare, categorie di contribuenti con redditi medio alti. Segnala, inoltre, che le modifiche proposte dal suo

emendamento 4.31 sono, altresì, volte a far fronte agli effetti negativi sulle politiche sociali che, a suo giudizio, conseguiranno all'applicazione dei tagli ai trasferimenti erariali nei confronti di enti locali e territoriali, previsti dal disegno di legge di stabilità in esame. Nel sottolineare come l'emendamento in esame non snaturi l'impianto complessivo previsto attualmente ai fini dell'erogazione del *bonus* fiscale di 80 euro, auspica che il Governo possa riconsiderare il parere precedentemente espresso su tale proposta emendativa.

Tommaso CURRÒ (M5S) sottoscrive, unitamente all'onorevole Cariello, l'emendamento Pisano 4.13.

Maino MARCHI (PD) ricorda preliminarmente come la decisione di stabilizzare, a decorrere dal 2015, il *bonus* fiscale di 80 euro, introdotto in via transitoria dal decreto-legge n. 66 del 2014, sia stata più volta annunciata dal Governo e prevista anche nell'ambito della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014. Evidenzia, inoltre, come tale misura rappresenti un intervento sul cuneo fiscale, quindi di riduzione delle tasse sui redditi da lavoro, e non sia, invece, volto a far fronte a situazioni di povertà e di indigenza, sulle quali è necessario, a suo avviso, intervenire con specifici provvedimenti legislativi. Nel sottolineare come la base reddituale in virtù della quale è prevista l'erogazione del *bonus* tenga conto di quello che è l'attuale sistema fiscale del Paese, basato sul reddito individuale dei contribuenti, segnala che eventuali proposte di modifica degli indicatori per il riconoscimento di tale *bonus* devono prevedere un più complessivo intervento sulla struttura fiscale attualmente vigente. Osserva, poi, che il reddito complessivo non superiore a 26 mila euro, a cui fa riferimento l'articolo 4 del disegno di legge di stabilità ai fini del riconoscimento del *bonus* fiscale, non può essere considerato un reddito medio alto. Infine, nel sottolineare come, a suo avviso, tale intervento di riduzione dell'imposizione fiscale produrrà sicuramente effetti di stimolo per la

crescita economica, ritiene che una esatta valutazione in ordine agli effetti sui consumi conseguenti al *bonus* di 80 euro richieda maggiore tempo, atteso che la misura è stata introdotta in via transitoria solo a partire da maggio 2014 e sarà stabilizzata a decorrere dal 2015.

Giovanni PAGLIA (SEL), sottoscrivendo l'emendamento Fassina 4.31, dichiara di non voler affrontare la questione dell'efficacia del *bonus* IRPEF degli 80 euro ai fini del rilancio dell'economia nazionale, a proposito della quale accenna comunque alle osservazioni negative formulate da più parti. Il proprio intervento è volto a illustrazione le ridefinizioni e rimodulazioni del *bonus* proposte dall'emendamento a sua prima firma 4.21 e dall'emendamento Fassina 4.31. Ricorda che al momento dell'introduzione di questo istituto si dichiarò che, per la volontà di intervenire rapidamente, non era stato possibile tener conto di tutte le situazioni di disagio esistenti nel Paese; osserva però che è ora possibile ed opportuno effettuare un intervento più meditato, anche considerando che si intende rendere permanente il *bonus*.

Segnala in particolare che l'emendamento Fassina 4.31 è volto a superare le sperequazioni legate alla mancata considerazione del reddito familiare, attraverso l'utilizzo dell'ISEE, mentre l'emendamento a sua prima firma 4.21 mira a ricomprendere tra i beneficiari del *bonus* categorie attualmente escluse quali i pensionati, gli incapienti e i titolari di piccole partite IVA. Le obiezioni che furono mosse a suo tempo contro l'estensione del *bonus*, fondate sulla mancanza di risorse, possono essere superate utilizzando quanto si potrebbe ottenere introducendo un'imposta patrimoniale – alla quale si dichiara ora favorevole anche la CISL –, una tassa sulla pubblicità su *internet*, aumentando le aliquote IRPEF sui redditi più elevati e sopprimendo la deduzione del costo del lavoro dall'IRAP, prevista dall'articolo 5 del provvedimento in esame, che, a suo parere, è concessa inopinatamente in maniera indiscriminata, mentre sarebbe op-

portuno riservarla alle imprese virtuose che, per esempio, effettuano investimenti in ricerca e sviluppo. Conclude evidenziando che, a suo parere, il *bonus* IRPEF, come attualmente configurato, non ha effetti redistributivi.

Bruno TABACCI (Misto-CD) ammette che la stabilizzazione del *bonus* degli 80 euro può essere considerata una misura parziale o poco efficace sul piano dell'equità, ma ritiene che sarebbe stato peggio non confermarla o disperdere le relative risorse per interventi frammentari sperimentati dai precedenti Governi con scarsa efficacia. Pertanto, pur comprendendo le critiche sulla mancanza di equità del *bonus* IRPEF, osserva che prendere in considerazione l'indicatore ISEE non sarebbe risolutivo delle problematiche evidenziate, dal momento che tale meccanismo è basato sulle dichiarazioni degli interessati, che all'incirca nella metà dei casi non sono veritiere. Pertanto, l'ISEE potrebbe essere preso in considerazione per l'attribuzione del *bonus*, come un criterio più equo e veritiero della situazione economico-patrimoniale complessiva del nucleo familiare, solamente a seguito di una riforma della relativa disciplina che lo rendesse più efficace e trasparente, aumentando i controlli e sanzionando le dichiarazioni mendaci al pari dell'evasione fiscale.

Si dichiara pertanto contrario agli emendamenti Fassina 4.31 e Paglia 4.21, non per una questione politica, giudicando infatti con favore un eventuale spostamento della tassazione dal singolo al nucleo familiare, ma rispettivamente per motivi di pratica applicazione e di reperimento delle necessarie risorse finanziarie.

Francesco LAFORGIA (PD) condivide la scelta operata dal Governo con la stabilizzazione del *bonus* IRPEF, finalizzato alla redistribuzione del reddito e all'aumento della domanda aggregata. Ritiene però opportuno apportare alcune correzioni a tale misura per realizzare una maggiore equità ed efficacia e, a tal fine, fermo restando il sistema di tassazione su

base personale attualmente esistente, condivide la proposta dell'emendamento Fassina 4.31 di utilizzare l'indicatore ISEE, il quale, anche con i limiti evidenziati dall'onorevole Tabacci, permette di selezionare con maggiore precisione la reale situazione economico patrimoniale del nucleo familiare. Segnala che concedere il *bonus* a coloro che ne hanno maggiormente bisogno, oltre a rispondere a criteri di equità, avrebbe un maggiore effetto espansivo sull'economia, trattandosi di soggetti con una più elevata propensione marginale al consumo.

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI) sottoscrive l'emendamento Fassina 4.31, osservando che l'istituto del *bonus* IRPEF, come attualmente disciplinato, non si è dimostrato sufficiente per far fronte alla povertà e alla diseguaglianza che esistono nel Paese. Pertanto ritiene opportuno utilizzare l'indicatore ISEE, che comunque dovrà essere rivisto, allo scopo di individuare i soggetti che hanno diritto al *bonus* IRPEF.

Il Viceministro Enrico MORANDO osserva che nella discussione testé svolta sono emersi due argomenti critici: da una parte la valutazione dell'efficacia del *bonus* IRPEF sul piano della domanda aggregata e, dall'altra, oggetto di un maggior numero di interventi, la richiesta di riforma dell'istituto per realizzare una maggiore giustizia sociale.

Con riferimento al primo tema, segnala che è possibile che il limitato effetto positivo sull'economia sia stato dovuto al carattere inizialmente sperimentale della misura, che ha indotto molti beneficiari a non spendere quanto percepito. Rendere permanente il *bonus* avrà quindi, a suo avviso, un maggior effetto di rilancio della domanda aggregata. Per quanto riguarda l'effetto redistributivo, riconosce che il *bonus* non abbia centrato pienamente tale obiettivo, ricordando però che, trattandosi di un intervento sulla tassazione IRPEF, non può che rispecchiare le caratteristiche del vigente sistema impositivo. Conclude riconoscendo che la struttura dell'imposta

sui redditi delle persone fisiche potrebbe essere rivista in alcuni punti, anche al fine di tener conto della situazione economica del nucleo familiare, ma sostiene che non è questa la sede nella quale è possibile realizzare un simile intervento.

Conclude facendo presente, fermo restando l'impianto e la platea di beneficiari del *bonus* IRPEF, l'intenzione di valutare attentamente alcune proposte emendative riferite all'articolo 13, per realizzare più efficaci politiche in favore dei minori in situazione di povertà assoluta.

Conferma pertanto il parere contrario del Governo sugli emendamenti Fassina 4.31 e Paglia 4.21.

Francesco BOCCIA, *presidente*, come preannunciato, sospende la seduta, che riprenderà alle ore 16, così da permettere ai deputati che ne hanno fatto richiesta di poter partecipare al *question-time* in Assemblea.

Laura CASTELLI (M5S) chiede al Governo se la richiesta di sospensione dei lavori parlamentari sia correlata alla valutazione delle istituzioni europee sul disegno di legge di stabilità.

Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che la richiesta di interruzione dei lavori parlamentari è motivata da ragioni diverse da quelle richiamate dal deputato Castelli.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 11.35, è ripresa alle 16.35.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che è stato presentato un subemendamento all'emendamento 10.38 del Governo al disegno di legge di stabilità e che il predetto subemendamento, Molteni 0.10.38.1 (*vedi allegato 2*), è stato ritenuto ammissibile. Comunica altresì che sono stati presentati dal Governo gli emendamenti 17.487 e 31.44 (*vedi allegato 2*) e che

il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti è fissato alle ore 19 della giornata odierna.

Giampaolo GALLI (PD) sottolinea che l'articolo 4 del disegno di legge di stabilità interviene sul tema, condiviso in Italia e a livello internazionale, della necessità di ridurre il cuneo fiscale, ossia la differenza tra busta paga e costo del lavoro, che in Italia è molto significativa e pesa negativamente sulla competitività delle imprese. Ritiene che la misura messa in campo dal Governo non sia banale in termini quantitativi e che rappresenti cosa assai diversa dal contrasto alla povertà, che si configura anch'essa una misura da attuare, ma non preliminarmente a quella in discussione. Rispetto alle critiche di coloro che sostengono che la misura in esame non riduce significativamente il numero di soggetti nella fascia di povertà, osserva che ciò è naturale, dal momento che tali soggetti appartengono a quella che si definisce « *no tax area* ». Quanto invece all'utilizzo dell'ISEE quale parametro di riferimento per l'attribuzione del *bonus* di 80 euro, ritiene che l'applicazione di tale procedura comporterebbe un carico burocratico eccessivo. L'ISEE, a suo avviso, rappresenta infatti uno strumento da utilizzare per l'attribuzione di specifiche agevolazioni, riferibili a platee di beneficiari molto ridotte.

Rocco PALESE (FI-PdL), in ragione dell'ampio dibattito che si sta sviluppando sull'articolo 4, propone che venga accantonato, per procedere più speditamente all'esame di altri articoli del disegno di legge.

Francesco CARRIERO (M5S) nel condividere la proposta del collega Palese, chiede alla presidenza un chiarimento sulla pubblicità dei lavori della Commissione, evidenziando che nel resoconto della seduta di ieri non sono riportati alcuni rilievi da lui espressi in riferimento all'articolo 33.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che la pubblicità dei lavori della

seduta è assicurata mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso, di cui non viene conservata la registrazione e che della seduta viene redatto un resoconto sommario, non stenografico.

Massimo Enrico CORSARO (FdI-AN) esprime dubbi sulla richiesta di accantonamento dell'articolo 4 formulata dal collega Palese, e ritiene anzi opportuno che tutte le forze politiche della Commissione possano effettuare un dibattito più approfondito su temi di grande rilevanza.

Guido GUIDESI (LNA) nell'esprimere anch'egli dubbi sull'opportunità di accantonare l'articolo 4, si rende disponibile a concedere al gruppo Partito Democratico del tempo per riflettere sui suoi contenuti, qualora ne abbia necessità.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ritiene opportuno proseguire nell'esame dell'articolo 4 e fa presente al deputato Guidesi che non vi è alcuna richiesta in tal senso da parte del Gruppo Partito Democratico.

Dario PARRINI (PD) ritiene che il contenuto degli emendamenti riferiti all'articolo 4 che legano il *bonus* degli 80 euro ad una richiesta degli aventi diritto effettuata sulla base dell'ISEE contravvenga allo spirito della legge di stabilità, che ha inteso invece prevedere una riduzione della pressione fiscale sui redditi da lavoro. Concorde, inoltre, con l'onorevole Galli in merito al fatto che l'introduzione dell'ISEE, quale parametro di riferimento ai fini dell'attribuzione del predetto *bonus*, determinerebbe un considerevole incremento degli adempimenti burocratici, con conseguente venir meno degli obiettivi di semplificazione perseguiti dal Governo. Rileva, invece, come l'introduzione dell'ISEE possa ritenersi condivisibile nel caso del cosiddetto « *bonus bébé* », in quanto coinvolgerebbe una platea di soggetti assai più ridotta.

Barbara SALTAMARTINI (NCD) ritiene opportuno che la Commissione svolga un dibattito approfondito su un tema a suo

giudizio di grande importanza, e ritiene di scarso interesse che questo possa costituire o meno una occasione di confronto o di scontro all'interno del Partito Democratico. Ritiene che l'emendamento Fassina 4.31 in esame, come anche gli altri emendamenti riferiti all'articolo 4 che ne sposano la filosofia, penalizzino una misura, quale il *bonus* di 80 euro, che rappresenta una risposta immediata e significativa per coloro che versano in difficoltà economiche. Esprime infatti apprezzamento per l'orientamento del Governo e della maggioranza di porre il carico familiare al centro della politica fiscale, come da sempre auspicato dalla propria parte politica, e giudica i decreti attuativi della delega fiscale la sede propria per riformare la politica fiscale tenendo conto di questo elemento, ben più delle singole misure contenute nel disegno di legge di stabilità. Quanto al c.d. *bonus bébé*, di cui all'articolo 13 del provvedimento in esame, fa presente che il suo gruppo parlamentare è favorevole all'introduzione dell'ISEE, o del riferimento alla situazione economica complessiva del nucleo familiare, ai fini dell'attribuzione della predetta agevolazione.

Girolamo PISANO (M5S) giudica infondate le considerazioni dei colleghi che l'hanno preceduto rispetto all'inadeguatezza dello strumento dell'ISEE o dell'indicatore della situazione economica equivalente per l'ottenimento del beneficio di cui all'articolo 4. Osserva che la misura in esso contenuta si configura come una detrazione dalle imposte e non come una riduzione della pressione fiscale, che invece avrebbe luogo qualora venissero ridotte le aliquote IRPEF. Fa presente che sia l'emendamento Fassina 4.31 in discussione sia il successivo emendamento a sua prima firma 4.13 non intervengono sulle dimensioni della platea di soggetti destinati a percepire il *bonus*, bensì sulla sua composizione qualitativa. Contesta, inoltre, la considerazione secondo cui l'introduzione dell'ISEE rappresenterebbe un fattore di incremento degli adempimenti burocratici a carico dei cittadini. A suo

avviso, la misura prevista all'articolo 4 è sostanzialmente iniqua, in quanto, per come è costruita, è destinata, di fatto, a privilegiare soggetti con redditi medio-alti, a scapito di quelli che versano in situazioni di disagio economico. Al riguardo, stigmatizza la resistenza del Governo ad apportare modifiche migliorative, determinata, a suo giudizio, dalla necessità di non smentire le dichiarazioni fatte dal *premier* per ragioni di carattere elettorale. In ultimo, sottolinea il fenomeno della « trappola della povertà » che porterà alcuni soggetti, dopo aver beneficiato del *bonus*, in una condizione economica peggiorativa rispetto a quella precedente e segnala, al fine di diminuirne l'impatto, l'opportunità di modificare le soglie attualmente fissate a 24 mila e 26 mila euro, ampliando la forbice attualmente prevista.

Rocco PALESE (FI-PdL), nel rilevare la sostanziale incoerenza delle posizioni espresse nell'ambito dei partiti di maggioranza, sottolinea come le posizioni di ciascuna forza politica siano chiaramente emerse nell'ambito del dibattito.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) evidenzia come emergano notevoli profili problematici connessi alla quantificazione degli effetti finanziari della norma contenuta nell'articolo 4. Nel rilevare infatti come, anche il Servizio Bilancio dello Stato della Camera, nell'esaminare i profili finanziari delle disposizioni in esame abbia evidenziato che la quantificazione degli effetti finanziari è stata effettuata utilizzando un modello di microsimulazione che non consente di effettuare una precisa verifica della stima effettuata, richiama alcuni aspetti problematici sui quali ritiene necessari chiarimenti da parte del Governo. Segnala, innanzitutto, un problema di metodo, rilevando come risulti scorretto operare delle quantificazioni tanto approssimative e inadeguate quando, viceversa, ai cittadini è richiesta una grande accuratezza e precisione nel loro rapporto con l'Amministrazione finanziaria. A tale proposito, rammenta che, come indicato nella Relazione tecnica al prov-

vedimento, la microsimulazione è effettuata con riferimento ai redditi 2012, adattati al 2015, non tenendo conto che tale platea potrebbe, nel frattempo, essere significativamente mutata. Rileva infatti che, se da un lato si potrebbe registrare un aumento dei cosiddetti incapienti o dei soggetti senza redditi da lavoro dipendente, dall'altro potrebbero rientrare nel beneficio soggetti che nel 2015 realizzano redditi inferiori rispetto a quelli del 2012. Inoltre, con riferimento ai criteri di cassa, fa presente come la Relazione tecnica consideri la mensilità di dicembre come recuperata nel 2015, non tenendo in considerazione il fatto che, nel caso di datore di lavoro pubblico, l'effetto di cassa si verifica già nel 2014, in quanto è lo stesso soggetto che, in qualità di sostituto di imposta, effettua l'erogazione del beneficio. Infine, per quanto concerne i profili di quantificazione dell'operazione in bilancio, chiede chiarimenti circa la qualificazione degli effetti finanziari, ai fini del saldo netto da finanziare o del fabbisogno, in parte come « minore entrata » ed in parte come « maggiore spesa ». A tale riguardo, rammenta infatti che nella Relazione tecnica riferita al testo modificato del decreto-legge n. 66 del 2014, dal punto di vista contabile, gli effetti erano stati contabilizzati per la gran parte come maggiore spesa e, solo marginalmente, nella misura dell'8 per cento, come minore entrata. Nell'evidenziare come la ripartizione posta nella legge di stabilità in esame rispecchia le suddette percentuali indicate nella Relazione tecnica al decreto-legge n. 66, chiede quindi al Governo un chiarimento circa le motivazioni che hanno indotto ad una diversa imputazione dell'operazione in bilancio.

Stefano FASSINA (PD), in relazione ai rilievi sollevati dagli esponenti dei gruppi di opposizione, reputa che la discussione svolta sulle misure contenute nell'articolo 4 in esame non riproduca i motivi di dissenso emersi all'interno del Partito democratico, essendo invece stata utile allo scopo di migliorare il testo del provvedimento sul tema molto importante delle

misure di contrasto alla povertà. Con riferimento all'intervento della collega Salmatini, che ha evidenziato l'attenzione rivolta alla situazione delle famiglie italiane, evidenzia come ciò non rappresenti una novità nell'approccio a tali questioni. Ribadisce come il suo emendamento 4.31 non fosse volto a trasformare il *bonus* di cui all'articolo 4 in una misura di modifica strutturale del sistema fiscale vigente, limitandosi a prevedere, ai fini dell'attribuzione di tale beneficio, l'applicazione di criteri che tengano conto del reddito complessivo e della composizione dei nuclei familiari.

Accoglie quindi con favore quanto affermato dal Viceministro Morando, il quale ha fatto presente che, nell'ambito delle misure per l'erogazione del cosiddetto *bonus* bebé previste dall'articolo 13 del provvedimento in esame, si terrà in considerazione la situazione economica equivalente (ISEE) dei nuclei familiari.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che, per il gruppo Partito Democratico, gli onorevoli Tino Iannuzzi, Fregolent, Rosato, Causi e Taranto sostituiscono rispettivamente gli onorevoli Bonavitacola, Censore, Losacco, Melilli e Rubinato; per il gruppo MoVimento 5 Stelle l'onorevole Pesco sostituisce l'onorevole Colonnese; per il gruppo Lega Nord e Autonomie, l'onorevole Simonetti sostituisce l'onorevole Giancarlo Giorgetti; per il gruppo Sinistra Ecologia e Libertà l'onorevole Paglia sostituisce l'onorevole Marcon.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ribadisce al Governo la richiesta di chiarimenti circa i profili problematici connessi alla quantificazione degli effetti finanziari della norma contenuta nell'articolo 4 del provvedimento.

Il Viceministro Enrico MORANDO, con riferimento alla richiesta del deputato Villarosa, ribadisce quanto dichiarato in sede di discussione generale sugli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Rileva a tale riguardo come per la quantificazione e contabilizzazione in bi-

lancio della misura in esame, la quale presenta certamente profili problematici, si debba necessariamente tener conto dei criteri imposti dall'Eurostat, in base ai quali, qualora, anche per un solo contribuente, il credito d'imposta comporti l'erogazione di un assegno da parte dello Stato, come nel caso dei beneficiari del *bonus* degli 80 euro la cui imposta lorda risulti parzialmente incapiente, l'intera operazione relativa al suddetto credito d'imposta stesso va qualificato e contabilizzato come « maggiore spesa ».

Fa tuttavia presente come siano al vaglio del Governo ipotesi di ridefinizione dell'intervento in esame in modo che lo stesso possa essere diversamente qualificato e contabilizzato dal punto di vista contabile.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pesco 4.26, Fasina 4.31 e Pisano 4.13.

Rocco PALESE (FI-PdL) preannuncia il suo voto contrario sull'emendamento Paglia 4.21.

La Commissione respinge l'emendamento Paglia 4.21.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che il deputato Librandi ritira l'emendamento Tinagli 4.22, di cui è cofirmatario, mentre gli emendamenti Librandi 4.23 e Causi 4.30 sono accantonati in vista di una loro riformulazione. Avverte inoltre che l'emendamento Schullian 4.9 è stato ritirato dai presentatori, mentre gli emendamenti Librandi 4.32 e 4.33 risultano accantonati ai fini di un loro esame congiuntamente alle proposte emendative riferite all'articolo 13 e l'articolo aggiuntivo Fantinati 4.04 è accantonato per una sua riformulazione.

La Commissione passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Mauro GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, esprime parere contrario sugli emendamenti Corsaro 6.5,

Paglia 6.32, Palese 6.31, Corsaro 6.6, Ciprini 6.23, Currò 6.20, Corsaro 6.7 e Guidesi 6.13, mentre invita al ritiro dell'emendamento Librandi 6.27, per l'eventuale presentazione di un ordine del giorno al riguardo. Esprime infine parere contrario sull'articolo aggiuntivo Prativa 6.04.

La Commissione respinge l'emendamento Corsaro 6.5.

Giovanni PAGLIA (SEL), con riferimento all'impianto generale delle misure previste dall'articolo 6 del provvedimento, ritiene che esse siano state presentate come misure a favore dei lavoratori mentre arrecano agli stessi un grave danno economico. Rileva, infatti, come, prevedendo che la quota di TFR erogata in busta paga sia sottoposta a tassazione ordinaria anziché al regime di tassazione separata attualmente previsto, esse comportano un sostanziale innalzamento del carico fiscale su tali somme. Ritiene inoltre che si tratti di misure volte ad ottenere risorse per la futura copertura finanziaria di altre disposizioni.

Paolo TANCREDI (NCD) segnala l'emendamento presentato dal suo gruppo per il mantenimento del regime di tassazione separata anche per la quota di TFR erogata in busta paga. In linea generale, ritiene che la motivazione addotta nella Relazione tecnica circa l'impossibilità di mantenere tale regime di tassazione, la quale porrebbe problemi di copertura finanziaria, non sia valida, in quanto si tratta di una misura che si autoalimenta proporzionalmente al numero dei soggetti che vi aderiscono, attraverso la maggior tassazione delle somme erogate.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel condividere lo spirito delle proposte emendative volte al mantenimento del regime fiscale ad aliquota media anche per la quota di TFR erogata in busta paga, rileva come proprio tale aspetto, relativo alla disciplina fiscale, potrebbe determinare un minor successo della misura. Rileva pe-

raltro come, in un'ottica complessiva, l'intervento sia, in termini finanziari, in equilibrio, presentando un perfetto meccanismo di compensazione al suo interno. Respinge quindi le osservazioni secondo cui la misura in questione servirebbe per finanziare ulteriori interventi.

Guido GUIDESI (LNA) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo su tutti gli emendamenti che mirano al mantenimento del regime di tassazione separata anche per la quota di TFR erogata in busta paga, eccetto che sull'emendamento Paglia 6.32, rispetto al quale non condivide la misura di copertura finanziaria individuata.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Paglia 6.32, Palese 6.31 e Corsaro 6.6.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) evidenzia che, con la norma in esame, il Governo in carica acquisisce anticipatamente risorse che dovrebbero, invece, essere nella disponibilità dei Governi futuri. Rileva infatti che le imposte sul TFR non saranno riscosse all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, ma anticipatamente sulle singole quote. Al riguardo, osserva che, non a caso, la misura sarà in vigore sino al 30 giugno 2018, in coincidenza con la fine della legislatura in corso. Segnala inoltre che un intervento analogo è stato posto in essere dal Governo Letta con il decreto-legge n. 133 del 2013, relativo all'aumento di capitale della Banca d'Italia. Manifesta, infine, perplessità su quanto affermato dal rappresentante del Governo in ordine alla neutralità finanziaria della misura in discussione.

Girolamo PISANO (M5S) richiama l'attenzione sulle difficoltà che la misura in argomento determinerà per il finanziamento delle piccole e medie imprese che, di fatto, utilizzano le somme accantonate a titolo di TFR per le proprie esigenze di liquidità. Ritiene inoltre che le risorse del fondo, istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del provvedimento in esame per

garantire i crediti concessi dalle banche ai datori di lavoro, non saranno sufficienti.

Tiziana CIPRINI (M5S), illustrando l'emendamento a sua prima firma 6.23, segnala che lo stesso prevede la possibilità per i lavoratori di revocare il consenso espresso, mediante il meccanismo del silenzio-assenso, al trasferimento del proprio TFR alle forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 252 del 2005. In caso di revoca del consenso, il TFR sarebbe trasferito al datore di lavoro, per le imprese con meno di 50 dipendenti, o al Fondo di tesoreria presso l'INPS, per le imprese con più di 50 dipendenti. Evidenzia, infine, che l'emendamento ha il duplice scopo di riconoscere la libertà ai lavoratori di modificare le scelte precedentemente effettuate e di garantire alle piccole e medie imprese una fonte di liquidità.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) osserva che i crediti concessi dalle banche avranno comunque un costo per le aziende e che queste ultime non potranno godere, per le quote di TFR anticipato ai dipendenti, della deduzione del 4 per cento, attualmente prevista per il versamento del TFR alle forme pensionistiche complementari.

Il Viceministro Enrico MORANDO evidenzia che il Governo, nel predisporre la norma in esame, ne ha attentamente valutato le conseguenze sulle piccole e medie imprese, escludendo la possibilità di effetti pregiudizievoli nei loro confronti. Evidenzia che alle imprese sono infatti perfettamente garantite, grazie all'intervento dello Stato, identiche condizioni di liquidità.

Massimo Enrico CORSARO (FdI-AN) rileva che la misura in discussione non presenta profili di neutralità finanziaria, diversamente da quanto asserito dal rappresentante del Governo, né appare idonea a sortire effetti positivi per il sistema economico. Osserva, infatti, che non si produrranno effetti positivi né per i lavo-

ratori, per i quali fu istituito il TFR al precipuo scopo di agevolare il passaggio dal lavoro alla pensione attraverso la realizzazione di una forma di risparmio forzoso, né per le imprese, per le quali viene meno una fondamentale forma di autofinanziamento. Osserva inoltre che le banche, che già forniscono ampie prove dell'incapacità, o della mancanza di volontà, di erogare credito alle imprese, difficilmente faranno fronte a questa nuova forma di finanziamento, senza contestualmente ridurre la disponibilità di credito per altre finalità. Ritiene, infine, che quella di cui all'articolo 6 rappresenti la peggiore misura prevista dal disegno di legge di stabilità.

Daniele PESCO (M5S) sottolinea i problemi che graveranno sulle aziende in seguito all'introduzione della misura in esame, evidenziando in particolare la necessità che queste avranno di far ricorso al sistema bancario. Richiama inoltre l'attenzione sull'insufficienza delle risorse destinate al fondo previsto dall'articolo 6, comma 7.

Maino MARCHI (PD) con riferimento alla questione relativa alla sottoposizione al regime di tassazione ordinaria delle anticipazioni del TFR in busta paga, osserva che probabilmente i lavoratori che faranno ricorso a questa possibilità saranno quelli con redditi più bassi e pertanto con aliquote di tassazione marginale inferiori. Ritiene comunque che una differenza di tassazione possa essere giustificata in relazione alla diversa natura che assume l'erogazione del TFR mese per mese oppure *una tantum*. Ricorda, infine, che il ricorso all'anticipo in busta paga del TFR costituisce una mera facoltà che viene accordata ai lavoratori, che potranno eventualmente non avvalersene.

Il Viceministro Enrico MORANDO ribadisce che la misura di cui all'articolo 6 non è destinata a sortire effetti pregiudizievoli per la liquidità delle aziende e che comunque essa rappresenta una mera facoltà, non un obbligo, per i lavoratori

interessati, i quali, in caso di anticipo del TFR in busta paga, saranno tenuti a corrispondere, in termini di maggiore imposta, la differenza tra l'aliquota media e quella marginale. Segnala comunque che la differenza tra la tassazione ordinaria e quella separata sarà minima per i redditi più bassi – intorno ai 25 mila euro annui di reddito la differenza sarà appena percepibile – e per i casi di carriere lavorative con progressioni economiche poco dinamiche. Osserva, infine, che in Italia il risparmio previdenziale forzoso raggiunge già livelli elevatissimi – 33,5 per cento di contributi previdenziali e circa 10 per cento di TFR – e tra i più alti nell'ambito dei Paesi industrializzati. Pertanto non ritiene che una minima riduzione di tale livello di risparmio possa essere giudicata rischiosa o irresponsabile.

Tommaso CURRÒ (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 6.20, essenzialmente volto a consentire ai lavoratori che negli anni precedenti hanno deciso di conferire il TFR maturando alle forme di previdenza complementare di revocare la scelta inizialmente effettuata, ciò anche al fine di tenere conto del fatto che, a seguito della pesante crisi economica in atto oramai sin dal 2008, i rendimenti garantiti dalle citate forme di previdenza complementare si sono progressivamente ridotti. In proposito, osserva che l'articolo 7 del decreto legislativo n. 252 del 2005, che detta la disciplina generale in materia, non sembra stabilire un vincolo concernente la non revocabilità della scelta originariamente compiuta dal lavoratore all'atto del conferimento del TFR maturando alle forme di previdenza complementare.

Paolo TANCREDI (NCD), pur non essendo pregiudizialmente contrario ai contenuti dell'emendamento Currò 6.20, rileva il carattere sostanzialmente positivo dell'esperienza degli ultimi anni connessa al conferimento del TFR maturando alle forme di previdenza complementare, dal momento che tali fondi hanno consentito ai lavoratori che negli anni passati hanno

effettuato quella scelta di percepire rendimenti superiori rispetto a quelli assicurati dagli istituti di previdenza pubblica.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) richiama preliminarmente l'attenzione sulla complessiva inefficienza del sistema previdenziale italiano, come dimostrato dalle negative conseguenze finanziarie connesse alla fusione tra l'INPDAP e l'INPS.

Con riferimento più in generale alle disposizioni di cui all'articolo 6 del provvedimento, concernenti l'anticipo in busta paga del TFR, rileva che quella che viene qualificata come un'opzione in capo al lavoratore si configura, d'altro canto, come un obbligo in capo al datore di lavoro. A tale proposito, ritiene che la previsione di un apposito Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti per le imprese con alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50, recata dal comma 5 del citato articolo, non sarà comunque in grado, considerata l'esiguità delle risorse complessivamente stanziare, di risolvere le criticità che sul piano della liquidità finanziaria sicuramente all'atto pratico dovranno affrontare i datori di lavoro. Esprime, in particolare, scetticismo circa l'effettiva capacità da parte dell'INPS di rilasciare tempestivamente le certificazioni di cui al comma 6 dell'articolo 6, necessarie ad avviare le procedure per l'accesso ai finanziamenti da parte dei datori di lavoro.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che in via tendenziale su ciascun emendamento si è stabilito di consentire l'intervento di un deputato per ogni gruppo, ferma restando la facoltà per ciascun deputato di sviluppare ulteriormente la discussione su determinati temi nel corso dell'esame delle ulteriori proposte emendative vertenti su analoga materia. Ciò premesso, invita l'onorevole Villarosa a completare l'intervento.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), invitando il presidente Boccia a garantire comunque una gestione dei lavori pienamente rispettosa delle prerogative dei de-

putati, rinnova la propria perplessità, anche sulla base della personale esperienza di imprenditore, circa l'effettiva capacità da parte degli istituti di credito, a fronte delle richiamate attività di certificazione poste in capo all'INPS, di erogare tempestivamente i finanziamenti richiesti dai datori di lavoro.

La Commissione respinge l'emendamento Currò 6.20.

Massimo Enrico CORSARO (FdI-AN), in margine al precedente intervento dell'onorevole Tancredi, lamenta anzitutto l'evidente contraddittorietà dell'azione del Governo che, a fronte dell'esperienza complessivamente positiva fatta registrare negli anni passati dalle forme di previdenza complementare, che hanno saputo assicurare ai lavoratori rendimenti mediamente più elevati rispetto alle quote ad esse conferite del TFR maturando, ha tuttavia deciso, con le disposizioni di cui all'articolo 44 del provvedimento in esame, di innalzare inopinatamente la tassazione sulle medesime forme di previdenza complementare dall'11 al 20 per cento. Ciò premesso, illustra le finalità dell'emendamento a sua firma 6.7, volto a prevedere che l'erogazione delle quote di TFR non si calcola ai fini della determinazione del reddito da utilizzare per la definizione dei livelli ISEE, pena il rischio di estromettere determinati soggetti, in ragione della propria posizione reddituale, dal godimento di talune agevolazioni fiscali, concernenti spesso una serie di prestazioni di carattere sociale.

Guido GUIDESI (LNA), nel sostenere con convinzione l'emendamento Corsaro 6.7, ispirato ad una sostanziale logica di equità, non comprende il parere contrario su di esso espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo, dal momento che recependo i contenuti della suddetta proposta emendativa si consentirebbe di evitare che coloro che abbiano optato per l'anticipo in busta paga del TFR possano essere esclusi, in ragione di una accresciuta posizione reddituale, dal godimento

di talune agevolazioni fiscali relative anche a determinate prestazioni di carattere sociale.

La Commissione respinge l'emendamento Corsaro 6.7.

Guido GUIDESI (LNA), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 6.13, invita il relatore ed il rappresentante Governo a svolgere un supplemento di riflessione, dal momento che la proposta emendativa, oltre ad essere priva di oneri, è esclusivamente volta ad evitare la concessione di indebiti favori agli istituti di credito, prevedendo che l'intera procedura istruttoria preliminare alla concessione dei finanziamenti ai datori di lavoro per l'erogazione del TFR in busta paga, di cui all'articolo 6, non comporti alcun aggravio di costo per i datori di lavoro medesimi.

Daniele PESCO (M5S), nel richiamare le precedenti dichiarazioni del Viceministro Morando secondo cui l'anticipo del TFR in busta paga non comporterebbe alcun onere per l'erario, osserva tuttavia come stando a quanto riferito nella relazione tecnica al provvedimento tale intervento è qualificato come suscettibile di generare maggiori cospicui introiti per lo Stato.

La Commissione respinge l'emendamento Guidesi 6.13.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI) ritira l'emendamento a sua prima firma 6.27, preannunciando la presentazione in materia di un ordine del giorno nel corso del successivo esame del provvedimento in Assemblea.

Guido GUIDESI (LNA), illustrando l'articolo aggiuntivo Pratavia 6.04, rileva come esso affronta una questione, quella dei cosiddetti esodati del comparto della scuola, meglio noti come « Quota 96 », sulla quale la Commissione bilancio si è già ripetutamente pronunciata. Evidenzia altresì che la citata proposta emendativa reca un contenuto analogo a quello della

disposizione approvata inizialmente dalla Camera nell'ambito della discussione del decreto-legge « pubblica amministrazione », poi soppressa dall'altro ramo del Parlamento. Alla luce di tale precedente, sottolinea pertanto la palese incoerenza insita nel parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo sull'articolo aggiuntivo Pratavia 6.04.

Barbara SALTAMARTINI (NCD) ricorda che l'articolo aggiuntivo Pratavia 6.04 concerne una tematica sulla quale, come ricordato anche dall'onorevole Guidesi, la Commissione bilancio si è già espressa anche attraverso l'approvazione unanime, il 27 marzo 2014, congiuntamente alla XI Commissione lavoro pubblico e privato, di una risoluzione che impegnava il Governo a reperire le risorse necessarie per l'adozione di urgenti iniziative normative volte a porre rimedio alla situazione dei cosiddetti esodati del comparto della scuola.

A tale proposito, rammenta che anche il Presidente del Consiglio Renzi ha di recente riconosciuto l'urgenza del problema, promettendo l'individuazione di una tempestiva soluzione attraverso l'adozione di uno specifico provvedimento.

Precisa che la questione, che riguarda i diritti di una platea di circa 4 mila lavoratori del comparto scolastico, qualora positivamente risolta, potrebbe altresì favorire nel suddetto settore l'auspicabile ricambio generazionale. Pur consapevole del rilevante impatto sul piano finanziario della questione, ritiene doveroso da parte del Governo assumere comunque una posizione coerente rispetto ai contenuti della risoluzione prima richiamata ed approvata all'unanimità. In considerazione della delicatezza della questione, invita pertanto il relatore ed il rappresentante del Governo a valutare la possibilità di procedere ad un accantonamento dell'articolo aggiuntivo Pratavia 6.04.

Mauro GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, ricorda che, come già evidenziato dai colleghi che lo hanno preceduto, sul tema affrontato dal-

l'articolo aggiuntivo Pratavia 6.04 la Commissione bilancio si è già pronunciata anche attraverso l'approvazione unanime di una risoluzione, con la quale si è impegnato il Governo a ricercare possibili soluzioni alla questione.

Osserva, tuttavia, come le modalità di copertura finanziaria individuate dalla suddetta proposta emendativa hanno indotto il relatore ad esprimere su di essa un parere contrario. A suo avviso, il tema essenziale riguarda l'entità delle risorse finanziarie effettivamente necessarie per porre soluzione al problema dei cosiddetti esodati del comparto della scuola, tanto più che nella fase attuale non sembrano ricorrere le condizioni tali da consentire una tempestiva soluzione della problematica richiamata.

Ritiene comunque opportuno rinnovare al Governo, nella presente sede, l'invito affinché possa affrontare nuovamente il tema, qualora ciò fosse possibile già nel prosieguo dell'esame parlamentare del disegno di legge di stabilità, ovvero nell'ambito delle risorse complessivamente stanziare dall'articolo 3 del provvedimento per la realizzazione del piano « La Buona Scuola ». Sulla problematica concernente il regime previdenziale relativo al comparto della scuola, con particolare riferimento alla platea dei cosiddetti esodati, ritiene tuttavia opportuno acquisire l'avviso del rappresentante del Governo.

Massimo Enrico CORSARO (FdI-AN) intervenendo sull'articolo aggiuntivo 6.04, fa presente che esso interviene a sanare un vero e proprio errore su una questione, conosciuta come « quota 96 », commesso dal Governo Monti nel corso dell'approvazione della legge finanziaria, che allora non fu possibile correggere per meri fatti procedurali e che il Governo di allora e i successivi hanno assicurato che sarebbe stato risolto nel più breve tempo possibile. Fa presente che da allora si sono succeduti numerosi provvedimenti nei quali non è stata posta soluzione alla questione e che lo stesso attuale presidente della Commissione Bilancio, in un recente intervento in Assemblea, si era impegnato alla soluzione

di tale questione. Ritiene che l'articolo aggiuntivo 6.04 costituisca una opportuna occasione per risolvere tale annoso problema e che la legge finanziaria sia il provvedimento che meglio di ogni altro possa contenere tale soluzione. Invita quindi i deputati della Commissione a votare non secondo le indicazioni che provengono dal Governo, di modo che i docenti che sono stati allora danneggiati per un mero errore tecnico e successivamente turlupinati con promesse mai mantenute, ottengano ragione di quanto loro dovuto.

Giulio MARCON (SEL), nel preannunciare il voto favorevole del proprio gruppo sull'articolo aggiuntivo in esame, ricorda che tale questione era stata affrontata dalla Camera nel decreto-legge cosiddetto « pubblica amministrazione » e che successivamente era stata soppressa dal Senato su indicazione del Governo. Rammenta che dopo il citato stralcio il presidente del Consiglio Renzi aveva dichiarato che avrebbe posto fine alla questione in un successivo decreto-legge sulla scuola, cosa che non è avvenuta e, nel fare presente che il proprio gruppo ha presentato un emendamento all'articolo 12 di contenuto analogo, invita la Commissione a votare in modo coerente con gli indirizzi da sempre seguiti al riguardo.

Laura CASTELLI (M5S) invita la Commissione e segnatamente il presidente a non perdere questa importante occasione per risolvere un problema annoso, se necessario attraverso una riformulazione dell'articolo aggiuntivo che intervenga a modificarne la copertura finanziaria, e dichiara la sottoscrizione dell'emendamento da parte dei componenti della Commissione Bilancio appartenenti al proprio gruppo.

Paolo TANCREDI (NCD) fa presente che la richiesta di accantonamento avanzata ha come motivazione prioritaria quella di mettere all'attenzione della Commissione e del Governo una questione a suo giudizio indifferibile, a prescindere

dagli eventuali problemi legati alla copertura.

Rocco PALESE (FI-PdL) dichiara di voler sottoscrivere la proposta emendativa 6.04, in coerenza con gli indirizzi di cui alla risoluzione approvata all'unanimità dalla Commissione Bilancio, approvata con la finalità di correggere quello che è stato riconosciuto da tutti come un errore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, pur sottolineando che non è suo costume intervenire nel dibattito, ma ritenendo di doverlo fare essendo stato chiamato personalmente in causa da alcuni colleghi, ricorda che la Camera dei deputati aveva approvato in un precedente provvedimento una disposizione su questo tema, che il Senato ha ritenuto di sopprimere su indicazione del Governo. Nel ribadire che la proposta emendativa non presenta problemi tecnici di ammissibilità, anche per quanto riguarda la copertura finanziaria, e ribadendo la necessità che venga posta una soluzione a tale indifferibile questione sulla quale non è stato possibile intervenire finora per questioni procedurali, oltre che per la fine della precedente legislatura e l'avvio faticoso della attuale, osserva che l'assenza di questo tema nella legge di stabilità rende evidenti le priorità che il Governo ha ritenuto di voler privilegiare nel provvedimento in esame. Rendendosi in ogni caso disponibile ad un eventuale accantonamento della proposta emendativa ai fini di un successivo approfondimento, ritiene opportuno acquisire al riguardo l'avviso del rappresentante del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che il Governo è stato impegnato da una risoluzione parlamentare, che prima è stata richiamata, a risolvere la questione affrontata dall'articolo aggiuntivo in esame e intende farlo con assoluta serietà e tempestività. Pur rilevando che la quantificazione degli oneri nella proposta emendativa è assolutamente corretta, sottolinea che la copertura, tecnicamente anch'essa idonea, non lo è dal punto di vista

politico, in quanto azzera il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, e quindi non concorda con la richiesta di accantonamento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, facendo presente che in caso di accantonamento potrebbe essere riformulata anche la relativa copertura, prende atto della dichiarazione del Viceministro.

Rocco PALESE (FI-PdL) insiste riguardo all'accantonamento, chiedendo ai rappresentanti dei gruppi di maggioranza di farsi carico della questione in esso affrontata e verificare la possibilità di una diversa copertura finanziaria.

Mauro GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, nel condividere la gravità della questione oggetto dell'articolo aggiuntivo 6.04, a livello procedurale ritiene, dal momento che la copertura non è condivisa dal Governo, che si possa procedere in due modi alternativi, ossia o accantonare tutte le proposte emendative che affrontano questo tema a qualunque articolo essi siano riferiti, per permetterne un approfondimento e una eventuale riformulazione, e per valutare il possibile inserimento della questione in esse trattata all'interno delle priorità che il Governo intende affrontare con la legge di stabilità, ovvero procedere alla votazione di questa proposta e affrontare la discussione e le eventuali richieste di accantonamento delle altre proposte emendative che recano coperture diverse nel momento in cui la Commissione le incontrerà.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel dichiararsi disponibile in ogni momento a confrontarsi con il Parlamento sulle priorità da affrontare nella legge di stabilità, ribadisce quanto prima dichiarato riguardo alla richiesta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo 6.04.

Barbara SALTAMARTINI (NCD), ribadendo le considerazioni svolte dal collega Tancredi, insiste sulla richiesta di accantonamento di questa come delle altre pro-

poste emendative che affrontano la questione « quota 96 », al fine di verificare la presenza di una copertura condivisibile anche politicamente dal Governo e porre fine ad una vicenda annosa.

Bruno TABACCI (Misto-CD), esprime la propria contrarietà sulla proposta emendativa in esame, in quanto smantella di fatto il fondo per i rifugiati, e, richiamando brevemente le origini della questione, ritiene che la soluzione più corretta, anche per il corretto rapporto tra i due rami del Parlamento, sia quella di licenziare il provvedimento invitando il Senato ad affrontarla.

Maino MARCHI (PD) sottolinea che la questione cosiddetta « quota 96 » è all'attenzione del Governo e della maggioranza e ritiene che l'unica soluzione possibile sia quella proposta dal relatore di individuare, a copertura degli oneri, fondi che abbiano una capienza sufficiente, come ad esempio quello relativo a « La buona scuola ». Ritiene che non sia necessario l'accantonamento della proposta in esame, dal momento che nel prosieguo dell'esame la Commissione si troverà ad affrontare le altre proposte emendative che affrontano il medesimo tema, in quanto riferite ad articoli non ancora discussi, con l'auspicio che nel frattempo si possa individuare una strada percorribile per la soluzione del problema.

Guido GUIDESI (LNA) segnala che, a differenza di quanto dichiarato dal Viceministro e dai rappresentanti della maggioranza, tra le priorità che devono essere affrontate il proprio gruppo privilegia la questione degli esodati della scuola rispetto a quella dei rifugiati. In qualità di cofirmatario della proposta emendativa, insiste per la sua votazione.

Giulio MARCON (SEL), non essendosi reso conto che la copertura dell'articolo aggiuntivo era a valere sul fondo per i rifugiati, preannuncia il voto contrario su di essa, riservandosi di intervenire sulla proposta emendativa di analogo conte-

nuto presentata dal proprio gruppo all'articolo 12.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che sullo stesso tema sono stati presentati gli articoli aggiuntivi Pannarale 12.03 e Di Salvo 28.04.

Massimo Enrico CORSARO (FdI-AN) prende atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo riguardo alla diversa priorità da esso ascrivita alla questione degli esodati della scuola e dei rifugiati, e dichiara di voler sottoscrivere la proposta emendativa in esame.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) fa presente che procedere ad un accantonamento della proposta emendativa consentirebbe ai parlamentari di valutare a mente fresca la questione in esso affrontata, cosa che non accadrebbe se la stessa questione fosse posta all'attenzione della Commissione alla fine dell'esame del provvedimento, quando sarebbe impellente la necessità di chiudere i lavori. In ragione della copertura a valere sul fondo per i rifugiati ritira la firma apposta in precedenza e chiede alla presidenza di procedere alla votazione nominale, come già accaduto in passato, dando modo ad ogni parlamentare di assumersi una responsabilità personale, e non di dover procedere al voto secondo le indicazioni del proprio gruppo di appartenenza.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in relazione alla questione posta circa la possibilità di procedere alla votazione nominale degli emendamenti, fa presente come tale modalità di votazione non sia consentita in occasione dell'esame di provvedimenti in sede referente, bensì solo per i provvedimenti in sede legislativa o comunque nelle sedi in cui la Commissione deliberi in maniera definitiva.

Il Viceministro Enrico MORANDO dichiara la volontà del Governo di valutare con attenzione le altre proposte emendative che affrontano lo stesso tema posto dall'articolo aggiuntivo Pratavia 6.04, in-

dividendo, tuttavia, coperture finanziarie differenti da quelle recate dalla stessa proposta emendativa. Nel confermare quindi il parere contrario del Governo sull'articolo aggiuntivo 6.04, preannuncia l'intenzione di discutere nel merito la questione nell'ambito dell'esame delle suddette proposte emendative, nel corso del quale i partiti di maggioranza e il Governo potranno esprimere le proprie valutazioni politiche circa l'opportunità di allocare risorse a questo fine.

Barbara SALTAMARTINI (NCD) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Pratavia 6.04, evidenziando come, nel corso del dibattito sull'emendamento stesso, sia emerso l'atteggiamento fortemente demagogico di alcune forze politiche.

Dichiara peraltro la propria disponibilità a discutere altre proposte emendative che siano volte ad affrontare e risolvere la questione in esame.

Rocco PALESE (FI-PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Pratavia 6.04.

La Commissione respinge l'emendamento Pratavia 6.04.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che il relatore ha predisposto una nuova formulazione degli emendamenti Fantinati 4.04 e Librandi 4.23, che erano stati accantonati, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, segnala che, con la nuova formulazione dell'emendamento Fantinati 4.04 si è inteso estendere all'anno 2015 l'applicazione delle misure, previste dall'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge n. 145 del 2013, in relazione alla compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica ammini-

strazione. Rileva, a tale riguardo come sia stato inserito altresì il termine di novanta giorni per l'emanazione del decreto da parte del Ministro dell'economia e delle finanze.

Mattia FANTINATI (M5S) chiede le ragioni per le quali debba essere emanato un nuovo decreto per l'applicazione di tali misure nel 2015, essendo già stato adottato analogo provvedimento con riferimento all'anno 2014. Inoltre, in termini generali, chiede al rappresentante del Governo quali siano le motivazioni che impediscono all'Esecutivo di trasformare questa forma di compensazione dei crediti in una misura strutturale, che sarebbe di aiuto per le imprese.

Mauro GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, in relazione alle questioni poste dal deputato Fantinati rileva come si renda ad oggi necessario adottare un decreto ministeriale in relazione alla proroga dell'intervento per l'anno 2015. Precisa inoltre che la misura è stata limitata al 2015 poiché si ritiene che la sua utilità debba essere solamente transitoria.

Il Viceministro Enrico MORANDO conferma quanto affermato dal relatore, ritenendo auspicabile che il fenomeno dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione possa essere validamente superato, in futuro, attraverso strumenti diversi, posto che la misura in esame non deve essere intesa in chiave strutturale.

Mattia FANTINATI (M5S) ricorda che tale genere di intervento in Italia è indispensabile in quanto la pubblica amministrazione italiana è il peggior pagatore dei propri debiti in Europa.

Accetta quindi la riformulazione del suo articolo aggiuntivo 4.04 proposta dal relatore.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI) accetta la riformulazione del suo emendamento 4.23.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Librandi 4.23 e l'articolo aggiuntivo Fantinati 4.04, come riformulati (*vedi allegato 1*).

Laura CASTELLI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza quale sia la programmazione dei lavori per il prosieguo della seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che, se non vi sono obiezioni, la Commissione potrebbe proseguire con l'esame degli emendamenti fino alle ore 20.30 circa, per poi passare alla riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La Commissione passa quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 8.

Mauro GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Segoni 8.26.

Preannuncia un analogo parere sul complesso degli emendamenti che prevedono l'estensione delle agevolazioni fiscali agli interventi effettuati da privati per interventi di messa in sicurezza degli edifici, per l'incremento del rendimento energetico, nonché per interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico, posto che, nell'ambito della legge di stabilità in discussione, si ritiene prioritario destinare risorse alla messa in sicurezza degli edifici situati in zone ad elevato rischio sismico.

Propone l'accantonamento dell'emendamento Paola Bragantini 8.37, ai fini di una sua successiva riformulazione; invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Marchi 8.43. Propone quindi l'accantonamento, per un'ulteriore verifica ai fini di una sua riformulazione, dell'emendamento Iannuzzi 8.9, dalla cui approvazione risulterebbero pertanto assorbiti gli emendamenti Ferraresi 8.27, Pellegrino 8.32 e l'emendamento 8.6 della VIII Commissione. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emenda-

mento Pisano 8.38, il quale sostanzialmente riproduce parte delle disposizioni previste in un provvedimento che è all'esame della VI Commissione Finanze, nonché dell'emendamento Rampelli 8.13. Esprime parere contrario sull'emendamento Pellegrino 8.33; invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Zolezzi 8.23, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Crippa 8.16. Invita quindi al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Plangger 8.1, mentre propone l'accantonamento degli emendamenti Schullian 8.2 e Gebhard 8.3, i quali potrebbero risultare assorbiti dalla nuova formulazione dell'emendamento Paola Bragantini 8.37.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore, confermando la priorità data dal Governo, nell'ambito delle misure adottate con la legge di stabilità in discussione, agli interventi di messa in sicurezza degli edifici situati in zone ad elevato rischio sismico.

Samuele SEGONI (M5S) illustra il suo emendamento 8.26, raccomandandone l'approvazione. Rileva come esso, secondo un'impostazione diversa da quella propria del Governo, miri a favorire l'attuazione di una serie di piccoli interventi effettuati da privati, i quali potrebbero innescare un circolo virtuoso di interventi utili per il contenimento del rischio idrogeologico in molte aree del Paese.

Patrizia TERZONI (M5S) rileva innanzitutto come l'emendamento in esame dia concreta risposta all'esigenza di affrontare, con misure di immediata attuazione, un pericolo costante che grava su vaste aree del territorio del Paese. Ricorda in proposito che, come evidenziato da uno studio del Centro ricerche economiche sociali di mercato per l'edilizia e il territorio (CRE-SME), analoghe misure, relative all'*ecobonus* a fini di efficientamento energetico degli edifici, hanno avuto una ricaduta estremamente positiva sia in termini oc-

cupazionali, con nuovi 300 mila posti di lavoro, sia in termini di maggiori introiti per lo Stato. Evidenzia quindi come il costo della misura proposta dall'emendamento, pari a 70 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, sia di molto inferiore ai vantaggi che ne deriverebbero a favore dei cittadini e della tutela del territorio.

Nel ricordare come il Presidente del Consiglio abbia più volte manifestato la sua intenzione di attuare tempestivamente misure di contrasto al rischio idrogeologico, rileva come l'emendamento fornisca al Governo l'opportunità di attuare una misura concreta in questo senso.

Chiede quindi che l'emendamento Segoni 8.26 sia accantonato.

Federico D'INCÀ (M5S), con riferimento all'emendamento in esame, sottolinea come esso prospetti una misura importante per contribuire ad affrontare un'emergenza del Paese, rispetto alla quale il Governo dovrebbe valutare l'opportunità di individuare la necessaria copertura finanziaria anche attraverso la corrispondente riduzione dello stanziamento previsto per l'erogazione del cosiddetto *bonus* di 80 euro.

Daniele PESCO (M5S) chiede se ci sia da parte del relatore e del Governo la volontà di accantonare l'emendamento Segoni 8.26, al fine di effettuare una più approfondita valutazione sullo stesso.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ricorda l'esondazione che ha colpito il comune di Barcellona Pozzo di Gotto nel mese di novembre 2011, e che ha causato 100 milioni di euro di danni, allo scopo di evidenziare come con una minima spesa preventiva, in questo caso si prevede un importo di 70 milioni di euro annui per il triennio 2015-2017, si può evitare il verificarsi di danni per importi molto superiori.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede che l'emendamento Segoni 8.26 venga adeguatamente discusso, trattandosi di un

argomento di notevole interesse per il MoVimento 5 Stelle e pensando sia interessante per tutti i colleghi, indipendentemente dal gruppo di appartenenza. Ritiene che la situazione del dissesto idrogeologico sia veramente grave e meriti di essere risolta il più rapidamente possibile. Chiede che l'emendamento venga accantonato ai fini di una sua riformulazione, qualora ciò ne possa facilitare l'approvazione.

Mattia FANTINATI (M5S) evidenzia che le aziende che operano nel settore della riqualificazione energetica sono quelle che presentano il maggior grado di innovazione e pertanto, se si vuole incrementare la ricerca e l'innovazione, è opportuno intervenire in questo settore.

Maino MARCHI (PD) non ritiene che sia opportuno, in ragione della materia trattata e non per problemi di copertura, affrontare la questione del dissesto idrogeologico nell'ambito della discussione dell'articolo 8, relativo alle agevolazioni fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, ovvero interventi che riguardano beni immobili di proprietà di privati. Preannuncia che proprio per questo motivo ritirerà l'emendamento a sua prima firma 8.43.

Mauro GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, conferma la volontà, già espressa in precedenza, di non accettare richieste di accantonamento se non vi sia una concreta possibilità che il parere contrario possa essere rivisto. In questo caso in particolare non ritiene che lo strumento che l'emendamento propone di utilizzare, la detrazione fiscale, sia adeguato rispetto all'obiettivo del contrasto al dissesto idrogeologico, per il quale sarebbe necessario piuttosto un piano organico predisposto da soggetti pubblici.

Laura CASTELLI (M5S) non condivide le obiezioni formulate dall'onorevole Marchi e dal relatore, anche in considerazione dell'ammissibilità dell'emendamento in discussione.

Samuele SEGONI (M5S) chiede che l'emendamento a sua prima firma 8.26 sia accantonato allo scopo di predisporre una formulazione che consenta di superare i rilievi critici. Non ritiene comunque inverosimile che il proprietario di un terreno a rischio di franare possa intervenire per consolidarlo, grazie agli incentivi fiscali che si propone di introdurre.

La Commissione respinge l'emendamento Segoni 8.26.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, l'emendamento Paola Bragantini 8.37 deve intendersi accantonato.

Maino MARCHI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 8.43.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, l'emendamento Iannuzzi 8.9 deve intendersi accantonato. Gli emendamenti Ferraresi 8.27, Pellegrino 8.32 e 8.6 della VIII Commissione devono intendersi anch'essi accantonati, in quanto risulterebbero assorbiti dall'eventuale approvazione dell'emendamento Iannuzzi 8.9.

Girolamo PISANO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 8.38, relativo ai certificati di credito fiscale per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, segnalando che il Dipartimento delle finanze ha espresso parere favorevole sullo stesso. Evidenzia gli effetti positivi che si realizzerebbero grazie al moltiplicatore, calcolato dal FMI nella misura dell'1,5 per cento, da raddoppiare, in considerazione del fatto che la partecipazione dello Stato è limitata al 50 per cento dell'importo del certificato. Dichiara comunque il ritiro dell'emendamento.

Il Viceministro Enrico MORANDO premette che le opinioni degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze non possono essere invocate per contrastare il parere espresso personalmente dal Vice-

ministro. Evidenzia poi che la proposta contenuta nell'emendamento Pisano 8.38 appare interessante e degna di approfondimento ed è volta, attraverso un'operazione di cartolarizzazione, a porre sul mercato un derivato. Segnala però che, secondo i criteri Eurostat, questo derivato, posto sul mercato dallo Stato, viene classificato come debito e questo costituisce un problema che deve assolutamente essere risolto prima di poter approvare la disposizione.

Girolamo PISANO (M5S) assicura che non era sua intenzione contrastare il parere espresso dal rappresentante del Governo.

Francesco CARIELLO (M5S) invita a valutare la questione dell'aumento del debito, causato dall'emissione dei certificati di credito fiscale, in relazione all'analisi di sostenibilità del debito. Osserva che l'aumento del debito non va considerato in valore assoluto, ma in rapporto al PIL, e che quest'ultimo crescerebbe, per effetto del moltiplicatore, e si avrebbe pertanto un miglioramento del rapporto debito/PIL.

Bruno TABACCI (Misto-CD) si dichiara contrario a qualsiasi forma di finanza creativa.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rampelli 8.13 e Pellegrino 8.33.

Samuele SEGONI (M5S), illustrando l'emendamento Zolezzi 8.23, ricorda che l'amianto causa 5 mila decessi l'anno ed è pertanto necessario intervenire per rimuovere questo materiale dagli edifici e ridurre la mortalità.

Patrizia TERZONI (M5S) evidenzia che il Partito Democratico, in Commissione ambiente, ha sempre dimostrato molta attenzione per la bonifica dall'amianto e osserva che l'approvazione dell'emendamento Zolezzi 8.23 potrebbe essere una buona occasione per dare concretezza a questa attenzione. Segnala che le cifre

richieste per la copertura sono alquanto modeste e vi si potrebbe far fronte con i risparmi che il Servizio sanitario nazionale realizzerebbe in caso di riduzione delle malattie causate dall'amianto. Propone quindi l'accantonamento dell'emendamento Zolezzi 8.23.

Daniele PESCO (M5S) sottolinea l'importanza del problema, in passato non adeguatamente considerato, e l'esiguità delle risorse destinate alla copertura, pur riconoscendo che la stabilizzazione della misura comporterà un aumento delle somme da destinare a questa finalità. Si associa alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Zolezzi 8.23.

Maino MARCHI (PD) afferma di aver sempre tenuto in seria considerazione questo problema e ricorda di essere stato uno dei primi sindaci italiani che, anteriormente all'entrata in vigore della legge del 1992, ha disposto la chiusura di una fabbrica di produzione dell'amianto. Ritiene inoltre che l'utilizzo dello strumento della detrazione fiscale sia consono alla bonifica dall'amianto. Osserva però che non è possibile, a suo parere, ridurre i finanziamenti destinati alla sanità e ritiene preferibile concentrare le risorse disponibili per la concessione di una detrazione per la prevenzione del rischio sismico, come auspicato anche dalla Commissione ambiente.

Federico D'INCÀ (M5S), pur esprimendo apprezzamento per le iniziative assunte negli anni passati dall'onorevole Marchi in qualità di amministratore locale con riguardo ad interventi di bonifica dall'amianto, sottolinea la particolare rilevanza dell'emendamento Zolezzi 8.23, i cui oneri finanziari sono peraltro assai ridotti, nell'ordine di 10 milioni di euro a decorrere dal 2015, dal momento che i decessi a causa di mesotelioma per esposizione all'amianto ammontano nel nostro Paese a circa 5 mila l'anno. A suo avviso, occorre pertanto reperire le risorse necessarie a realizzare gli interventi di bonifica, nonché agire con determinazione al fine di

avviare un graduale percorso di risanamento delle situazioni critiche esistenti. Ricorda, infine, che sulla tematica in discussione ha presentato con il collega Zolezzi una specifica proposta di legge.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) fornisce i dati assai allarmanti relativi alle morti nel nostro Paese per esposizione all'amianto, con particolare riferimento ai decessi registrati, nell'ordine di 180 dipendenti su 220, presso l'azienda *Sacelit* della provincia di Messina. Ricorda, altresì, la recente scandalosa, a suo avviso, sentenza di assoluzione, per sopravvenuta prescrizione, emessa nell'ambito del processo Eternit nei confronti di un noto magnate svizzero. Nell'evidenziare l'esiguità degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure previste dall'emendamento Zolezzi 8.23, segnala la preoccupante situazione, che risulta peraltro anche da una risposta del Governo ad un suo recente atto di sindacato ispettivo, in cui versano tuttora nel nostro Paese le caserme della Guardia di finanza, in alcune delle quali sono presenti tracce di eternit nonostante lo specifico piano di risanamento da parte della pubblica amministrazione avviato nel corso degli ultimi anni.

Maino MARCHI (PD), pur riconoscendo l'urgenza delle problematiche legate agli effetti nocivi connessi all'esposizione all'amianto, nonché l'esigenza di intervenire con determinazione sulle situazioni di criticità ancora in atto, ritiene tuttavia che la questione sia anche l'inevitabile prodotto delle politiche industriali adottate nel nostro Paese nel corso degli ultimi decenni. Osserva, inoltre, come a suo giudizio gli interventi nel campo della bonifica dall'amianto possano essere perseguiti anche attraverso strumenti alternativi rispetto alla sola adozione di misure di incentivo fiscale.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) rileva come la questione degli strumenti per incentivare, anche sul piano fiscale, gli interventi di bonifica dall'amianto, che costituisce l'oggetto dell'emendamento Zo-

lezzi 8.23, debba trovare tempestiva soluzione già nell'ambito del presente disegno di legge di stabilità, senza che il Governo o la maggioranza parlamentare si impegnino con promesse volte a rinviare l'individuazione delle soluzioni più pertinenti a successivi provvedimenti che, come dimostrato dall'esperienza dell'ultimo anno di legislatura, vengono poi regolarmente disattese.

Rileva, inoltre, come la legge di stabilità rappresenta piuttosto il contesto ottimale all'intero del quale reperire le risorse necessarie ad affrontare con serietà ed onestà intellettuale un tema di così delicata rilevanza, quale quello dei decessi per cause riconducibili all'amianto, anche nell'ottica di restituire piena dignità all'esercizio delle prerogative parlamentari, troppo spesso sopraffatte dal decisionismo del Governo.

La Commissione respinge l'emendamento Zolezzi 8.23.

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 8.16, evidenzia come tale proposta emendativa riproduca in realtà il contenuto di una analoga disposizione approvata dalla Commissione ambiente nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati del decreto-legge «Sblocca-Italia» e poi soppressa in recepimento di una specifica condizione apposta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio.

Fa presente che finalità essenziale della citata proposta emendativa è quella di rimuovere una disparità esistente nel regime fiscale cui sono attualmente soggette le attività di ristrutturazione o di nuova costruzione degli edifici abitativi, riducendo dal 10 al 5 per cento la tassazione IVA sulle prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Maino MARCHI (PD), nel premettere che la scelta prioritaria compiuta dal Governo in tema di interventi per il recupero e la ristrutturazione degli edifici esistenti

è stata quella di prorogare i cosiddetti *ecobonus*, osserva tuttavia come gli oneri finanziari ascrivibili alla proposta emendativa in esame, pari a 350 milioni di euro a decorrere dal 2015, appaiono comunque assai rilevanti. Nel replicare, infine, all'intervento precedente dell'onorevole Sorial circa le mancate promesse della maggioranza parlamentare, fa presente che gli interventi volti alla progressiva riduzione delle tasse su lavoro e imprese rappresentano ormai, anche grazie alle disposizioni recate dal presente disegno di legge di stabilità, una realtà inconfutabile.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) osserva tuttavia come la riduzione del 10 per cento dell'IRAP disposta dal decreto-legge n. 66 del 2014, sia stata poi soppressa proprio con il disegno di legge di stabilità.

Francesco BOCCIA, *presidente*, invita gli onorevoli deputati ad attenersi nei propri interventi ai contenuti specifici delle singole proposte emendative esaminate, senza addentrarsi in discussioni di carattere generale sulla politica economica del Governo.

La Commissione respinge l'emendamento Crippa 8.16.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Plangger 8.1 è stato ritirato dai presentatori e che gli emendamenti Schullian 8.2 e Gebhard 8.3 sono da intendersi accantonati ai fini di una loro eventuale riformulazione.

Mauro GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, con riferimento alle proposte emendative segnalate riferite all'articolo 23 del provvedimento, esprime parere contrario sugli emendamenti Catalano 23.15 e Scotto 23.14 e parere favorevole sugli identici emendamenti D'Alia 23.19, Tancredi 23.13 e Melilli 23.1. Formula, infine, un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Mazziotti Di Celso 23.17.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Catalano 23.15 e Scotto 23.14 ed approva gli identici emendamenti D'Alia 23.19, Tancredi 23.13 e Melilli 23.1 (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Mazziotti Di Celso 23.17 è stato ritirato dai presentatori.

Mauro GUERRA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, con riferimento alle proposte emendative segnalate riferite all'articolo 27 del provvedimento, esprime parere contrario sull'emendamento Merlo 27.21 e parere favorevole sull'emendamento 27.1 della III Commissione, mentre formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli identici emendamenti Manlio Di Stefano 27.18, Gregori 27.7 e Palazzotto 27.22. Con riferimento agli identici emendamenti 27.2 della III Commissione e Fitzgerald Nissoli 27.28, avverte che sulla materia da questi trattata ha testé presentato l'emendamento a sua firma 27.30 (*vedi allegato 1*), del quale raccomanda l'approvazione. Al riguardo, precisa che tale sua proposta emendativa interviene sulla medesima materia del trasferimento dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle attività connesse alla diffusione di notizie italiane attraverso testate giornalistiche italiane, con attività di servizi esteri, e straniere, provvedendo ai relativi oneri, per l'equivalente importo di 3 milioni di euro a decorrere dal 2015, a valere sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Alla luce della presentazione del suo emendamento 27.30, formula pertanto un invito al ritiro dell'emendamento Fitzgerald Nissoli 27.28, identico all'emendamento 27.2 della III Commissione. Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Quartapelle Procopio 27.26, identico all'emendamento 27.3 della

III Commissione, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), Formula, infine, un invito al ritiro sull'articolo aggiuntivo Bueno 27.01, identico all'articolo aggiuntivo 27.02 della III Commissione.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore, concordando sulla proposta di riformulazione dell'emendamento Quartapelle Procopio 27.26 ed esprimendo parere favorevole sull'emendamento 27.30 testé presentato dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Merlo 27.21 ed approva l'emendamento 27.1 della III Commissione (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Gregori 27.7 e lo ritira.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), premesso che l'emendamento Manlio Di Stefano 27.18 si propone di conseguire una riduzione delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, attraverso il ricorso allo scorrimento delle graduatorie vigenti nel caso di assunzione di nuovo personale, chiede un chiarimento al rappresentante del Governo circa le ragioni dell'invito al ritiro su di esso formulato.

Il Viceministro Enrico MORANDO conferma l'invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Manlio Di Stefano 27.18.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Manlio Di Stefano 27.18 e Palazzotto 27.22.

Federico FAUTTILLI (PI) ritira l'emendamento Fitzgerald Nissoli 27.28, di cui è cofirmatario.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'identico emendamento 27.2 della III

Commissione, non potendo essere ritirato, è da intendersi respinto per l'Aula.

La Commissione approva quindi l'emendamento 27.30 del relatore (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), nel sottoscrivere l'emendamento Quartapelle Procopio 27.26, ne accetta la riformulazione proposta dal relatore e condivisa dal rappresentante del Governo.

La Commissione approva quindi l'emendamento Quartapelle Procopio 27.26, così come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento 27.3 della III Commissione, non potendo essere fatto oggetto di riformulazione, è da intendersi respinto per l'Aula.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bueno 27.01.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'identico articolo aggiuntivo 27.02 della III Commissione, non potendo essere ritirato, è da intendersi respinto per l'Aula.

Avverte, infine, che, secondo le intese intercorse tra i gruppi, l'esame delle ulteriori proposte emendative riferite al disegno di legge di stabilità riprenderà nella seduta convocata per la giornata di domani mattina.

La seduta termina alle 20.30.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 334 del 13 novembre 2014, a pagina 54, prima colonna, ventiseiesima riga, il numero: « 16.33 » è sostituito dal seguente: « 17.33 » e, alla medesima riga, il numero: « 16.36 » è sostituito dal seguente: « 17.36 ».

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) C. 2679-bis Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE****ART. 4.**

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 238, all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 44, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

1-ter. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « ed entro i cinque anni solari successivi » sono sostituite dalle seguenti: « ed entro i sette anni solari successivi »;

b) al comma 3, le parole: « nei due periodi d'imposta successivi » sono sostituite dalle seguenti: « nei tre periodi d'imposta successivi ».

4. 23. (Nuova formulazione) Librandi, Mazziotti Di Celso, Tinagli, Vitelli, Nesi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2015 con le modalità previste nel medesimo comma. Per l'anno 2015 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. 04. (Nuova formulazione) Fantinati, Crippa, Mucci, Vallasca, Da Villa, Prodani, Della Valle, Castelli, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Inca, Colonnese, Currò, Cariello.

ART. 23.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 1, comma 1097, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole « 5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 50 per cento »;

3-ter. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea le parole da: « Entro il 31 marzo 1994 l'ente « Poste Italiane » stipula apposite convenzioni, aventi efficacia a partire dal 1° gennaio 1994 » sono

sostituite dalle seguenti: « L'ente « Poste Italiane » stipula appositi accordi o convenzioni »;

b) alla lettera a), le parole: « 1) a una contabilità analitica » sono sostituite dalle seguenti: « 1) per le attività diverse dalla raccolta del risparmio postale, a una contabilità analitica »; e le parole: « annualmente, a richiesta di uno dei contraenti, con apposite convenzioni aggiuntive » sono sostituite dalle seguenti: « , a richiesta di uno dei contraenti, con appositi accordi aggiuntivi, che prevedano anche misure idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta ».

* **23. 19.** D'Alia, De Mita.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 1, comma 1097, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole « 5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 50 per cento »;

3-ter. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea le parole da: « Entro il 31 marzo 1994 l'ente « Poste Italiane » stipula apposite convenzioni, aventi efficacia a partire dal 1° gennaio 1994 » sono sostituite dalle seguenti: « L'ente « Poste Italiane » stipula appositi accordi o convenzioni »;

b) alla lettera a), le parole: « 1) a una contabilità analitica » sono sostituite dalle seguenti: « 1) per le attività diverse dalla raccolta del risparmio postale, a una contabilità analitica »; e le parole: « annualmente, a richiesta di uno dei contraenti, con apposite convenzioni aggiuntive » sono sostituite dalle seguenti: « , a richiesta di uno dei contraenti, con appositi accordi aggiuntivi, che prevedano anche misure idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta ».

* **23. 13.** Tancredi.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 1, comma 1097, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole « 5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 50 per cento »;

3-ter. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea le parole da: « Entro il 31 marzo 1994 l'ente « Poste Italiane » stipula apposite convenzioni, aventi efficacia a partire dal 1° gennaio 1994 » sono sostituite dalle seguenti: « L'ente « Poste Italiane » stipula appositi accordi o convenzioni »;

b) alla lettera a), le parole: « 1) a una contabilità analitica » sono sostituite dalle seguenti: « 1) per le attività diverse dalla raccolta del risparmio postale, a una contabilità analitica »; e le parole: « annualmente, a richiesta di uno dei contraenti, con apposite convenzioni aggiuntive » sono sostituite dalle seguenti: « , a richiesta di uno dei contraenti, con appositi accordi aggiuntivi, che prevedano anche misure idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta ».

* **23. 1.** Melilli.

ART. 27.

Al comma 1, allegato 8, voce BRESCE, sostituire la parola: recesso con la seguente: riduzione.

27. 1. La III Commissione.

Al comma 4, sopprimere le parole: ridotte di 3 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 4, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 13 milioni di euro.

27. 30. Il Relatore.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 1, comma 249, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole « 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 60 milioni di euro per

l'anno 2014 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 ».

27. 26. *(Nuova formulazione)* Quartapelle Procopio, Amendola, Monaco, Beni, Cassano, Chaouki, Locatelli, Garavini, Marazziti.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) C. 2679-bis Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE DAL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 10.

All'emendamento 10.38 del Governo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ad esclusione delle cause che riguardano sanzioni amministrative e quelle di cui all'articolo 322 codice di procedura civile.

0. 10. 38. 1. Molteni, Caparini.

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

2. All'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Per le notificazioni richieste agli ufficiali giudiziari, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono dovute dal notificante a norma delle disposizioni vigenti. »

10. 38. Il Governo.

ART. 17.

Al comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 92,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di 452,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 31 inserire il seguente: 31-bis. Ai fini dell'applicazione del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte II, numero 18) sono da considerarsi libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.

17. 487. Il Governo.

ART. 31.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

21. Al fine di concorrere al soddisfacimento delle esigenze finanziarie del Ministero della difesa, e in particolare di quelle correlate alle spese di funzionamento in ragione delle minori risorse sugli stanziamenti di bilancio discendenti dal conseguimento degli obiettivi di finanzia pubblica, all'articolo 535, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Le citate attività negoziali sono svolte attraverso l'utilizzo integrale delle risorse acquisite dalla società, attraverso la gestione economica dei beni dell'Amministrazione della difesa e dei servizi da essa resi a terzi, da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle iscritte nello stato di previsione del dicastero. ».

31. 44. Il Governo.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. C. 2660 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	101
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	101

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 novembre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.30.

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

C. 2660 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 novembre scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Causi, ha illustrato il contenuto del provvedimento, esprimendo alcuni rilievi sulla formulazione dell'articolo 1, comma 9, lettera c), ed ha successivamente formulato una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato*), che è stata inviata via posta elettronica a tutti i componenti della Commissione nel primo pomeriggio di ieri.

Avverte quindi che, come preannunciato nella medesima seduta di ieri, si procederà ora alla votazione della proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

ALLEGATO

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (C. 2660 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2660, approvato dal Senato, recante « Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro »;

rilevato come il comma 9 dell'articolo 1, alla lettera *c*), nel prevedere l'introduzione di un credito d'imposta, finalizzato a incentivare il lavoro femminile, in favore delle donne lavoratrici, anche autonome, che abbiano figli minori o figli disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo, nonché l'armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico, sembri prefigurare una sovrapposizione tra tali due strumenti di sostegno, che devono invece rimanere di-

stinti, in ragione delle loro differenti finalità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento alla lettera *c*) del comma 9, la quale prevede l'introduzione di un credito d'imposta, volto a incentivare il lavoro femminile, in favore delle donne lavoratrici, anche autonome, che abbiano figli minori o figli disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo, nonché l'armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico, valuti la Commissione di merito l'esigenza di specificare meglio la formulazione del criterio di delega, distinguendo con nettezza il nuovo strumento del credito d'imposta per il sostegno dell'occupazione femminile da quello, già vigente, delle detrazioni per il coniuge a carico e per gli altri carichi familiari, in considerazione della diversa natura e finalità di tali due meccanismi di sostegno.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante abolizione del finanziamento pubblico all'editoria C. 1990 Brescia, audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali del settore 103

INTERROGAZIONI:

5-03829 Luigi Gallo: Sulla struttura di supporto al direttore generale di progetto del « Grande Progetto Pompei »	103
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	105
5-00677 Bossa: Sulla tutela dei siti culturali dell'area del comune di Nola	104
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	107
5-03976 Piccoli Nardelli: Sull'integrazione interculturale scolastica	104
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	109
5-00631 Giancarlo Giordano: Sull'inserimento di talune categorie di docenti nelle graduatorie ad esaurimento della scuola	104
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	111

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 19 novembre 2014.

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante abolizione del finanziamento pubblico all'editoria C. 1990 Brescia, audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali del settore.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 9.50.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 19 novembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e

la ricerca Angela D'Onghia e il sottosegretario di Stato per i beni, le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 14.05.

5-03829 Luigi Gallo: Sulla struttura di supporto al direttore generale di progetto del « Grande Progetto Pompei ».

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luigi GALLO (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Ri-

corda, infatti, che, in base all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale di progetto, si sarebbe dovuto procedere alla nomina di cinque esperti in materia giuridica, economica, architettonica, urbanistica e infrastrutturale, il che non è ancora avvenuto, nonostante la procedura di individuazione di tali esperti fosse già in fase avanzata. Contesta, quindi, il cambiamento *in itinere* della procedura di individuazione di tali soggetti, la quale non trova riscontro nella norma citata. Sollecita quindi il Governo ad accelerare le procedure per il completamento della struttura di supporto al direttore generale di progetto, al fine di evitare la perdita del finanziamento di 105 milioni di euro, già stanziati.

5-00677 Bossa: Sulla tutela dei siti culturali dell'area del comune di Nola.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara soddisfatta del chiaro quadro di analisi reso dal sottosegretario Borletti Dell'Acqua, auspicando che vengano prontamente reperiti i finanziamenti necessari.

5-03976 Piccoli Nardelli: Sull'integrazione interculturale scolastica.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Dopo aver ribadito il biasimo per quanto accaduto, dà atto del rilascio del nulla osta per altra istituzione scolastica per il bambino coinvolto nei fatti esposti nell'interrogazione in titolo.

5-00631 Giancarlo Giordano: Sull'inserimento di talune categorie di docenti nelle graduatorie ad esaurimento della scuola.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che ha sottoscritto l'interrogazione in titolo al fine di acquisire la risposta da parte del Governo e di evitare la decadenza della medesima. Trasmetterà gli elementi forniti dal rappresentante del Governo all'onorevole Giancarlo Giordano, che effettuerà le sue valutazioni in merito.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO 1

5-03829 Luigi Gallo: Sulla struttura di supporto al direttore generale di progetto del « Grande Progetto Pompei ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'onorevole Gallo chiede notizie in merito alla costituzione della struttura di supporto al Direttore generale di progetto del grande Progetto Pompei, ed in particolare della nomina dei « cinque esperti in materia giuridica, economica, architettonica, urbanistica e infrastrutturale, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Direttore generale di progetto ». Disposizione prima prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2014 e poi confluita nell'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 febbraio 2014.

A tale proposito vorrei precisare che la Direzione generale di progetto, già nel percorso di attuazione dell'articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2014, condiviso con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ha sottoposto, il 22 gennaio 2014, all'attenzione del Presidente del Consiglio dei ministri i nominativi di cinque esperti, per la relativa nomina.

Tuttavia, tale proposta non ha avuto seguito, essendosi preferito un diverso percorso procedurale.

Su attivazione del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato bandito, in data 19 febbraio 2014, un apposito avviso pubblico al fine di individuare i candidati che potessero vantare, negli ambiti e nelle discipline individuate, i requisiti necessari.

In relazione al predetto avviso non comparativo, sono pervenute, entro il termine del 26 febbraio 2014, 60 manifestazioni di interesse; l'esame delle candidature è stato orientato verso la ricerca di figure di elevatissimo profilo culturale e professionale, che accomunassero in sé solide competenze scientifiche ma con profili di rilevante concretezza operativa, in un contesto di riferimento, quale il Grande Progetto Pompei, che richiede sia capacità « operative » comprovate, sia autorevolezza scientifica, sia esperienze in ambito pubblico nonché, soprattutto con riguardo agli esperti in materia architettonica, urbanistica e infrastrutturale, conoscenze dell'ambiente geografico e antropico.

All'esito, sono stati individuati i candidati e, in data 14 marzo 2014, è stata inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri la relativa proposta di nomina.

Riguardo alla suddetta proposta di nomina, il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 15 luglio 2014 e, successivamente, con sollecito del 30 luglio 2014, ha richiesto elementi utili a riscontrare un rilievo da parte dell'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile.

Con nota del successivo 5 agosto il mio Ministero ha fornito gli elementi richiesti, quantificando gli oneri relativi ai compensi da corrispondere ai cinque esperti, così come peraltro indicati nella relazione tecnica allegata al decreto legge 8 agosto

2013, n. 91 convertito, con modificazione, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

La Presidenza, dal canto suo, fa presente di avere allo studio il problema di Pompei nell'ambito di una valutazione

comparativa e in una visione generale dell'attività di Governo, che porti ad una soluzione in linea con le normative più recenti in materia di consulenze e di compensi in tempi di *spending review*.

ALLEGATO 2

5-00677 Bossa: Sulla tutela dei siti culturali dell'area del comune di Nola.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'Onorevole Bossa chiede notizie in merito al patrimonio culturale di straordinario valore, innanzitutto di natura archeologica che caratterizza il territorio di Nola.

Vorrei preliminarmente associarmi alle considerazioni dell'onorevole interrogante sulla ricchezza del patrimonio archeologico dell'antica città di Nola e del suo territorio, le cui testimonianze storiche risalgono alle età più antiche, dal paleolitico (grotta di Roccarainola) passando per i numerosi siti dell'Età del Bronzo venuti in luce negli ultimi anni (il più conosciuto è quello di Croce del Papa a Nola, le cui abitazioni e gli arredi interni per una serie di fortunate circostanze ci sono giunti conservati quasi nella loro interezza), fino alla fondazione della città, avvenuta nella seconda metà dell'VIII secolo a.C., alla cui formazione e sviluppo contribuirono tutte le popolazioni presenti in Campania, prima gli Etruschi, poi i Greci, poi le popolazioni sannitiche fino alla conquista dei Romani ed all'avvento poi del Cristianesimo.

Ognuno di tali periodi storici è caratterizzato da pregevoli testimonianze sia di siti e monumenti archeologici sia di reperti, che spesso rivestono, oltre che un notevole interesse storico, anche un notevole pregio artistico (come ad esempio i vasi attici, importati da Atene e ritrovati in gran numero nelle necropoli di Nola).

La necessità di rendere fruibili tali eccezionali testimonianze ha negli anni passati spinto la Soprintendenza per i beni archeologici di Napoli a varare importanti progetti di valorizzazione e di fruizione

dei beni culturali presenti nel territorio: è stato così realizzato un grande Museo Storico Archeologico di circa 2.500 mq., recuperando un antico convento del XVI secolo, in cui sono stati esposti non solo i reperti archeologici, ma anche opere provenienti da chiese del territorio al momento chiuse o andate distrutte.

All'interno del Museo un'intera sezione è stata dedicata ai ritrovamenti dell'Età del Bronzo Antico, con la ricostruzione di una delle capanne con tutto il suo arredo interno e gli oggetti di uso comune ritrovati.

Per quanto riguarda la città di Nola è stato recuperato, per più del 30 per cento, l'antico anfiteatro ovvero il più grande monumento di età romana presente sul territorio, di notevole ampiezza e conservazione, ascrivibile ad una tipologia che lo inserisce tra i più antichi esempi di tali edifici per spettacoli, arricchiti successivamente in età augustea e imperiale.

Purtroppo i progetti per il recupero totale di tale monumento non sono stati finora finanziati.

Inoltre, applicando i criteri dell'archeologia sperimentale, è stata ricostruita all'aperto nel sito di San Paolo Beisito, dove si sta realizzando un parco archeologico didattico dedicato alla storia della regione, in scala 1 a 1, una capanna dell'età del Bronzo che costituisce un elemento di grande interesse sia per gli studiosi che per gli Istituti scolastici della zona.

Il sito archeologico di Croce del Papa, dove si sono verificati gli importanti ritrovamenti di un villaggio dell'Età del Bronzo, grazie all'intervento della Regione

Campania, è stato acquisito nel 2006 al demanio regionale ed affidato alla Soprintendenza.

Purtroppo a partire dal 2009 si sono verificati nella zona incontrollabili fenomeni di carattere naturale, che hanno avuto come conseguenza un improvviso ed incontrollabile innalzamento della falda freatica, che ha sommerso il complesso archeologico sotto circa tre metri di acqua.

La Soprintendenza, nell'ambito delle proprie competenze di tutela e preservazione dei beni archeologici, ha elaborato un progetto per un importo di 650.000.00 euro che prevede un intervento di tutela e salvaguardia delle strutture archeologiche, da troppo tempo ormai sommerse dalle acque, con il consolidamento e restauro delle stesse, procedendo poi al loro rinterro temporaneo con accorgimenti e materiali particolari ed utilizzando archeologi subacquei con la collaborazione e la direzione dell'Istituto Superiore per la conservazione ed il restauro (I.S.C.R.).

Il progetto, che è in corso di realizzazione e si ritiene che sarà concluso entro il corrente anno, contempla inoltre la ricostruzione sul sito in scala 1 a 1 delle capanne, con la collocazione ad una quota più alta, nella stessa posizione, di calchi delle suddette strutture al fine di conservare la memoria dell'insediamento dell'Età del Bronzo a scopo informativo e didattico.

Numerosi sono stati inoltre gli interventi per il recupero delle testimonianze del periodo paleocristiano effettuati d'intesa con la Curia Vescovile di Nola.

Mi riferisco agli importanti ritrovamenti avvenuti sotto la Cattedrale di Nola,

che hanno attestato l'antichità della Chiesa Nolana, confermandone la presenza già a partire dal I secolo d.C.

Per quanto riguarda la tutela del territorio, si fa presente che, sulla scorta dell'esperienza acquisita, è stato possibile estendere indagini e ricerche mirate a tutto il territorio nolano-vesuviano, dove è stata accertata un'estesa presenza di insediamenti (più di 40) dell'Età del Bronzo Antico.

L'eccezionalità delle scoperte e la loro diffusione territoriale, rende necessaria l'elaborazione di un programma di interventi, da realizzare con la collaborazione delle Amministrazioni locali, che preveda il recupero e la valorizzazione di tali aree archeologiche, consolidando l'azione di tutela ed imprimendo la necessaria azione di promozione della conoscenza della storia delle più antiche popolazioni.

Ognuno di questi siti potrebbe diventare uno straordinario testimone delle antiche genti campane, tanto più importante quanto più si risale nel tempo verso la preistoria, quando le fonti letterarie tacciono e l'archeologia diventa l'unica possibilità di conoscenza di quelle civiltà.

Si spera quindi che l'area nolana, che viene oggi riconfermata come strategica per il futuro della Regione Campania, in un prossimo futuro possa imboccare la via di un programma di sviluppo che individui, finalmente, nei beni culturali e ambientali uno degli assi portanti di un diverso assetto economico, e che si assegni al turismo culturale un ruolo determinante per il miglioramento dell'offerta turistica in Campania. Il Ministero sta facendo la sua parte.

ALLEGATO 3

5-03976 Piccoli Nardelli: Sull'integrazione interculturale scolastica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante chiede se il Ministro sia a conoscenza di un episodio avvenuto presso la scuola primaria « Andrea del Sarto » di Firenze relativo ad un approccio, definito nell'atto in questione, « insofferente » di una docente di fronte alle difficoltà mostrate da un bambino, figlio di una cittadina extracomunitaria, nel parlare e comprendere la lingua italiana e quali iniziative intenda assumere in modo da evitare che si ripetano casi simili.

Inoltre, l'Onorevole interrogante segnala una notizia, riportata su un quotidiano di Firenze, risalente all'anno 2013, riguardante atti di bullismo posti in essere, nella medesima scuola primaria, nei confronti di un bambino extracomunitario e della connessa situazione di assenza della necessaria sorveglianza da parte degli educatori sugli alunni.

In via preliminare, si ritiene utile sottolineare che questo Ministero ha più volte mostrato estrema sensibilità verso le tematiche dell'accoglienza e dell'integrazione degli alunni stranieri all'interno delle istituzioni scolastiche italiane.

In particolare, nel 2006, il Ministero ha emanato le « Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri » con l'obiettivo di presentare un insieme di orientamenti condivisi sul piano culturale ed educativo e di dare suggerimenti di carattere organizzativo e didattico al fine di favorire l'integrazione nonché il successo formativo degli alunni stranieri.

Il 19 febbraio 2014 sono state emanate le nuove « Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri » che aggiornano le precedenti al fine di riconsiderare la realtà del mondo dei migranti,

in una società profondamente cambiata, nell'ottica di una via interculturale all'integrazione, offrendo alle scuole strumenti metodologici appropriati per una reale inserimento e per attivare politiche di *peer education*.

Sempre in quest'ottica, si pone il recente decreto ministeriale n. 718, del 5 settembre 2014, con il quale è stato costituito l'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e l'educazione interculturale, al fine di dare nuovo impulso alle politiche scolastiche dell'integrazione interculturale. Esso si propone, come principali obiettivi: il monitoraggio dei processi di integrazione; la formulazione di proposte e la diffusione delle migliori pratiche a riguardo.

L'attenzione a tale tematica è dimostrata dal fatto che, all'esito delle consultazioni sul rapporto « La buona scuola », si è ritenuto necessario introdurre un capitolo, il tredicesimo, dedicato alla diversità e all'integrazione, la quale deve essere un compito strutturale del sistema scolastico.

Inoltre, questo Ministero ha piena consapevolezza dell'importanza della conoscenza della lingua italiana quale strumento fondamentale di inserimento, in particolare per gli alunni e gli studenti stranieri interessati dal fenomeno migratorio.

È noto, infatti, che la mancata padronanza della lingua del territorio in cui si vive o transita, alimenta l'emarginazione e le possibili forme di discriminazione.

Offrire strumenti per la comprensione della lingua italiana è fattore indispensabile delle politiche di inclusione e integrazione sociale e, per ciò che riguarda il

sistema scolastico, strumento primario per ridurre i fenomeni di abbandono e dispersione.

A riguardo, si ritiene opportuno menzionare la recente proposta, lanciata dal Ministro in occasione degli Stati generali della lingua italiana, di istituire una apposita classe di concorso finalizzata all'insegnamento della lingua italiana come seconda lingua per gli studenti figli di immigrati; la lingua italiana deve diventare strumento principe di inclusione e integrazione dei tanti bambini stranieri che crescono nel nostro paese.

Venendo all'esame delle specifiche questioni sollevate con l'interrogazione, si evidenzia che, per quanto concerne l'episodio risalente all'anno 2013, l'amministrazione scolastica periferica competente, ovvero l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, appena appresa la notizia della vicenda citata, ha provveduto a conferire uno specifico incarico ispettivo al fine di acquisire utili elementi di conoscenza anche in ordine ad eventuali pregressi episodi analoghi.

La procedura di accertamento, che dovrà concludersi con il deposito delle risultanze, è stata sospesa in quanto, da un lato, è intervenuta la competente Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni su segnalazione dell'ospedale Mayer, dall'altro, è in atto l'attività di vigilanza del dirigente tecnico incaricato, il quale si sta assicurando che il minore prosegua serenamente gli studi dopo i trasferimenti effettuati presso istituti scolastici associati all'istituto Comprensivo Statale « Masaccio » di Firenze, cui la scuola primaria « Andrea del Sarto » di Firenze, citata nell'interrogazione, è associata.

Si pone in evidenza che l'amministrazione si è fatta prontamente carico delle problematiche specifiche segnalate dal-

l'Onorevole interrogante mettendo in atto molteplici azioni che si possono così riassumere:

azioni di carattere sanzionatorio per le insegnanti direttamente coinvolte nella vicenda;

indicazione di argomenti di studio nonché monitoraggio degli interventi didattici sulle tematiche trasversali quali « Costituzione e cittadinanza » e « Educazione interculturale » da parte dell'ispettore incaricato;

osservazione diretta ad opera del dirigente scolastico sull'andamento didattico e disciplinare della classe coinvolta negli episodi di bullismo;

sostegno e accompagnamento al cambiamento della scuola da parte dell'ispettore incaricato per l'alunno minore, attraverso, tra le altre cose, incontri con la madre, con i nuovi insegnanti accoglienti e con la dirigente scolastica;

valutazione complessiva del collegio dei docenti del plesso « Andrea del Sarto » di Firenze alla fine dell'anno scolastico 2013/2014 da parte dell'ispettore incaricato.

Per quanto concerne l'episodio più recente denunciato dall'onorevole interrogante, secondo informazioni acquisite dall'USR per la regione Toscana, si fa presente che, il Dirigente Scolastico reggente, oltre a concedere il nulla-osta per altra istituzione scolastica, come richiesto dalla madre dell'alunno, ha convocato personalmente la docente coinvolta per acquisire ulteriori chiarimenti sull'episodio e le ha richiesto formalmente un rapporto sull'accaduto.

ALLEGATO 4

5-00631 Giancarlo Giordano: Sull'inserimento di talune categorie di docenti nelle graduatorie ad esaurimento della scuola.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante ravvisa una disparità di trattamento nei confronti dei docenti che hanno ottenuto l'abilitazione tramite la frequenza del tirocinio formativo attivo (TFA), avviato nell'anno accademico 2012/2013, in quanto la normativa in materia prevede, per gli stessi, l'inserimento solo nelle graduatorie d'istituto e non anche in quelle ad esaurimento.

A tal proposito chiede di sapere quali siano gli intendimenti di questo Ministero e se lo stesso sia intenzionato a procedere all'inserimento immediato degli abilitati in questione nelle graduatorie ad esaurimento.

Rammento, in via preliminare, come citato nell'atto parlamentare, che la legge n. 296 del 2006, ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento (G.A.E.), proprio allo scopo di porre rimedio al fenomeno del precariato storico nella scuola.

Nel 2008 è avvenuta, pertanto, la sospensione dei corsi di abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (Scuole di specializzazione per l'insegnamento Scolastico - SSIS), che davano accesso alle graduatorie ex-permanenti.

A partire dall'anno accademico 2012/2013 tali percorsi ordinari di abilitazione sono stati sostituiti dai corsi di Tirocinio Formativo Attivo, previsti dal Decreto Ministeriale n. 249 del 2010 (Regolamento sulla formazione iniziale degli insegnanti).

L'abilitazione che si consegue al termine del T.F.A. consente esclusivamente l'accesso alle graduatorie di istituto di seconda fascia, ma non alle graduatorie ad esaurimento. Ciò costituisce la logica con-

seguenza della chiusura delle graduatorie permanenti e della loro trasformazione in graduatorie ad esaurimento.

Pertanto, l'inserimento degli abilitati T.F.A. nelle GAE presupporrebbe la loro riapertura, il che necessiterebbe un intervento normativo. Ciò si porrebbe in aperto contrasto, tra l'altro, con il proposito dell'attuale governo di sanare la situazione di precariato in cui versa una parte considerevole dei docenti.

Con l'imminente attuazione del Rapporto « La Buona Scuola », infatti, sarà dato corso a un piano straordinario di assunzione volto proprio all'assorbimento ed esaurimento effettivo delle graduatorie.

Gli abilitati T.F.A. potranno, comunque, accedere ai futuri concorsi per titoli ed esami, che costituiranno l'unica forma di reclutamento per le immissioni in ruolo dei docenti d'ora in avanti. Ciò in ossequio anche al dettato costituzionale secondo cui l'ingresso nella pubblica amministrazione è consentito solo mediante concorso pubblico. Il Piano governativo de « La Buona scuola », peraltro, assicurerà l'effettivo svolgimento dei concorsi a copertura di tutti i posti che si renderanno vacanti e disponibili dall'anno scolastico 2016/2017 in poi, grazie al preventivo esaurimento delle G.A.E. entro il prossimo anno scolastico 2015/2016.

Per quanto riguarda l'ulteriore questione sollevata dall'Onorevole interrogante circa il concorso del 2012, in occasione del quale sarebbe stato compiuto un « atto gravissimo » ovvero l'esclusione dallo stesso di alcune classi di concorso.

È bene precisare che lo stesso non è stato bandito per tutte le classi di concorso

ma solo per alcune di esse, in quanto, secondo una logica di fabbisogno effettivo, il MIUR ha preventivamente proceduto ad una ricognizione a livello regionale. A seguito di tale verifica, il cosiddetto « concorso » del 2012 non è stato bandito per quelle classi di concorso nelle regioni in cui vi erano esigue disponibilità o situazioni di esubero.

Il piano governativo de «La Buona scuola », inoltre, prevede di bandire nuovi

concorsi con frequenza annuale, garantendo quindi la copertura integrale di tutti i posti che si dovessero liberare mediante ricorso a personale di ruolo neo assunto.

Pertanto alla luce di quanto esposto, non si ravvisano situazioni di disuguaglianza tra docenti abilitati inseriti nelle GAE e docenti abilitati inseriti nelle graduatorie di istituto, né disparità tra classi di concorso bandite e non bandite nel precedente concorso.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Audizione di rappresentanti di CONNA (Coordinamento Nazionale Nuove Antenne) (*Svolgimento e conclusione*) 113

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 19 novembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO.

La seduta comincia alle 9.45.

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Audizione di rappresentanti di CONNA (Coordinamento Nazionale Nuove Antenne).

(Svolgimento e conclusione).

Ivan CATALANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Mario ALBANESI, *Presidente di CONNA (Coordinamento Nazionale Nuove Antenne)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Settimo NIZZI (FI-PdL) e Mario TULLO (PD).

Mario ALBANESI, *Presidente di CONNA (Coordinamento Nazionale Nuove Antenne)*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Ivan CATALANO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di CONNA (Coordinamento Nazionale Nuove Antenne) per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. C. 2660 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	114
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	117
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere dei deputati Ricciatti e Ferrara</i>)	119
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116
ERRATA CORRIGE	116

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 novembre 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 15.15.

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

C. 2660 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XI Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 novembre scorso.

Guglielmo EPIFANI, *presidente e relatore*, illustra una proposta di parere, che ha già fatto pervenire ai colleghi per le

vie brevi, recante condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*); informa peraltro la Commissione che è appena pervenuto, da parte della Commissione lavoro, il testo del disegno di legge come modificato dagli emendamenti approvati. Illustra quindi le principali modificazioni apportate al testo approvato dal Senato, che riguardano anche alcuni dei punti sollevati nel parere da lui predisposto e appena illustrato: si è anzitutto intervenuto sul rapporto tra stato di crisi aziendale e cassa integrazione straordinaria, chiarendo che, per sospendere i trattamenti di cassa integrazione, la crisi aziendale debba essere definitiva e non superabile; si è quindi intervenuti sul tema dei controlli, specificando che debba trattarsi di controlli sugli impianti e non sulle persone, così garantendo tutela della riservatezza e dignità dei lavoratori; si è, come noto, intervenuti sull'applicazione dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori, chiarendo la questione del reintegro in caso di licenzia-

menti nulli e discriminatori e di specifiche fattispecie di licenziamenti disciplinari ingiustificati; si è infine previsto un meccanismo di monitoraggio permanente sugli effetti della legge che ritiene un elemento di grande utilità ai fini della predisposizione di eventuali correttivi.

Ricorda infine che è pervenuta una proposta di parere alternativo (*vedi allegato 2*).

Davide CRIPPA (M5S) precisa innanzitutto che il testo del provvedimento in esame, come modificato nel corso dell'esame in sede referente dalla Commissione di merito, è stato distribuito solo ora e ritiene quindi che la Commissione debba avere il tempo necessario a valutare le modificazioni apportate, alcune delle quali non di poco conto. Ritiene in definitiva opportuno prevedere l'espressione del parere nella seduta già fissata per la giornata di domani.

Con riferimento al contenuto della proposta di parere elaborata dal relatore osserva che le condizioni contenute nelle lettere *a)*, relativa al riordino degli ammortizzatori sociali, e *c)*, relativa ai reintegri per licenziamenti disciplinari, sarebbero più propriamente definibili osservazioni, in quanto la prima fornisce un'indicazione alla Commissione di merito che però si riferisce ad un diverso provvedimento e cioè al disegno di legge di stabilità, e la seconda è strutturata quale osservazione, con la consueta clausola del «valuti la Commissione di merito...».

In conclusione ribadisce l'opportunità che la Commissione, anche ai fini di un esame più approfondito delle modifiche e delle modifiche e integrazioni da apportare alla proposta di parere del relatore, alla luce del nuovo testo pervenuto dalla Commissione di merito, venga riconvocata per l'espressione del parere nella seduta di domani.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea che la condizione alla lettera *b)*, a suo avviso, non rappresenta tanto la defini-

zione di un insieme di misure di sostegno all'estensione della cassa integrazione straordinaria, quanto la valutazione di misure normative necessarie a consentire l'effettività di questa misura. Con riferimento alla lettera *a)* delle condizioni in merito al riordino degli ammortizzatori sociali, la Commissione di merito deve sensibilizzare la Commissione bilancio a individuare la adeguata dotazione finanziaria.

Ritiene che si possa procedere oggi alla votazione della proposta di parere, considerato che la Commissione Lavoro ha trasmesso il testo modificato, pur essendo disponibile alla richiesta del collega Crippa di rinviare a domani la deliberazione.

Mara MUCCI (M5S) chiede di chiarire la lettera *c)* delle condizioni, in quanto nel testo pervenuto dalla Commissione lavoro, alla lettera *c)* del comma 7, si fa riferimento alla «fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato». Per quanto riguarda la cassa integrazione straordinaria, propone di introdurre nella proposta di parere un riferimento alla possibilità di interromperla anche in caso di mancanza di piano industriale credibile da parte dell'azienda.

Guglielmo EPIFANI, *presidente e relatore*, osserva che il testo modificato dalla Commissione intende offrire ulteriori possibilità di ammortizzatori sociali, per esempio, nel caso in cui un'azienda «decotta» sia rilevata da un imprenditore in grado di varare un piano di rilancio. Chiede se vi sia disponibilità a votare oggi la proposta di parere.

Davide CRIPPA (M5S) ribadisce che è opportuno votare domani la proposta di parere per approfondire il testo licenziato dalla Commissione Lavoro.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea che in seguito all'accelerazione dei lavori

della Commissione referente si sarebbe comunque potuta votare oggi la proposta di parere.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, si riserva di riformulare la propria proposta di parere in seguito alle modifiche al testo approvate dalla Commissione referente.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 16.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 302 del 24 settembre 2014, a pagina 100, seconda colonna, tredicesima riga, sostituire le parole: «*Seguito esame*» con la parola «*Esame*».

ALLEGATO 1

**Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
C. 2660 Governo, approvato dal Senato.**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il disegno di legge recante *Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro* (A.C. 2660);

esprimendo apprezzamento per l'impianto complessivo del provvedimento, in particolare per le disposizioni concernenti il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali finalizzato ad assicurare, per la disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, a razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale ed a favorire il coinvolgimento attivo dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro;

esprimendo altresì apprezzamento per la finalità di procedere al riordino delle diverse forme contrattuali esistenti, delle quali si prevede l'esatta individuazione, affiancata alla promozione, in coerenza con le indicazioni europee, del contratto a tempo indeterminato come forma privilegiata di contratto di lavoro, e, con riferimento alle nuove assunzioni, l'introduzione del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio;

invitando la Commissione competente per il merito a precisare quanto più

puntualmente possibile i principi e i criteri direttivi delle deleghe, così da indicare con esattezza l'ambito di intervento dei decreti legislativi di attuazione,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) in relazione al riordino degli ammortizzatori sociali e all'introduzione di nuove fattispecie di sostegno in caso di disoccupazione, preveda la Commissione di merito di individuare, anche attraverso un intervento sui saldi del disegno di legge di stabilità, la dotazione finanziaria adeguata;

b) preveda la Commissione di merito ad introdurre misure per salvaguardare gli interventi di cassa integrazione straordinaria anche in casi di crisi aziendali di grande rilievo ma che conservano margini di possibile ripresa della attività;

c) in relazione alla applicazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970), valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire le fattispecie del reintegro in caso di licenziamenti disciplinari;

e con le seguenti osservazioni:

1) in relazione alla revisione della disciplina dei controlli a distanza, valuti la Commissione di merito l'opportunità di delimitarne la possibilità di utilizzo con

riferimento alla tutela del patrimonio aziendale ovvero ad esigenze di sicurezza del lavoro, in maniera da non ledere i diritti fondamentali della dignità e della riservatezza dei lavoratori;

2) in riferimento all'introduzione del contratto di lavoro a tutele crescenti connesso all'anzianità di servizio, valuti la Commissione di merito di introdurre correttivi che da un lato mirino a scoraggiare,

in caso di partecipazioni a gare, posizioni di inopportuno vantaggio da parte di aziende che fruiscano degli sgravi contributivi dei quali si prevede l'introduzione rispetto ad aziende che non ne possano usufruire; e dall'altro, a prevedere misure di carattere sanzionatorio adeguate a scoraggiare comportamenti scorretti quali licenziamenti di lavoratori al termine del periodo di decontribuzione del relativo rapporto di lavoro.

ALLEGATO 2

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
C. 2660 Governo, approvato dal Senato.

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI
RICCIATTI E FERRARA**

La X Commissione (Attività Produttive) della Camera dei deputati,

in sede di esame del disegno di legge recante « Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro » (C. 2660);

premesso che:

il provvedimento in esame, approvato con voto di fiducia dal Senato ed attualmente in discussione in sede referente presso la Commissione XI^o (Lavoro) della Camera dei deputati, appare nel complesso un testo assai pericoloso sia sotto il profilo della tutela e della protezione sociale dei lavoratori, sia e conseguentemente sotto il profilo del rilancio delle attività di sviluppo industriale del nostro Paese, perché omette di indicare in modo chiaro e preciso la via da seguire per riformare l'articolo 18 della legge n. 300/1970 in merito alle sanzioni per i licenziamenti individuali illegittimi e neppure parla di quelli collettivi;

si segnala in particolare, il comma 7 dell'articolo 1 della delega ove si prevede esplicitamente che il Governo adotti (entro 6 mesi) « un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro ». In buona so-

stanza, non viene introdotta la previsione di un « codice semplificato per il lavoro » che corrisponda alla realizzazione di un « testo unico del lavoro ». Si parla, invece, di « testo organico semplificato », ove proprio l'organicità e la semplificazione sono in grado di consentire all'Esecutivo non tanto di riordinare, recuperando, l'attuale normativa in materia di rapporti di lavoro, ma piuttosto di poterla riscrivere integralmente seppur nel rispetto della regolazione dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali, oltre che dei principi e dei criteri direttivi della stessa legge delega, nell'ambito dei quali può senza dubbio riscontrarsi uno spazio di intervento particolarmente ampio per l'Esecutivo teso a diminuire le tutele oggi previste dall'articolo 18 della legge n. 300 del 1970;

non è un caso che il provvedimento in esame, di fatto, non menzioni espressamente l'articolo 18 ma neanche definisca i limiti specificamente individuati per circoscrivere l'intervento su tale norma che disciplina il quadro regolatorio delle sanzioni incombenti sui datori di lavoro per i licenziamenti nulli e illegittimi;

inoltre, fra i principi e i criteri direttivi che dovranno essere rispettati nella redazione del codice semplificato la lettera b) del comma 7 dell'articolo 1 della delega si prevede la promozione del contratto a tempo indeterminato quale « forma privilegiata di contratto di lavoro », con l'impegno a renderlo « più

conveniente rispetto agli altri tipi di contratto», con riferimento agli «oneri diretti e indiretti»;

al riguardo si segnala che proprio su questo passaggio finale del provvedimento in esame potrebbe agganciarsi perfettamente l'intervento sulla rimodulazione del sistema sanzionatorio per i licenziamenti individuali illegittimi, considerato che nell'ambito degli oneri indiretti connessi o comunque derivati dalla gestione dei rapporti di lavoro e dall'amministrazione del personale figurano proprio i «costi» relativi al contenzioso in materia di licenziamento individuale e i profili economici – indennizzo, risarcimento, indennità sostitutiva – attinenti alla stabilità dei rapporti di lavoro conseguente al regime sanzionatorio previsto per i licenziamenti;

anche su questo punto, l'Esecutivo, stando a quanto previsto dal provvedimento in esame, potrà ampiamente modificare i contenuti dell'attuale articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori fino ad eliminare del tutto i casi di reintegrazione del lavoratore licenziato e a ridurre gli importi dovuti dal datore di lavoro a titolo di indennizzo ovvero di risarcimento. Del resto, il provvedimento stesso, non prevede nei criteri e principi che dovrebbero dirigere l'esercizio concreto della delega, limiti o paletti predeterminati oltre i quali tale azione di modifica potrà essere operata;

inoltre, in assenza di esplicita e chiara previsione di intervento emendativo sull'articolo 18 della legge n. 300/1970, l'Esecutivo potrebbe ulteriormente modificare i contenuti propri della lettera c) del comma 7 dell'articolo 1 del provvedimento di delega in base al quale i decreti delegati dovranno prevedere, sia pure limitatamente ai nuovi assunti, un «contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio». Ed anche questo punto sul contratto a tutele crescenti potrebbe assumere un ruolo primario per consentire al Governo di ridisegnare i contorni e i contenuti dell'articolo 18 dello Statuto, disponendo una modifica del quadro sanzionatorio che

muta in funzione del raggiungimento di determinate anzianità di servizio da parte del lavoratore ingiustamente o illegittimamente licenziato. Peraltro, il nuovo contratto a protezione crescente potrebbe assicurare al lavoratore esclusivamente un indennizzo economico in qualsiasi fattispecie di licenziamento, trovando il legislatore delegato l'unico parametro regolativo nella progressione delle tutele in conseguenza dell'incremento dell'anzianità di servizio del lavoratore licenziato;

rilevato che:

come chiaramente espresso nell'ambito della pregiudiziale di costituzionalità presentata dal Gruppo Parlamentare Sinistra Ecologia e Libertà, con riferimento al provvedimento in esame si deve sollevare più di un dubbio per quanto attiene alla compatibilità costituzionale, trattandosi di un testo di legge di delega al Governo talmente ampia, ma al contempo priva di contorni chiari e definiti;

sotto tale profilo si segnala come l'articolo 76 della Carta Costituzionale indichi i limiti entro i quali il Governo può essere delegato ad esercitare la funzione legislativa, stabilendo che «l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti»;

la Corte costituzionale si è più volte posizionata in una censura sulla costituzionalità dei decreti delegati per estraneità della disciplina regolatoria stabilita nel decreto delegato in raffronto con l'oggetto della delega (sentenze n. 503 del 18 novembre 2000 e n. 212 del 18 giugno 2003), come pure per l'estraneità dell'oggetto rispetto ai contenuti della delega (sentenze n. 251 del 17 luglio 2001 e n. 170 del 17 maggio 2007);

da ciò ne consegue che se il provvedimento in esame, ora all'esame della Camera, non riceva specifiche puntualizzazioni sul tema delle modifiche da apportare all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, si produrrà un pesante conten-

zioso costituzionale attivabile da qualsiasi giudice che venga chiamato a valutare la legittimità di un licenziamento individuale e ad applicare le nuove sanzioni che l'attuale esecutivo, secondo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, vorrebbe introdurre con riferimento alla generalità dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e alla maggior parte dei licenziamenti di natura disciplinare, in assenza di qualsiasi traccia esplicita sia nell'oggetto sia nei contenuti del provvedimento di delega;

sotto tale profilo, e per quanto attiene alle competenze proprie della Commissione X (Attività Produttive, non si esclude che tale situazione di rischio per un presumibile contenzioso soffocherebbe qualsiasi iniziativa imprenditoriale che, astrattamente, l'eliminazione della reintegra potrebbe sollecitare nella scelta gestionale di operare interventi selettivi sul personale da licenziare per operare nuove assunzioni;

considerato che:

nei giorni scorsi, al termine di una riunione con il Presidente della Commissione IX e il responsabile Economia del partito democratico, il Capogruppo del Pd ha annunciato che non sarà chiesta dal governo la fiducia alla Camera sul testo della delega lavoro approvata dal Senato poiché è stato raggiunto l'accordo per apportare alcune modifiche al provvedimento in esame. In particolare l'accordo, per quanto risulta ai firmatari del presente parere, recepisce la parte del documento della direzione del Pd che impegna, in particolare, l'esecutivo a salvare il reintegro sui licenziamenti per motivi discriminatori e per quelli ingiustificati di natura disciplinare, ma il punto critico rimane in ogni caso l'articolo 18;

il Gruppo Sinistra Ecologia e Libertà ha presentato al provvedimento in esame in Commissione XI ben 120 emendamenti tutti di merito;

per quanto attiene agli ammortizzatori sociali, con un primo nucleo di

emendamenti è stata avanza una proposta alternativa rispetto a quella prevista dal provvedimento (che si rivolge unicamente a chi ha perso il lavoro subordinato), ma realmente universalistica, stante l'attuale stato di disoccupazione e di concentrazione delle situazioni di maggior precarietà e sfruttamento non solo nel lavoro subordinato, ma anche nel c.d. lavoro « falso autonomo », proponendo di estendere il sussidio ASpI, che per questo deve assumere valore universale e solidale, a tutte le categorie di lavoratori in stato di disoccupazione, volontaria o involontaria, indipendentemente dalla tipologia contrattuale di provenienza e da qualunque requisito di anzianità assicurativa e contributiva;

per quanto attiene alle tutele da licenziamento, un secondo nucleo di emendamenti si oppone all'istituzionalizzazione del contratto a tutele crescenti che, oltre a generare un'odiosa discriminazione su base generazionale dei lavoratori, aumenterebbe, tra l'altro, il potere ricattatorio della parte datoriale attraverso la cancellazione dall'ordinamento giuridico di tutele e diritti che appartengono, e non solo simbolicamente, alla civiltà europea del lavoro, ripristinando le tutele previste dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, incluso il diritto al reintegro in caso di licenziamento illegittimo, o in alternativa, si propone che le nuove assunzioni, che debbono avvenire a tempo indeterminato, contemplino un periodo di prova non superiore a sei mesi;

per quanto attiene alla disciplina delle mansioni, la legge delega introduce la facoltà per il datore di lavoro di « demansionamento » esercitabile nelle ipotesi di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale, ponendo limiti alla modifica dell'inquadramento. Per Sinistra Ecologia Libertà, invece, il demansionamento è esercitabile solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, ma con l'esclusione categorica dell'impiego del lavoratore in mansioni di categoria inferiore e della relativa

riduzione della retribuzione; occorre quindi stabilire di mantenere inalterato l'inquadramento;

per quanto attiene alla disciplina dei controlli, per Sinistra Ecologia Libertà qualsiasi inasprimento della disciplina dei controlli a distanza del lavoratore rappresenta una violazione dell'articolo 13 della Costituzione che, come sappiamo, sancisce il diritto alla riservatezza. Al riguardo, il nostro Gruppo Parlamentare ha proposto di sopprimere la previsione contenuta nel provvedimento in esame di una revisione della disciplina, pretestuosamente legata all'avvento di nuove tecnologie, ma che, se attuata fuori dal perimetro delineato dallo Statuto dei lavoratori e senza sanzioni, rischia di ledere la dignità dei lavoratori;

con un'altra serie di emendamenti è stato proposto di delegare il Governo a: 1) riordinare i contratti di lavoro, prevedendo che quello a tempo indeterminato costituisca la forma comune del rapporto e riducendo a 5 le attuali tipologie contrattuali di lavoro (subordinato a tempo indeterminato, a termine ma solo per cause oggettive e temporanee, part-time, apprendistato e di lavoro del socio-lavoratore); 2) istituire il reddito minimo garantito, allo scopo di contrastare la marginalità, garantire la dignità della persona e favorire la cittadinanza, attraverso l'inclusione sociale per gli inoccupati, i disoccupati e i lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro; 3) emanare un'organica normativa in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro e di semplificazione delle procedure di contrattazione in materia di lavoro, al fine di valorizzare il ruolo delle forze sociali dei soggetti titolari della predetta contrattazione, rispettandone la maggiore rappresentatività nei rispettivi livelli di competenza; 4) avviare un programma

nazionale sperimentale di interventi pubblici nei settori ambiente e salute, al fine di fronteggiare la grave disoccupazione seguita alla recessione economica del Paese, denominato « Green New Deal italiano », e finalizzato alla creazione di nuova occupazione;

per contrastare l'aumento di precarietà indotto dalla nuova normativa introdotta dal cosiddetto Decreto Poletti che, al fine di facilitare l'instaurarsi di rapporti di lavoro a tempo determinato ha stabilito l'acausalità del contratto a termine per l'intera durata di tre anni ed una più larga disponibilità di proroghe consecutive, è stato proposto al governo di modificare tali previsioni ricorrendo al contratto a tempo determinato solo per motivi risultanti da atto scritto e che lo stesso sia rinnovabile una sola volta nel termine massimo di tre anni;

sono stati introdotti, inoltre, criteri più stringenti nel caso delle c.d. « dimissioni in bianco », secondo quanto già deliberato dal Parlamento in occasione dell'approvazione dell'omologa proposta di legge lo scorso mese di marzo;

nell'ambito poi di un più ampio riconoscimento del lavoro di cura della famiglia, è stato proposto che il riconoscimento di contributi figurativi legati al numero di figli ai fini dell'accesso anticipato alla pensione, diritto riconosciuto anche a chi si occupa di familiari non autosufficienti;

è stato proposto, infine, che l'introduzione del reddito di cittadinanza, come misura di contrasto alla povertà, alla precarietà e come sostegno alle politiche di inserimento lavorativo, istruzione, formazione e riqualificazione professionale, e di utilità sociale, e la realizzazione di un piano straordinario per la realizzazione di nuova occupazione mediante il ricorso ai contratti di solidarietà espansiva, nonché il divieto per la contrattazione di secondo

livello di operare in deroga a quanto previsto dai CCNL;

considerato ancora che:

durante l'esame del provvedimento presso la Commissione XI (Lavoro), mentre a Milano si svolgeva l'enorme manifestazione sindacale per il lavoro e i diritti, e analoghe manifestazioni si svolgevano con lo sciopero sociale in tutte le città italiane, venivano dichiarati inammissibili alcuni degli emendamenti proposti da Sinistra Ecologia Libertà che avrebbero contribuito ad estendere a tutti i diritti e tutele e che chiedevano di emanare un'organica normativa in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, come sostenuto nel primo Job-Act anche dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi, contro la condotta antisindacale dei datori di lavoro e per un piano straordinario, un New Deal, per la creazione di nuova occupazione;

il provvedimento in esame, il Jobs Act dunque, oltre a cancellare le poche tutele e i pochi diritti che sono rimasti a presidiare un'idea di civiltà nel mondo del lavoro, qualora non intervengano modifiche sostanziali del testo nel senso auspicato da Sinistra Ecologia e Libertà, rimarrà sulla carta come un provvedimento non solo pericoloso ma anche sbagliato e incapace di creare nuovi posti di lavoro;

esiste, infatti, una forte contraddizione tra quanto dichiarato dai membri del Governo, che sostengono la volontà dell'Esecutivo di assicurare la certezza del diritto, e l'incremento del contenzioso che produrrà l'approvazione del provvedimento in esame, facendo sì che a lavorare di più saranno gli studi legali e non certo i lavoratori delle imprese;

il provvedimento in esame rende un pessimo servizio non solo ai lavoratori, ma anche alle imprese proprio in consi-

derazione dell'utilizzo di un provvedimento di delega troppo generico che oltre a non contenere alcun riferimento all'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori destruttura in modo inconcepibile i importanti articoli della legge relativa, con interventi senza senso sulle mansioni e i controlli a distanza;

il provvedimento, inoltre, facendo riferimento all'impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione dell'attività, rischia di rendere vano qualsiasi intervento riparatore del Governo in sede di attuazione della delega e ciò appare tanto più grave considerato l'attuale contesto di ristrutturazione industriale del Paese, caratterizzato, peraltro, da continui processi di acquisizione di aziende da parte di multinazionali straniere, che richiederebbe al contrario la messa in campo di adeguati strumenti di sostegno al reddito per i sempre più numerosi lavoratori coinvolti nelle crisi;

che il contratto a tempi indeterminato, come attualmente disciplinato, dovrebbe essere preferito, oltre che dai lavoratori, dagli stessi imprenditori, dal momento che offre un quadro di tutele certo e definito;

prima di incidere in maniera così inopportuna e costituzionalmente illegittima sulla materia dei rapporti di lavoro, l'attuale Esecutivo dovrebbe preoccuparsi piuttosto di risolvere le 164 vertenze industriali che attualmente giacciono sui tavoli del Ministero dello Sviluppo Economico, in modo tale da dare effettivamente seguito al quel principio di responsabilità del proprio operato e di quella accountability di cui tanto si fregia in occasione di numerose manifestazioni pubbliche,

alla luce di quanto precede

ESPRIME PARERE CONTRARIO.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. C. 2660, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	124
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	128
ALLEGATO 2 (<i>Correzioni di forma approvate</i>)	130

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 novembre 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 13.30.

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

C. 2660, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana di 19 novembre 2014.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la II Commissione ha espresso parere favorevole sul provvedimento. Fa presente che, proseguendo nell'esame delle proposte

emendative, si passerà agli emendamenti riferiti ai commi da 8 a 14 dell'articolo 1 e agli articoli aggiuntivi.

Monica GREGORI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala che nella pagina *facebook* del deputato Cominardi sono stati pubblicati alcuni video, peraltro visibili anche nel sito di *Youtube*, riguardanti non soltanto la seduta di ieri, ma anche precedenti sedute della Commissione dedicate all'esame del presente provvedimento. Fa presente, quindi, che tali video sono stati evidentemente registrati da esponenti del M5S nel corso dei lavori della Commissione, senza rispettare le regole vigenti in materia di riprese audio e video delle sedute. Invita, pertanto la presidenza a segnalare tale circostanza alla Presidenza della Camera, affinché si valuti l'adozione di eventuali provvedimenti al riguardo.

Cesare DAMIANO, *presidente*, accogliendo la richiesta della collega Gregori, fa presente che sarà sua cura rappresentare le circostanze segnalate alla Presidenza della Camera, ricordando che già nella seduta di ieri ha avuto modo di

evidenziare che l'utilizzo da parte di singoli deputati di strumenti di diffusione dei lavori parlamentari non previsti dagli specifici regimi di pubblicità propri di ciascuna sede e non autorizzato è da considerarsi contrario alle norme del Regolamento e alla costante prassi applicativa. Ritiene, in ogni caso, che simili accadimenti, oltre a violare la disciplina regolamentare, possano incrinare il rapporto di fiducia tra i gruppi, a prescindere dalla legittimità delle battaglie politiche svolte.

Passando a illustrare i pareri sui commi dell'articolo 1 ancora da esaminare, esprime parere favorevole sugli emendamenti Gneccchi 1.542, 1.548, 1.549 e 1.547, sull'emendamento 1.556 del Governo, sull'emendamento Gneccchi 1.546 e sull'emendamento 1.555 del Governo.

Invita, quindi, al ritiro degli emendamenti Boccuzzi 1.45, Scuvera 1.209, Gribaudo 1.169, Boccuzzi 1.46, Gebhard 1.25, 1.26, Scuvera 1.210, Gebhard 1.27, Boccuzzi 1.47, Boccuzzi 1.48, Gribaudo 1.166 e Gregori 1.228, precisando che altrimenti il parere sarebbe contrario. Soffermandosi, in particolare, sulle proposte emendative Gribaudo 1.169, Scuvera 1.210, Boccuzzi 1.47 e Gribaudo 1.166 prospetta la possibilità di presentare un ordine del giorno in Assemblea. Esprime, quindi, parere contrario sui restanti emendamenti riferiti ai commi da 8 a 14 e sull'articolo aggiuntivo Placido 1.02.

Il sottosegretario Teresa BELLANOVA esprime parere conforme a quello espresso dal presidente in qualità di relatore.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente preliminarmente che, come già preannunciato nella seduta di ieri, le proposte emendative presentate dai gruppi di opposizione che hanno abbandonato i lavori della Commissione saranno considerate respinte ai fini di consentirne l'eventuale ripresentazione in Assemblea. Pertanto, si intendono respinte le seguenti proposte emendative: Nicchi 1.113, Cominardi 1.419, Brunetta 1.532, Airaudo 1.108, Placido 1.109, gli identici Mucci 1.501 e Brunetta 1.533, Rostellato 1.420,

Prataviera 1.194, limitatamente alla parte ammissibile, Tripiedi 1.421, Mucci 1.502, Airaudo 1.110, Prataviera 1.195, Rizzetto 1.441 e 1.439, Rostellato 1.399, Rizzetto 1.442, Chimienti 1.422, 1.423 e 1.424, Prataviera 1.196, limitatamente alla parte ammissibile, e Prataviera 1.197, limitatamente alla parte ammissibile, Ciprini 1.425 e 1.489, Brunetta 1.534, Rostellato 1.427, Rizzetto 1.447, 1.446, 1.449 e 1.448, Brunetta 1.524, Prataviera 1.198, limitatamente alla parte ammissibile, Nicchi 1.114, Brunetta 1.525, Rostellato 1.428, Tripiedi 1.429, Prataviera 1.200, Chimienti 1.432 e 1.431, Prataviera 1.201, Tripiedi 1.359, Ciprini 1.433 e 1.434, Chimienti 1.430, Nicchi 1.116 e 1.115, Rostellato 1.408, 1.407, 1.406, 1.405, 1.409, 1.404, 1.400, 1.401, 1.364, 1.361, 1.362, 1.411, 1.460, 1.462, 1.461 e 1.459, Ciprini 1.487, 1.328, 1.329 e 1.327, Cominardi 1.271, Ciprini 1.513 e 1.488, Rostellato 1.410, 1.403, 1.463, 1.402 e 1.464, Rizzetto 1.456, Placido 1.159 e 1.111, Ciprini 1.523, Airaudo 1.112 e Placido 1.02.

La Commissione approva l'emendamento Gneccchi 1.542.

Antonio BOCCUZZI (PD) dichiara di ritirare l'emendamento 1.45, a sua prima firma.

Chiara SCUVERA (PD) dichiara di ritirare l'emendamento 1.209, a sua prima firma.

Cesare DAMIANO, *presidente*, con riferimento all'emendamento Gribaudo 1.169, chiede alla presentatrice se intenda ritirare tale emendamento, segnalando l'opportunità di presentare in Assemblea un ordine del giorno di ampia portata in materia di lavoro autonomo.

Chiara GRIBAUDO (PD) dichiara di ritirare il suo emendamento 1.169 in vista della presentazione di un ordine del giorno in Assemblea sul tema delle lavoratrici autonome, non solo per quanto riguarda la maternità, ma anche per ciò che concerne le malattie gravi.

Antonio BOCCUZZI (PD) ritira l'emendamento 1.46, a sua prima firma.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Gnechchi 1.548 e 1.549.

Cesare DAMIANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Gebhard 1.25, 1.26 e 1.27, fa presente che anche tali proposte devono intendersi respinte ai fini di consentirne l'eventuale ripresentazione in Assemblea.

Chiara SCUVERA (PD) ritira l'emendamento 1.210, a sua prima firma, al fine di trasferirne il contenuto in un ordine del giorno da presentare in Assemblea, per il quale auspica l'accoglimento da parte del Governo.

Antonio BOCCUZZI (PD), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo emendamento 1.47, in vista della presentazione di un ordine del giorno in Assemblea. Ritira, altresì, il suo emendamento 1.48.

La Commissione, quindi, approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Gnechchi 1.547 e 1.556 del Governo.

Chiara GRIBAUDO (PD) ritira il suo emendamento 1.166, in vista della presentazione di un ordine del giorno in Assemblea.

Monica GREGORI (PD) ritira l'emendamento 1.228, a sua prima firma.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Gnechchi 1.546 e 1.555 del Governo.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, ricorda che permangono da esaminare anche gli emendamenti accantonati nelle sedute del 17 e del 18 novembre. Si tratta, in particolare, degli emendamenti Dell'Aringa 1.15 e Gnechchi 1.539. Al riguardo, invita al ritiro di entrambe le proposte emendative, precisando che, altrimenti, il parere s'intenderebbe contrario.

Il sottosegretario Teresa BELLANOVA esprime parere conforme al relatore.

Carlo DELL'ARINGA (PD) ritira l'emendamento 1.15, a sua prima firma.

Irene TINAGLI (SCpI), come soluzione di mediazione, propone di riformulare l'emendamento Gnechchi 1.539 al fine di sostituire le parole: « eliminazione e semplificazione » con le seguenti: « semplificazione o eliminazione », in modo da accogliere parzialmente il contenuto della proposta emendativa, lasciando comunque al Governo la possibilità di abrogare norme che determinino gravi incertezze sul piano applicativo.

Sergio PIZZOLANTE (NCD) ritiene che l'eventuale riformulazione dell'emendamento Gnechchi 1.539 nei termini prospettati dal deputato Tinagli rischi solo di complicare la questione, dal momento che l'obiettivo del testo è chiaramente quello di consentire sia la semplificazione sia la eliminazione delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi, ponendo sullo stesso piano le due attività.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, ritiene che la questione posta dal deputato Tinagli sia meritevole di approfondimento. Ritiene, tuttavia, che sarebbe più corretto sostituire le parole: « eliminazione e semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo » con le seguenti: « semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, ovvero abrogazione ».

Marialuisa GNECCHI (PD) fa presente che il suo emendamento è teso a impedire che l'eliminazione delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi possa pregiudicare l'esame dei contenziosi in atto. Fa notare, peraltro, che si tratterebbe di abrogazioni disposte con lo strumento del decreto legislativo, sul quale il Parlamento può esprimere solo un parere, peraltro non vincolante.

Anna GIACOBBE (PD) giudica necessario un supplemento di istruttoria sull'emendamento Gnechi 1.539, che pone una questione delicata. Fa notare che un conto è delegare il Governo a semplificare laddove vi siano esigenze di chiarezza interpretativa, altro è delegarlo ad abrogare norme che costituiscono oggetto di contenziosi in atto.

Irene TINAGLI (SCpI) ritiene opportuna una verifica della proposta del presidente Damiano, con particolare riferimento all'utilizzo della parola: « ovvero ».

Sergio PIZZOLANTE (NCD) ribadisce l'opportunità di non modificare il comma 6, lettera *b*), dell'articolo 1, così come attualmente formulato.

Davide BARUFFI (PD) chiede alla presidenza di disporre una breve sospensione dei lavori, al fine di approfondire le questioni inerenti all'emendamento Gnechi 1.539.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nell'accogliere la richiesta formulata, sospende brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle 14.05 riprende alle 14.10.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, propone di riformulare l'emendamento Gnechi 1.539 nei seguenti termini: *Al comma 6, sostituire la lettera b), con la seguente: b) semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, o abrogazione delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi. Fa presente che il suo parere sull'emendamento Gnechi 1.539, così riformulato, sarebbe favorevole.*

Marialuisa GNECCHI (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 1.539.

Il sottosegretario Teresa BELLANOVA concorda con la riformulazione testé proposta, esprimendo parere conforme a quello espresso dal presidente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Gnechi 1.539, come da ultimo riformulato (*vedi allegato 1*).

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, sottopone alla Commissione una proposta di correzione di forma, conseguente all'approvazione dell'emendamento Di Salvo 1.36 (*vedi allegato 2*).

La Commissione conviene sulla correzione proposta dal presidente.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, fa presente che il testo risultante a seguito dell'esame degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri. Ricorda che la seduta per il voto sul conferimento del mandato al relatore è prevista per le ore 13 di giovedì 20 novembre. Rivolge, in conclusione, un ringraziamento al sottosegretario Bellanova per l'attenzione con cui ha seguito, in tutte le sue fasi, l'esame del provvedimento, nonostante i pressanti impegni che la vedono coinvolta nella gestione di difficili crisi industriali. Estende, quindi, ai gruppi di maggioranza il ringraziamento già rivolto ieri ai deputati dei gruppi di opposizione per il contributo fornito ai lavori della Commissione, esprimendo soddisfazione per il raggiungimento di un'importante mediazione su tematiche assai delicate.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per le ore 13 della giornata di domani.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. (C. 2660, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI APPROVATI

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: eliminazione e semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, con le seguenti: semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, o abrogazione.

- 1. 539.** *(Nuova formulazione).* Gnecchi, Simoni, Cinzia Maria Fontana, Boccuzzi, Gribaudo, Giacobbe, Casellato, Incerti, Zappulla, Albanella, Dell'Aringa, Martelli, Miccoli, Maestri, Baruffi, Malisani, Paris, Tullo, Giorgio Piccolo, Rotta.

Al comma 8, sostituire le parole: alla genitorialità con le seguenti: alle cure parentali.

- 1. 542.** Gnecchi, Simoni, Cinzia Maria Fontana, Dell'Aringa, Gregori, Zappulla, Casellato, Gribaudo, Boccuzzi, Giacobbe, Incerti, Albanella, Tullo, Martelli, Miccoli, Maestri, Baruffi, Malisani, Paris, Giorgio Piccolo, Rotta, Iacono.

Al comma 9, lettera f), sostituire le parole: l'infanzia con le parole: le cure parentali.

- 1. 548.** Gnecchi, Dell'Aringa, Simoni, Cinzia Maria Fontana, Gregori, Casellato, Paris, Zappulla, Boccuzzi, Gribaudo, Giacobbe, Incerti, Tullo, Castelli, Martelli, Miccoli, Maestri, Baruffi, Malisani, Albanella, Giorgio Piccolo, Rotta, Iacono.

Al comma 9, lettera f), dopo le parole: dei servizi alla persona aggiungere le seguenti: in coordinamento con gli enti locali titolari delle funzioni amministrative.

- 1. 549.** Gnecchi, Dell'Aringa, Simoni, Cinzia Maria Fontana, Casellato, Paris, Zappulla, Boccuzzi, Gribaudo, Giacobbe, Incerti, Tullo, Castelli, Martelli, Miccoli, Maestri, Baruffi, Malisani, Albanella, Giorgio Piccolo, Rotta, Iacono.

Al comma 9, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

i) introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza.

- 1. 547.** Gnecchi, Simoni, Cinzia Maria Fontana, Gregori, Gribaudo, Boccuzzi, Zappulla, Casellato, Incerti, Maestri, Albanella, Giacobbe, Tullo, Dell'Aringa, Martelli, Miccoli, Baruffi, Malisani, Paris, Giorgio Piccolo, Rotta, Iacono.

Al comma 9, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

i) semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e pari

opportunità nel lavoro e riordino delle procedure connesse alla promozione di azioni positive di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ferme restando le funzioni in materia di parità e pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

1. 556. Il Governo.

Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il monitoraggio permanente degli effetti degli interventi di attuazione della presente legge, con particolare riferimento agli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro, sull'occupabilità dei cittadini e sulle modalità di entrata ed uscita nell'impiego, anche ai fini dell'adozione dei decreti di cui al primo periodo, è assicurato dal Sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai

sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 546. Gnecchi, Simoni, Cinzia Maria Fontana, Gregori, Boccuzzi, Gribaudo, Casellato, Incerti, Zappulla, Albanella, Giacobbe, Tullo, Dell'Aringa, Martelli, Miccoli, Maestri, Baruffi, Malisani, Paris, Giorgio Piccolo, Rotta, Iacono.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

15. La presente legge e i decreti legislativi di attuazione entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.555. Il Governo.

ALLEGATO 2

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. (C. 2660, approvato dal Senato).

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

*Al comma 6, lettera g), dopo le parole:
in tal senso aggiungere le seguenti: della
lavoratrice o.*

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle ricadute sul sistema agroalimentare italiano dell'Accordo di partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP).

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina
(*Svolgimento e conclusione*) 131

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 132

7-00450 Zanin, 7-00500 Caon e 7-00521 Gagnarli: Sul processo di revisione della direttiva n. 91/676/CEE, in materia di inquinamento da nitrati (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*).

7-00527 Franco Bordo: Sul processo di revisione della direttiva n. 91/676/CEE, in materia di inquinamento da nitrati (*Discussione*) 132

7-00485 Gallinella: Sul programma operativo nazionale di sviluppo rurale (*Seguito della discussione e rinvio*) 133

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del sindaco del comune di Gubbio e dei rappresentanti dell'Associazione Canapa Toscana, dell'Associazione sativa Molise e della FAPI, nell'ambito dell'esame sulle proposte di legge recanti disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa (C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio) 133

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 133

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 19 novembre 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI, indi del vicepresidente Massimo FIORIO.

La seduta comincia alle 8.40.

Indagine conoscitiva sulle ricadute sul sistema agroalimentare italiano dell'Accordo di partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP).

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina.

(Svolgimento e conclusione)

Luca SANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il Ministro Maurizio MARTINA, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Filippo GALLINELLA (M5S), Silvia BENEDETTI (M5S), Susanna CENNI (PD), Gian Pietro DAL MORO (PD), Paolo RUSSO (FI-PdL),

Giuseppe L'ABBATE (M5S), Giorgio ZANIN (PD) e Mino TARICCO (PD).

Il Ministro Maurizio MARTINA interviene in sede di replica.

Luca SANI, *presidente*, ringrazia il Ministro Martina per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

RISOLUZIONI

Mercoledì 19 novembre 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00450 Zanin, 7-00500 Caon e 7-00521 Gagnarli: Sul processo di revisione della direttiva n. 91/676/CEE, in materia di inquinamento da nitrati.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

7-00527 Franco Bordo: Sul processo di revisione della direttiva n. 91/676/CEE, in materia di inquinamento da nitrati.

(Discussione).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 12 novembre scorso.

Luca SANI, *presidente*, avverte che, come preannunciato dall'onorevole Zaccagnini nella seduta del 12 novembre scorso, che sul medesimo argomento è stata presentata la risoluzione 7-00527 Franco Bordo. Avverte pertanto che, non vi sono obiezioni, le risoluzioni siano trattate congiuntamente.

La Commissione concorda.

Luca SANI, *presidente*, ricorda altresì che era emersa l'esigenza di procedere a un breve ciclo di audizioni, senza compromettere l'approvazione in tempi rapidi di un atto di indirizzo, possibilmente unitario, così da poter partecipare a prossimi impegni internazionali con posizioni definite della Commissione in materia.

Giorgio ZANIN (PD) propone che venga elaborato un testo a fronte delle risoluzioni presentate.

Chiara GAGNARLI (M5S) concorda con quanto indicato dal collega Zanin.

Giuseppe ROMANINI (PD) concorda con le indicazioni emerse nel dibattito e auspica che il testo a fronte sia quanto prima predisposto e distribuito ai componenti la Commissione.

Luca SANI, *presidente*, propone di procedere immediatamente all'elaborazione di un testo a fronte delle risoluzioni, e di procedere, al massimo entro la giornata di mercoledì, alle audizioni da definire nel successivo Ufficio di presidenza e, nella giornata di giovedì, al voto delle risoluzioni.

La Commissione concorda.

Luca SANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00485 Gallinella: Sul programma operativo nazionale di sviluppo rurale.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 12 novembre scorso.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 12 novembre scorso l'onorevole Gallinella aveva proposto un elenco di soggetti da ascoltare in audizione.

Filippo GALLINELLA (M5S) ricorda di aver inviato agli uffici nei giorni scorsi l'elenco puntuale dei soggetti da ascoltare in audizione, utili al fine di compiere il necessario approfondimento delle questioni poste nella risoluzione.

Massimo FIORIO (PD) ritiene che a suo parere occorrerebbe compiere un ulteriore sforzo di sintesi, rispetto al numero dei soggetti indicati da ascoltare in audizione, per evitare il rischio di differire nel tempo l'approvazione dell'atto di indirizzo.

Filippo GALLINELLA (M5S) ritiene comunque che sia possibile svolgere le audizioni in pochi giorni.

Luca SANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 19 novembre 2014.

Audizione del sindaco del comune di Gubbio e dei rappresentanti dell'Associazione Canapa Tuscia, dell'Associazione sativa Molise e della FAPI, nell'ambito dell'esame sulle proposte di legge recanti disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa (C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 16.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.35 alle 16.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e rinvio</i>) ..	134
Rientro capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio. S. 1642, approvato dalla Camera (Parere alle Commissioni riunite 2 ^a e 6 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	143
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	146
AVVERTENZA	145

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 novembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Raffaele RANUCCI.

La seduta comincia alle 8.35.

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato.

(Parere alla I Commissione della Camera).

(*Esame e rinvio*).

Il presidente Raffaele RANUCCI, *relatore*, ricorda che il disegno di legge del Governo del quale la Commissione avvia oggi l'esame, di riforma costituzionale, è stato presentato al Senato l'8 aprile 2014 e reca disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione.

Il provvedimento è stato esaminato dalla Commissione Affari costituzionali del

Senato a partire dal 15 aprile 2014, congiuntamente a diverse altre proposte di legge costituzionale di iniziativa parlamentare. Il 6 maggio 2014 il disegno di legge del Governo è stato adottato come testo base. L'esame in sede referente si è quindi concluso nella seduta del 10 luglio 2014.

La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso l'11 giugno scorso, sul testo del Governo, un parere favorevole con osservazioni. Nella seduta dell'8 agosto 2014 il Senato ha approvato in prima lettura il provvedimento, apportando diverse modifiche al testo del Governo. Mentre il testo del Governo era originariamente composto da 35 articoli, quello trasmesso alla Camera dal Senato ne contiene 40, ripartiti in sei Capi.

Passando all'illustrazione del contenuto del provvedimento, evidenzia che l'articolo 1 modifica le funzioni proprie dei due rami del Parlamento. Viene disposta la fine del bicameralismo perfetto e si stabilisce un diverso assetto costituzionale, caratterizzato dal bicameralismo differenziato, in cui il Parlamento continua ad articolarsi in Camera e Senato, ma i due organi hanno composizione diversa e funzioni differenti. In particolare, la titolarità

del rapporto di fiducia con il Governo è attribuita alla sola Camera dei deputati.

La Camera dei deputati inoltre « esercita la funzione legislativa » mentre il Senato « concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ». Il Senato concorre però paritariamente alla funzione legislativa in alcune specifiche materie.

Il Senato della Repubblica inoltre « rappresenta le Istituzioni territoriali ».

Al Senato è altresì espressamente attribuita la funzione di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli (altri) enti costitutivi della Repubblica: a differenza che nel testo originario del disegno di legge del Governo non si fa riferimento espresso a Regioni, Città metropolitane e Comuni.

L'articolo 2 modifica la composizione e le modalità di elezione del Senato. In particolare, rispetto ai 315 senatori direttamente eletti di oggi sono previsti 95 senatori eletti dai consigli regionali, cui si aggiungono 5 senatori che « possono essere nominati dal Presidente della Repubblica ». L'elezione popolare diretta viene quindi sostituita da un'elezione di secondo grado.

La nuova composizione del Senato – secondo quanto emerso in varie sedi nel corso dell'*iter* al Senato – ha la finalità di valorizzare la rappresentanza territoriale anche come contrappeso alla revisione disposta dal progetto di riforma della disciplina dei rapporti tra Stato e autonomie territoriali di cui al Titolo V.

L'articolo 3 specifica che i senatori di nomina presidenziale durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati.

L'articolo 4 disciplina la durata delle Camere e riferisce alla sola Camera dei deputati le disposizioni oggi vigenti per entrambe le camere, ossia la durata per cinque anni e il divieto di proroga se non per legge e solo in caso di guerra. La modifica è conseguente alla trasformazione del Senato in organo non sottoposto a scioglimento, che si rinnova in modo parziale e continuo, a seconda della scadenza delle diverse componenti.

L'articolo 5 rimette al Regolamento del Senato l'individuazione dei casi nei quali l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato possono essere limitati in ragione dell'esercizio di funzioni di governo, regionali o locali.

L'articolo 6 attribuisce ai regolamenti parlamentari la garanzia dei diritti delle minoranze parlamentari e sancisce il dovere, per i membri del Parlamento, di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni.

L'articolo 7 dispone che la cosiddetta « verifica dei poteri », cioè il vaglio dei titoli di ammissione dei componenti, spetti alla sola Camera dei deputati, per la quale quindi nulla risulterà innovato; per il Senato si prevede conferma che lo stesso giudica i titoli di ammissione dei suoi componenti, ma si specifica che delle cause ostative alla prosecuzione del mandato dei senatori sia data « comunicazione » al Senato dal suo Presidente.

L'articolo 8 prevede che ciascun membro della Camera dei deputati – e non più anche del Senato – rappresenti la Nazione. Al contempo, l'articolo mantiene anche per i senatori il divieto di vincolo di mandato previsto nel testo costituzionale vigente.

L'articolo 9 interviene sull'articolo 69 della Costituzione, riformulandolo per prevedere che i soli membri della Camera dei deputati – e quindi non più tutti i membri del Parlamento – ricevono una indennità stabilita dalla legge. Ne consegue che il trattamento economico dei senatori sindaci e dei senatori consiglieri regionali eletti in secondo grado è quello spettante per la carica di rappresentanza territoriale che rivestono. Ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione, come novellato dal disegno di legge costituzionale in esame (articolo 34) è la legge statale a individuare la durata degli organi elettivi della regione e dei relativi emolumenti, nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione.

L'articolo 10, che sostituisce l'articolo 70 Cost., prevede il superamento del bi-

cameralismo perfetto, differenziando i poteri che ciascuna delle due Camere esercita nella formazione delle leggi.

Il procedimento legislativo rimane bicamerale – con un ruolo perfettamente paritario delle due Camere – per le leggi di revisione costituzionale, le altre leggi costituzionali, le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche e di referendum popolare, le leggi in materia di ordinamento, elezioni, organi di governo e funzioni fondamentali dei comuni e delle città metropolitane e disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni; per le leggi recanti principi fondamentali sul sistema di elezione e sui casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, leggi che stabiliscono altresì la durata degli organi elettivi regionali e i relativi emolumenti. Una norma di chiusura aggiunge a tali ipotesi anche « gli altri casi previsti dalla Costituzione ». Si tratta, in particolare, delle leggi relative a famiglia e matrimonio e sottoposizione a trattamenti sanitari obbligatori (articolo 55 Cost.); definizione del sistema elettorale (di secondo grado) del Senato (articolo 57 Cost.); *referendum* propositivo e di indirizzo ed eventuali altre forme di consultazione (articolo 71 Cost.); autorizzazione alla ratifica dei trattati UE (articolo 80 Cost.); attribuzione alle regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, sulla base di intesa tra lo Stato e la regione (articolo 116 Cost.).

Tutte le altre leggi sono approvate dalla sola Camera dei deputati, con un procedimento legislativo monocamerale; il Senato, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminare i progetti di legge approvati dall'altro ramo del Parlamento. Le proposte di modifica, deliberate dal Senato entro i successivi trenta giorni, sono sottoposte all'esame della Camera dei deputati che si pronuncia in via definitiva.

Viene previsto un procedimento legislativo monocamerale con ruolo rinforzato

del Senato, secondo il quale, in deroga a quello ordinario, la Camera può non conformarsi alle modifiche proposte dal Senato solamente a maggioranza assoluta. In particolare, per alcune categorie di leggi la Camera, se non intende adeguarsi al parere del Senato, deve pronunciarsi « nella votazione finale » a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Lo stesso *quorum* è richiesto per le leggi di bilancio, limitatamente alle medesime materie di cui al quarto comma, che però è esaminata di diritto dal Senato, senza la necessità di esprimere la richiesta di un terzo dei suoi componenti. Tuttavia, l'obbligo di pronunciarsi a maggioranza assoluta da parte della Camera, in caso di divergenza con il Senato, è richiesto solamente se, a sua volta, il Senato ha approvato le modifiche a maggioranza assoluta. In caso contrario, anche la Camera può non conformarsi alle modifiche a maggioranza semplice.

Infine, viene attribuita al Senato la facoltà di svolgere attività conoscitive, nonché di formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.

L'articolo 11 modifica l'articolo 71 della Costituzione, che disciplina l'iniziativa legislativa in generale. Ai sensi del novellato articolo 72, mentre i progetti di legge a procedimento paritario possono essere presentati indifferentemente ad una delle due Camere, gli altri devono essere presentati alla Camera dei deputati. Viene attribuito al Senato il potere di richiedere alla Camera dei deputati, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi membri, di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera deve esaminare il disegno di legge e pronunciarsi entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato.

Viene quindi modificato anche la disciplina dell'iniziativa legislativa popolare. In particolare, è elevato da 50 mila a 150 mila il numero di firme necessario per la presentazione di un progetto di legge da parte del popolo.

Infine, vengono introdotti nell'ordinamento i referendum propositivi e di indirizzo, da disciplinarsi con legge bicamerale.

L'articolo 12 modifica l'articolo 72 della Costituzione, che riguarda il procedimento di approvazione dei progetti di legge, nel senso anzidetto.

Si affida al regolamento interno delle Camere la disciplina dei procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Si consente alle Camere di stabilire casi e forme per il deferimento dei disegni di legge alla Commissione. Si escludono i disegni di legge di conversione dei decreti-legge dall'ambito di quelli che possono essere approvati in sede legislativa; e si prevede che il Governo possa chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un suo disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e votato entro sessanta giorni (cosiddetto « voto a data certa »), senza modifiche.

L'articolo 13 introduce un nuovo secondo comma all'articolo 73 della Costituzione al fine di prevedere che le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possano essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale della Corte costituzionale.

L'articolo 14 modifica l'articolo 74 della Costituzione in materia di rinvio delle leggi da parte del Presidente della Repubblica.

L'articolo 15 modifica l'articolo 75 della Costituzione, introducendo un diverso *quorum* per la validità del *referendum*.

L'articolo 16 modifica l'articolo 77 della Costituzione, precisando espressamente che la delega legislativa al Governo di cui all'articolo 76 deve essere disposta con legge. Inoltre l'articolo costituzionalizza alcuni dei limiti già previsti dalla legge n. 400 del 1988 per la decretazione di urgenza.

L'articolo 17 modifica l'articolo 78 della Costituzione, attribuendo alla sola Camera dei deputati la competenza alla deliberazione dello stato di guerra.

L'articolo 18 modifica l'articolo 79 della Costituzione, per prevedere che l'amnistia e l'indulto siano concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della sola Camera dei deputati.

L'articolo 19 modifica l'articolo 80 della Costituzione, attribuendo alla sola Camera dei deputati la competenza ad autorizzare con legge la ratifica dei trattati internazionali.

L'articolo 20 interviene sull'articolo 82 della Costituzione, in tema di istituzione di commissioni di inchiesta. Mentre il testo originariamente proposto dal Governo operava sul solo primo comma, attribuendo alla sola Camera – e non al Senato – il potere istitutivo di commissioni di inchiesta, il nuovo testo stabilisce, al primo comma, che la Camera dei deputati possa disporre inchieste su materie di pubblico interesse e che il Senato della Repubblica possa disporre inchieste su materie di pubblico interesse « concernenti le autonomie territoriali ».

L'articolo 21 interviene sull'elezione del Presidente della Repubblica (articolo 83 Cost.), sopprimendo la previsione della partecipazione all'elezione dei delegati regionali, alla luce della nuova composizione del Senato di cui fanno parte rappresentanti delle regioni e degli enti locali (articolo 57 Cost., come modificato). Inoltre, viene modificato il sistema dei quorum per l'elezione del Capo dello Stato.

L'articolo 22 modifica l'articolo 85 della Costituzione sopprimendo il riferimento alla convocazione dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica, sulla base delle modifiche previste dal nuovo articolo 83 della Costituzione.

Inoltre, viene attribuito al Presidente del Senato il compito di convocare e presiedere il Parlamento in seduta comune per la suddetta elezione, quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica, nel caso in cui questi non possa adempierle.

L'articolo 23 modifica l'articolo 86 della Costituzione, in materia di esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, nel caso egli non possa adempierle, e di

convocazione del collegio elettorale per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, in caso di impedimento permanente, morte o dimissioni.

L'articolo 24 novella l'articolo 88 della Costituzione, riferendo il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica alla sola Camera dei deputati, in conseguenza del fatto che il Senato diviene organo a rinnovo parziale, non sottoposto a scioglimento.

L'articolo 25 modifica l'articolo 94 della Costituzione, che disciplina la fiducia al Governo, in linea con l'attribuzione alla sola Camera dei deputati della titolarità del rapporto di fiducia con il Governo.

L'articolo 26 novella l'articolo 96 della Costituzione, limitando alla sola Camera dei deputati il potere di autorizzare la sottoposizione del Presidente del Consiglio e dei Ministri, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria.

L'articolo 27 abroga integralmente l'articolo 99, che prevede, quale organo di rilevanza costituzionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Il successivo articolo 40 dispone l'immediata applicazione dell'abrogazione dell'articolo 99.

Venendo alle modifiche al titolo V, che interessano più direttamente la competenza della Commissione, evidenzia che l'articolo 28 modifica l'articolo 114 della Costituzione, sopprimendo il riferimento alle province quali enti costitutivi della Repubblica. Conseguentemente, altre disposizioni del disegno di legge eliminano tale riferimento in tutto il testo costituzionale. Le province vengono dunque meno quali enti costituzionalmente necessari, dotati, in base alla Costituzione, di funzioni amministrative proprie.

L'articolo 39, comma 4, peraltro, disciplinando il riparto di competenza legislativa relativamente agli «enti di area vasta», attribuisce i profili ordinamentali generali alla legge statale e le ulteriori disposizioni alla legge regionale. Attraverso questa disposizione finale viene dun-

que introdotto dalla legge costituzionale un nuovo ente territoriale, l'«ente di area vasta».

L'articolo 29 modifica il terzo comma dell'articolo 116, che disciplina l'ipotesi di estensione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario (cosiddetto «regionalismo differenziato» o anche «federalismo differenziato»).

A seguito delle modifiche apportate, viene ridotto l'ambito delle materie nelle quali possono essere attribuite particolari forme di autonomia alle regioni ordinarie; è introdotto una nuova condizione per l'attribuzione, essendo necessario che la regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio; l'iniziativa della regione interessata non è più presupposto necessario per l'attivazione del procedimento legislativo aggravato, ma solo condizione eventuale; l'attribuzione delle forme speciali di autonomia avviene con legge «approvata da entrambe le Camere», senza però richiedere più la maggioranza assoluta dei componenti, ferma restando la necessità dell'intesa tra lo Stato e la regione interessata.

L'articolo 30 riscrive sostanzialmente l'articolo 117, in materia di riparto di competenza legislativa e regolamentare tra Stato e regioni.

Il catalogo delle materie è ampiamente modificato ed è soppressa la competenza concorrente, con una redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale.

Nell'ambito della competenza esclusiva statale sono peraltro enucleati casi di competenza esclusiva in cui l'intervento del legislatore statale è comunque circoscritto ad ambiti determinati, quali le «disposizioni generali e comuni» o le «disposizioni di principio».

Nell'ambito della competenza regionale, una novità è costituita dall'individuazione di specifiche materie attribuite espressamente a tale competenza, che oggi è solo residuale, cioè comprende tutte le materie non espressamente riservate alla competenza statale.

Di significativo rilievo è inoltre l'introduzione di una « clausola di supremazia », che consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell'interesse nazionale.

Anche i criteri di riparto della potestà regolamentare sono modificati, introducendo un parallelismo tra competenze legislative e competenze regolamentari. La potestà regolamentare spetta infatti allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative (nel sistema vigente invece la potestà regolamentare statale è limitata alle materie di competenza esclusiva, mentre nella materie di competenza concorrente e regionale è riconosciuto il potere regolamentare delle regioni).

L'articolo 31 modifica l'articolo 118, introducendo una nuova disposizione in base alla quale le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.

L'articolo 32 modifica l'articolo 119, che disciplina l'autonomia finanziaria degli enti territoriali. Con la riscrittura del secondo comma – dedicato alla finanza ordinaria degli enti territoriali – si prevede che l'autonomia finanziaria degli enti territoriali vada esercitata, oltre che in armonia con la Costituzione, anche secondo « quanto disposto dalla legge dello Stato » a fini di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Anche la disponibilità di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio viene ricondotta – con il nuovo testo e a differenza di quello vigente – alla necessaria armonia con la Costituzione, oltre che a quanto disposto, nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato come prevista dal novellato testo dell'articolo 117, dalla legge statale.

Per quanto concerne invece la riscrittura del quarto comma – dedicato al principio del parallelismo tra le funzioni

esercitate dall'ente territoriale e il complesso delle risorse necessarie per esercitare tali compiti – si stabilisce che le risorse di cui dispongono gli enti territoriali « assicurano » il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche loro attribuite sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza; laddove il testo vigente prevede che le risorse degli enti territoriali « consentono » di finanziare in modo integrale le funzioni pubbliche loro attribuite.

L'articolo 33 modifica l'articolo 120, secondo comma, disciplina il cosiddetto « potere sostitutivo » del Governo nei confronti delle autonomie territoriali, introducendo nel procedimento di attivazione del potere governativo il parere preventivo del Senato della Repubblica (in sede quindi assembleare), che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, compete alla legge la definizione dei casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni « quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente ».

L'articolo 34 modifica l'articolo 122, primo comma, al fine di porre un limite agli emolumenti dei componenti degli organi regionali. Per effetto della modifica apportata, si stabilisce che con la legge statale bicamerale ivi prevista (la medesima che deve disciplinare i principi fondamentali del sistema di elezione e dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali) deve essere individuato un limite agli emolumenti spettanti al Presidente e agli altri membri degli organi elettivi regionali, sì che non possano comunque superare l'importo di quelli spettanti ai sindaci dei comuni capoluogo di regione.

Di grandissima rilevanza per la Commissione è poi l'articolo 35, che, con una modifica al primo comma dell'articolo 126, prevede che il decreto motivato del Presidente della Repubblica con il quale sono disposti lo scioglimento anticipato del

Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta deve essere adottato previo parere del Senato della Repubblica.

Tale parere sostituisce la previsione del testo in vigore, secondo la quale il decreto è adottato «sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica».

Viene così meno la «base costituzionale» della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

L'articolo 36 interviene sull'articolo 135, in materia di elezione dei giudici della Corte Costituzionale, per prevedere che la Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato.

L'articolo 37 reca una serie di disposizioni consequenziali e di coordinamento a quelle fin qui viste, novellando più articoli della Carta costituzionale.

In particolare, il comma 1 dispone che la circoscrizione Estero concorra all'elezione solo della Camera dei deputati.

Il comma 2 elimina il requisito anagrafico di 40 anni di età per essere eletti a senatore e di 25 anni per eleggere. Non è invece modificata la previsione costituzionale (articolo 56) che fissa a 25 anni l'età per essere eletti alla Camera e a 18 anni quella per eleggere.

Il comma 3 disciplina il termine delle elezioni e della prima riunione delle nuove Camere e la *prorogatio* delle uscenti.

Il comma 4 abroga l'articolo 62, terzo comma, Cost., relativo alla convocazione di diritto di una Camera, quando l'altra si riunisca in via straordinaria.

Il comma 5 modifica l'articolo 73, secondo comma, relativo alla promulgazione delle leggi di cui le Camere dichiarano l'urgenza.

Il comma 6 modifica i commi secondo, quarto e sesto dell'articolo 81, che disciplinano l'equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio e la legge di bilancio, rife-

rendo alla sola Camera dei deputati le previsioni che nel testo vigente riguardano entrambe le Camere.

Il comma 7 modifica l'articolo 87, nella parte relativa alle prerogative del Presidente della Repubblica.

Il comma 8 modifica la denominazione del Titolo V della Parte seconda Cost., sopprimendo le parole «le Province» ed introducendo le parole «Città metropolitane».

I successivi commi 9 e 12 modificano rispettivamente gli articoli 120, comma secondo, e 132, comma secondo, espungendovi i riferimenti alle Province nel primo caso in tema di poteri sostitutivi del Governo nei confronti degli organi delle Regioni e degli enti locali, e nel secondo caso con riferimento all'ipotesi di trasferimento di enti territoriali da una Regione ad un'altra.

Il comma 10 modifica l'articolo 121, secondo comma, relativo alle potestà attribuite al Consiglio regionale. La modifica incide sul secondo periodo del comma, prevedendo che la potestà d'iniziativa legislativa del Consiglio si eserciti con la presentazione di proposte di legge alla Camera dei deputati, e non più (come nel testo vigente) «alle Camere».

Il comma 11 modifica l'articolo 122, secondo comma, al fine di superare l'incompatibilità di membro di consiglio regionale o di giunta regionale rispetto al mandato parlamentare. La novella circoscrive alla sola Camera dei deputati tale incompatibilità, posta la nuova composizione del Senato, quale configurata dal disegno di legge costituzionale in esame.

Il comma 13 abroga l'articolo 133, primo comma, relativo al mutamento delle circoscrizioni provinciali e all'istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione. Come già ricordato, il riferimento alle «Province» viene espunto ovunque ricorra dal testo costituzionale.

L'articolo 38, ai commi da 1 a 6, disciplina le modalità di elezione per il Senato in sede di prima applicazione (commi 1-6). In particolare, il comma 1

stabilisce le modalità di elezione dei senatori da parte dei Consigli regionali, per la costituzione del nuovo Senato.

Queste norme, che sostituiscono l'originaria disciplina transitoria dettata dal disegno di legge d'iniziativa governativa, operano in sede di prima applicazione e fino all'entrata in vigore della legge che dovrà disciplinare appunto l'elezione dei senatori da parte dei consigli regionali. La legge deve essere approvata da entrambe le Camere.

In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere regionale o di sindaco, è proclamato eletto, rispettivamente, il consigliere o sindaco che era risultato come il primo tra i non eletti della stessa lista.

Il comma 2 dispone in merito all'ipotesi in cui in una o più regioni si debba procedere all'elezione dei senatori ad esse spettanti quando sia intervenuto un nuovo censimento della popolazione. Qualora secondo l'ultimo censimento, il numero di senatori spettanti a una regione sia diverso dal numero risultante in base a quello precedente, si fa riferimento, in ogni caso, al censimento più recente, anche in deroga alla composizione numerica del Senato disciplinata dalla novella dell'articolo 57 della Costituzione.

Il comma 3, introdotto nel corso della discussione in Assemblea al Senato, prevede che, nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sciolte entrambe le Camere, non si procede alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica.

Il comma 4 riguarda la prima costituzione del nuovo Senato fino alla data di entrata in vigore della legge « paritaria » sulla relativa elezione di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dal testo in esame.

Viene previsto che la prima costituzione del Senato abbia luogo entro dieci giorni dalla data della prima riunione della Camera dei deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore del disegno di legge costituzionale in esame.

Ricorda che l'articolo 40 del testo in esame, stabilisce che le disposizioni della legge costituzionale su tale materia si applicano dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere.

Viene altresì previsto che, quando alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati si svolgono anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento.

Il comma 5 affida al Presidente della Giunta regionale (e della Giunta della provincia autonoma di Trento e di Bolzano) la proclamazione dei senatori eletti dal Consiglio regionale (o provinciale).

Il comma 6 prevede che la legge che definisce le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato in base alle nuove disposizioni costituzionali (di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione) sia approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore del disegno di legge costituzionale in esame.

Il comma 7 riguarda gli attuali senatori a vita, che permangono « ad ogni effetto » nella carica nel nuovo Senato.

Il comma 8 concerne i regolamenti parlamentari vigenti, che — si precisa — continuano ad applicarsi « in quanto compatibili » fino all'adeguamento alla riforma costituzionale intrapreso dalla Camere nella loro autonomia regolamentare.

Il comma 9 riguarda l'elezione dei giudici costituzionali di nomina parlamentare.

Infine due disposizioni concernono l'ordinamento regionale per un duplice riguardo. In primo luogo, il comma 10 prevede che le leggi regionali su materie concorrenti o loro esclusive in via residuale, ad oggi vigenti, continuano ad applicarsi finché non entrino in vigore le leggi statali o regionali fondate sul nuovo riparto di competenze definito mediante la riscrittura dell'articolo 117.

In secondo luogo il comma 11 prevede che la riforma costituzionale — per la parte relativa alla rivisitazione del titolo V della Costituzione (in particolare, le disposizioni di cui al Capo IV) — non si applica alle Regioni a statuto speciale né alle province autonome, finché non si abbia adeguamento dei loro Statuti (per il quale è necessario, com'è noto, una legge costituzionale). È esplicitato altresì che l'adeguamento statutario avvenga sulla base delle intese con le Regioni a Statuto speciali e con le Province autonome.

Infine, il comma 12 specifica che la Regione autonoma Valle d'Aosta esercita le funzioni provinciali già attribuite alla data di entrata in vigore del disegno di legge costituzionale in esame.

Il comma 1 dell'articolo 39 reca alcune disposizioni finali e transitorie concernenti i profili amministrativi della soppressione del CNEL (stabilita dal precedente articolo 27).

Il comma 2 dell'articolo 39, riguarda i gruppi politici presenti nei consigli regionali. La norma introduce un divieto di corrispondere ai suddetti gruppi consiliari « rimborsi o analoghi trasferimenti monetari » con oneri a carico della finanza pubblica, vale a dire a carico delle regioni medesime (come è attualmente) o a carico di qualsiasi altro ente pubblico.

Il comma 3 dell'articolo 39 affida alle Camere il compito di garantire un'integrazione funzionale delle Amministrazioni parlamentari e affida alle Camere la definizione della disciplina dei contratti di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti.

Il comma 4 disciplina il riparto di competenza legislativa tra lo Stato e le regioni relativamente agli enti « di area vasta ». In particolare, i profili ordinamentali generali sono ascritti alla competenza esclusiva statale mentre le « ulteriori disposizioni » vengono affidate alla competenza regionale.

Si prevede poi che il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane sia

stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione.

Il comma 5 prevede che i senatori di nomina presidenziale « non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque », anche considerato quelli già nominati.

Al medesimo comma 5 viene precisato che lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita (quindi gli ex Presidenti della Repubblica ed i senatori a vita in carica) restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore del disegno di legge costituzionale in esame.

Infine, il comma 6 dell'articolo 39 precisa che i senatori della Provincia autonoma di Bolzano sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in base all'ultimo censimento. In sede di prima applicazione ogni consigliere può votare per due liste di candidati, formate ciascuna da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori.

L'articolo 40 reca le disposizioni relative non solo all'entrata in vigore ma anche all'applicabilità delle disposizioni della legge. Le disposizioni si applicano « a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere », fatte salve alcune disposizioni specificamente individuate.

Richiama, in conclusione, l'attenzione dei colleghi sul rilievo del provvedimento e sulla sua complessità, dei quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali — l'unica Commissione parlamentare esplicitamente richiamata in Costituzione — deve farsi carico, mediante un esame particolarmente approfondito.

Si riserva a tal fine di convocare la prossima settimana un Ufficio di presidenza, allo scopo di organizzare il lavoro istruttorio della Commissione sul provvedimento, anche prevedendo lo svolgimento di alcune audizioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Rientro capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio.
S. 1642, approvato dalla Camera.**

(Parere alle Commissioni riunite 2^a e 6^a del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), *relatrice*, introducendo l'esame, ricorda che la Commissione è chiamata a rendere alle Commissioni riunite 2^a e 6^a del Senato il parere sul disegno di legge S. 1642, approvato dalla Camera, che reca disposizioni per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.

Ricorda che la Commissione ha già esaminato il provvedimento, in occasione del suo esame alla Camera, esprimendo su di esso parere favorevole.

Il provvedimento ripropone in sostanza il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2014, che era stato a suo tempo soppresso dalla Commissione finanze della Camera e trasfuso nelle proposte di legge di iniziativa parlamentare Causi 2247 e Capezzone 2248, al fine di consentire al Parlamento di esaminarne più approfonditamente il contenuto e di modificarlo per superare alcune criticità che erano state evidenziate durante le audizioni svolte dalla predetta Commissione in occasione dell'esame del citato decreto-legge.

In sintesi, il provvedimento introduce nell'ordinamento l'istituto della collaborazione volontaria in materia fiscale (mutuato dalla cosiddetta *voluntary disclosure* di altri ordinamenti). In sostanza si prevede che coloro che detengono attività finanziarie o beni patrimoniali all'estero e hanno omesso di dichiararli possano sanare la propria posizione nei confronti dell'erario pagando le imposte dovute, in tutto o in parte, e versando le relative sanzioni in misura ridotta. È inoltre garantita la non punibilità per alcuni reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi. La procedura non può essere utilizzata se la richiesta di accesso è presentata dopo che

l'autore ha avuto conoscenza dell'inizio di attività di accertamento fiscale o di procedimenti penali per violazioni tributarie.

Si tratta di un provvedimento interamente riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ed in particolare a quella sul sistema tributario dello Stato stesso, di cui alla lettera *e*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Un aspetto di competenza della Commissione per le questioni regionali può essere rinvenuto nell'articolo 1, comma 7, che prevede che gli introiti derivanti dalle suddette misure siano destinati, tra l'altro, all'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno – che riguardano gli enti territoriali – dei pagamenti dei debiti commerciali scaduti in conto capitale e delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). Ad esso si collega il comma 8, che affida ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle entrate di cui al comma 7 tra le finalità ivi indicate, nonché per l'attribuzione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, di cui al medesimo comma 7, per ciascuna finalizzazione.

Più in dettaglio, evidenzia che l'articolo 1, comma 1, introduce nel decreto-legge n. 167 del 1990, dopo l'articolo 5-*ter*, alcuni articoli nuovi in materia di collaborazione volontaria.

Il nuovo articolo 5-*quater* individua gli elementi della collaborazione volontaria.

Il nuovo articolo 5-*quinqüies* indica gli effetti della procedura di collaborazione volontaria, sia sul piano sanzionatorio penale tributario, sia dal punto di vista delle sanzioni amministrative tributarie.

Il nuovo articolo 5-*sexies* attribuisce al direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di disciplinare le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari.

Il nuovo articolo 5-*septies* prevede in quali casi si configuri il reato di esibizione

di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria.

Il comma 2 dell'articolo 1 chiarisce che possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria anche contribuenti diversi da quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, nonché i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi previsti nella predetta norma che vi abbiano adempiuto correttamente.

Il comma 3 individua gli adempimenti cui sono tenuti i contribuenti di cui al comma 2 che intendono accedere alla procedura.

Il comma 4 rende applicabili alla procedura di collaborazione volontaria attivata dai soggetti di cui al comma 2 alcune disposizioni introdotte in via generale dal comma 1 dell'articolo 1.

Il comma 5 prevede che l'esclusione della punibilità prevista dal nuovo articolo 5-*quinquies*, comma 1, operi nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i delitti di cui si parla.

Il comma 6 interviene in materia di responsabilità erariale dei funzionari dell'amministrazione finanziaria, estendendo l'ambito soggettivo di applicazione del secondo periodo del comma 7 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, che attualmente, con riferimento ad alcuni casi tassativamente enumerati, limita la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica alle ipotesi di dolo.

Il comma 7 destina le entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del provvedimento ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione a quattro finalità – in parte già dette – vale a dire il pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche con esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno; l'esclusione dai medesimi vincoli del patto di stabilità interno delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi dell'Unione euro-

pea e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione; gli investimenti pubblici; e il Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Il comma 8 affida ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle entrate di cui al comma 7 tra le finalità ivi indicate, nonché per l'attribuzione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, di cui al medesimo comma 7, per ciascuna finalizzazione.

Il comma 9, alla lettera *a*), autorizza l'Agenzia delle entrate a procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato aggiuntive rispetto a quelle già autorizzate dalla normativa vigente – entro determinati limiti di spesa.

La lettera *b*) del medesimo comma conferma l'autorizzazione per l'Agenzia delle dogane a procedere ad assunzioni di personale, entro determinati limiti di spesa, e stabilisce che le risorse a tal fine stanziare possano essere utilizzate anche per il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L'articolo 2 innalza il limite di importo al di sotto del quale non vi è l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero, portandolo a 15.000 euro a fronte degli attuali 10.000.

All'articolo 3 rileva in particolare il comma 3, che inserisce il nuovo articolo 648-*ter*.1 nel codice penale dedicato al reato di autoriciclaggio. Il nuovo articolo punisce chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie, nonché imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il medesimo articolo prevede poi alcune circostanze aggravanti e attenuanti speciali e stabilisce che

la nuova disposizione incriminatrice si applichi anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. Inoltre il nuovo reato di autoriciclaggio è inserito anche nell'articolo 648-*quater* del codice penale – che contiene alcune previsioni speciali in materia di confisca per i delitti di riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita – nonché nella disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (articolo 25-*octies* del decreto legislativo n. 231 del 2001).

L'articolo 4 provvede alla copertura delle disposizioni di spesa, attingendo al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 8.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

**Rientro capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio
(S. 1642, approvato dalla Camera).**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 1642, approvato dalla Camera, recante « Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio »;

rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento sono riconducibili alla materia « sistema tributario dello Stato », che la lettera *e*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	147
Variatione nella composizione della Commissione	147
Audizione del direttore di Rai 2, Angelo Teodoli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	147
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	148

Mercoledì 19 novembre 2014. — Presidenza del presidente Roberto FICO. — Interviene il direttore di Rai 2, Angelo Teodoli.

La seduta inizia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Variatione nella composizione della Commissione.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che in data 17 novembre 2014 la Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Tommaso Ginoble, in sostituzione del deputato Gero Grassi. Nell'esprimere il mio perso-

nale ringraziamento, anche a nome degli altri componenti della Commissione, al deputato Grassi per il suo contributo alla nostra attività, do il benvenuto, con l'augurio di buon lavoro, al collega Ginoble.

Audizione del direttore di Rai 2, Angelo Teodoli.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Angelo TEODOLI, *direttore di Rai 2*, svolge una relazione al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il senatore Salvatore MARGIOTTA (PD), i deputati Pino PISICCHIO (Misto) e Mario MARAZZITI (PI), il senatore Alberto AIROLA (M5S), i deputati Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), Giorgio LAINATI (FI-PdL), Fabio RAMPELLI (FdI-AN) e Roberto FICO, *presidente*.

Angelo TEODOLI, *direttore di Rai 2*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia il dottor Teodoli e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 19 novembre 2014. — Presidenza del presidente Roberto FICO.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Comunicazioni della Presidente	149
Audizione di Alessandro Barbano, direttore del quotidiano « Il Mattino » e di Antonio Polito, direttore del quotidiano « Corriere del Mezzogiorno » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	149
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	150

Mercoledì 19 novembre 2014. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.15.

Comunicazioni della Presidente.

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che il gruppo di lavoro incaricato di formulare le proposte di modifica al codice antimafia ha concluso i suoi lavori con l'elaborazione di un testo condiviso. Propone pertanto che, secondo quanto concordato, si proceda alla pubblicazione di tale testo in allegato alla relazione approvata dalla Commissione nella seduta del 22 ottobre.

(Così rimane stabilito).

Invita poi i commissari a presentare la dichiarazione di non sussistenza, nei propri confronti, delle condizioni previste dal « codice di autoregolamentazione » sulla formazione delle liste per le candidature elettorali, approvato dalla commissione antimafia nella seduta del 23 settembre 2014, ad integrazione di quella già prevista

dalla legge istitutiva, con riferimento al « codice » approvato nella scorsa legislatura. Comunica che la Presidenza ha già provveduto al riguardo, scrivendo alla Presidente della Camera di appartenenza.

Audizione di Alessandro Barbano, direttore del quotidiano « Il Mattino » e di Antonio Polito, direttore del quotidiano « Corriere del Mezzogiorno ».

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione di Antonio Polito, *direttore del quotidiano « Corriere del Mezzogiorno »* e di Alessandro Barbano, *direttore del quotidiano « Il Mattino »*, avente ad oggetto i rapporti tra mafia e mondo dell'informazione.

Antonio POLITO, *direttore del quotidiano « Corriere del Mezzogiorno »*, e Ales-

sandro BARBANO, direttore del quotidiano « *Il Mattino* », svolgono una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la presidente, Rosy BINDI, il deputato Claudio FAVA (PD) e il senatore Corradino MINEO (PD).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.30 alle 14.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero Massolo	151
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

*Mercoledì 19 novembre 2014. — Presi-
denza del presidente Giacomo STUCCHI.*

La seduta comincia alle 15.40.

**Audizione del Direttore generale del Dipartimento
delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambascia-
tore Giampiero Massolo.**

Il Comitato procede all'audizione del-
l'ambasciatore Giampiero MASSOLO, Di-

*rettore generale del Dipartimento delle
informazioni per la sicurezza (DIS), il
quale svolge una relazione su cui inter-
vengono, formulando domande e richieste
di chiarimenti, il presidente STUCCHI
(LN-Aut), i senatori CRIMI (M5S) e
MARTON (M5S) e i deputati TOFALO
(M5S), VILLECCO CALIPARI (PD) e VI-
TELLI (SCpI).*

La seduta termina alle 17.15.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione del Comitato	152
Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.	
Seguito dell'audizione del Ministro dell'interno, onorevole Angelino Alfano (<i>Seguito e conclusione</i>)	152

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 19 novembre 2014. — Presidenza della presidente Laura RAVETTO. — Interviene il Ministro dell'interno, onorevole Angelino Alfano.

La seduta comincia alle 8.45.

Variazione nella composizione del Comitato.

Laura RAVETTO, *presidente*, comunica che la Presidente della Camera dei deputati, in sostituzione della deputata Braga, dimissionaria, ha chiamato a far parte del Comitato la deputata Gadda, alla quale dà il benvenuto.

Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.

Seguito dell'audizione del Ministro dell'interno, onorevole Angelino Alfano.
(*Seguito e conclusione*).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Il ministro Angelino ALFANO interviene, rispondendo ai quesiti posti nella precedente seduta.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato il ministro Alfano, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 9.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	153
COMMISSIONE PLENARIA:	
Audizione del Ministro dell'Interno, on. Angelino Alfano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	153

Mercoledì 19 novembre 2014. — Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

COMMISSIONE PLENARIA

**Audizione del Ministro dell'Interno,
on. Angelino Alfano.**

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, introduce l'audizione del Ministro dell'interno, onorevole Angelino Alfano.

Angelino ALFANO, *Ministro dell'interno*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i senatori Paolo CORSINI (PD) e Enrico BUEMI (Aut-PSI-MAIE), ai quali replica Angelino ALFANO, *Ministro dell'interno*.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia il Ministro Alfano e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

AVVERTENZA 3

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Un nuovo quadro dell'Ue per rafforzare lo Stato di diritto. COM(2014) 158 final (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale*) 4

ALLEGATO (*Documento finale approvato*) 10

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici. C. 1442 Dambruoso e C. 2188, approvata dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 1442 – Adozione del testo base*) 5

Norme in materia di divieto di accesso alle discoteche e ai locali da ballo e di responsabili della sicurezza dei medesimi locali. C. 2650 Sisto (*Esame e rinvio*) 5

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 13

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2014, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1. Atto n. 119 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 13

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Nuovo testo C. 2660, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (*Esame e rinvio*) .. 14

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. C. 1803 Beni (*Seguito dell'esame e rinvio*) 16

ALLEGATO 1 (*Emendamenti*) 33

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 8 cost. d'iniziativa popolare, C. 14 cost. d'iniziativa popolare, C. 21 cost. Vignali, C. 32 cost. Cirielli, C. 33 cost. Cirielli, C. 34 cost. Cirielli, C. 148 cost. Causi, C. 177 cost. Pisicchio, C. 178 cost. Pisicchio, C. 179 cost. Pisicchio, C. 180 cost. Pisicchio, C. 243 cost. Giachetti, C. 284 cost. Francesco

Sanna, C. 355 cost. Lenzi, C. 379 cost. Bressa C. 398 cost. Caparini, C. 399 cost. Caparini, C. 466 cost. Vaccaro C. 568 cost. Laffranco, C. 579 cost. Palmizio, C. 580 cost. Palmizio, C. 581 cost. Palmizio, C. 582 cost. Palmizio, C. 757 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 758 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 839 cost. La Russa, C. 861 cost. Abrignani, C. 939 cost. Toninelli, C. 1002 cost. Gianluca Pini, C. 1319 cost. Giorgia Meloni, C. 1439 cost. Migliore, C. 1543 cost. Governo, C. 1660 cost. Bonafede, C. 1706 cost. Pierdomenico Martino, C. 1748 cost. Brambilla, C. 1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 1953 cost. Cirielli, C. 2051 cost. Valiante, C. 2147 cost. Quaranta, C. 2221 cost. Lacquaniti, C. 2227 cost. Civati, C. 2293 cost. Bossi, C. 2329 cost. Lauricella, C. 2338 cost. Dadone, C. 2378 cost. Giorgis, C. 2402 cost. La Russa, C. 2423 cost. Rubinato, C. 2458 cost. Matteo Bragantini, C. 2462 cost. Civati, C. 2499 cost. Francesco Sanna, C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	16
<i>ALLEGATO 2 (Ulteriori elementi informativi forniti dal Governo, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento della Camera dei deputati)</i>	34
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	24
5-04063 Dadone e Cozzolino: Sull'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata	24
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	36
5-04064 Gigli: Iniziative per dotare le forze dell'ordine di strumenti di deterrenza	25
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	38
5-04065 Invernizzi e Bragantini: Dati relativi al numero dei nomadi e dei campi allestiti per ospitarli	25
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	39
5-04066 Quaranta ed altri: Iniziative per accertare eventuali responsabilità per i fatti avvenuti durante il G8 di Genova	25
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i>	40
5-04062 Fiano: Iniziative sulle sanzioni per esternazioni xenofobe e razziste da parte di persone che ricoprono incarichi pubblici	26
<i>ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta)</i>	41
SEDE REFERENTE:	
Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 8 cost. d'iniziativa popolare, C. 14 cost. d'iniziativa popolare, C. 21 cost. Vignali, C. 32 cost. Cirielli, C. 33 cost. Cirielli, C. 34 cost. Cirielli, C. 148 cost. Causi, C. 177 cost. Pisicchio, C. 178 cost. Pisicchio, C. 179 cost. Pisicchio, C. 180 cost. Pisicchio, C. 243 cost. Giachetti, C. 284 cost. Francesco Sanna, C. 355 cost. Lenzi, C. 379 cost. Bressa C. 398 cost. Caparini, C. 399 cost. Caparini, C. 466 cost. Vaccaro C. 568 cost. Laffranco, C. 579 cost. Palmizio, C. 580 cost. Palmizio, C. 581 cost. Palmizio, C. 582 cost. Palmizio, C. 757 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 758 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 839 cost. La Russa, C. 861 cost. Abrignani, C. 939 cost. Toninelli, C. 1002 cost. Gianluca Pini, C. 1319 cost. Giorgia Meloni, C. 1439 cost. Migliore, C. 1543 cost. Governo, C. 1660 cost. Bonafede, C. 1706 cost. Pierdomenico Martino, C. 1748 cost. Brambilla, C. 1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 1953 cost. Cirielli, C. 2051 cost. Valiante, C. 2147 cost. Quaranta, C. 2221 cost. Lacquaniti, C. 2227 cost. Civati, C. 2293 cost. Bossi, C. 2329 cost. Lauricella, C. 2338 cost. Dadone, C. 2378 cost. Giorgis, C. 2402 cost. La Russa, C. 2423 cost. Rubinato, C. 2458 cost. Matteo Bragantini, C. 2462 cost. Civati, C. 2499 cost. Francesco Sanna, C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	26
SEDE CONSULTIVA:	
Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Nuovo testo C. 2660, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	29
<i>ALLEGATO 8 (Parere approvato)</i>	42

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista. Atto n. 113 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	46
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	57

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. C. 2660 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	47
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	61
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato. C. 2428 Carlo Galli (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	47
Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale. C. 1899 Pisano (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	48
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010. C. 2575 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	48
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012. C. 2425 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	49

SEDE REFERENTE:

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. C. 189 Pisicchio, C. 276 Bressa, C. 588 Migliore, C. 979 Gozi, C. 1499 Marazziti e C. 2168, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	49
Disposizioni in materia di azione di classe. C. 1335 Bonafede (<i>Esame e rinvio</i>)	49
Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	55
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2150 Ferranti, recanti modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati, di Glauco Giostra, ordinario di procedura penale presso l'Università La Sapienza di Roma, di Tullio Padovani, ordinario di diritto penale presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa e di rappresentanti dell'Unione Camere penali italiane (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	56

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla visita presso la Commissione per le petizioni del Bundestag (11-13 novembre 2014)	62
ALLEGATO (<i>Comunicazioni</i>)	64

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI**INCONTRI INFORMALI:**

Incontro informale con rappresentanti del Comitato centrale del Partito Comunista cinese in merito alla situazione nella Regione Autonoma del Tibet	63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

IV Difesa**INTERROGAZIONI:**

5-02609 Tofalo: Sui responsabili della mobilità per gli enti del Ministero della difesa	66
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	68
5-03658 Prodani: Sul Sacrario di Redipuglia (Gorizia) e annesso Museo storico militare ..	66
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	70
5-02933 Capozzolo: Sul blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali	67
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	71
5-03089 Sani: Sul trasferimento del Centro militare veterinario (CeMiVet) da Grosseto a Montelibretti	67
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	72

V Bilancio, tesoro e programmazione**SEDE REFERENTE:**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679- <i>bis</i> Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. C. 2680 Governo (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	73
<i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate)</i>	97
<i>ALLEGATO 2 (Proposte emendative presentate dal Governo e relativi subemendamenti)</i>	100
<i>ERRATA CORRIGE</i>	96

VI Finanze**SEDE CONSULTIVA:**

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. C. 2660 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	101
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	101

VII Cultura, scienza e istruzione**AUDIZIONI INFORMALI:**

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante abolizione del finanziamento pubblico all'editoria C. 1990 Brescia, audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali del settore	103
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

INTERROGAZIONI:

5-03829 Luigi Gallo: Sulla struttura di supporto al direttore generale di progetto del « Grande Progetto Pompei »	103
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	105
5-00677 Bossa: Sulla tutela dei siti culturali dell'area del comune di Nola	104
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	107
5-03976 Piccoli Nardelli: Sull'integrazione interculturale scolastica	104
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	109

5-00631 Giancarlo Giordano: Sull'inserimento di talune categorie di docenti nelle graduatorie ad esaurimento della scuola	104
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	111

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Audizione di rappresentanti di CONNA (Coordinamento Nazionale Nuove Antenne) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	113
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. C. 2660 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	114
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	117
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere dei deputati Ricciatti e Ferrara</i>)	119
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116
ERRATA CORRIGE	116

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. C. 2660, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	124
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	128
ALLEGATO 2 (<i>Correzioni di forma approvate</i>)	130

XIII Agricoltura

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle ricadute sul sistema agroalimentare italiano dell'Accordo di partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP).

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	131
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	132
7-00450 Zanin, 7-00500 Caon e 7-00521 Gagnarli: Sul processo di revisione della direttiva n. 91/676/CEE, in materia di inquinamento da nitrati (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>).	
7-00527 Franco Bordo: Sul processo di revisione della direttiva n. 91/676/CEE, in materia di inquinamento da nitrati (<i>Discussione</i>)	132
7-00485 Gallinella: Sul programma operativo nazionale di sviluppo rurale (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	133

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del sindaco del comune di Gubbio e dei rappresentanti dell'Associazione Canapa Toscana, dell'Associazione sativa Molise e della FAPI, nell'ambito dell'esame sulle proposte di legge recanti disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa (C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio)	133
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	133

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 2613 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e rinvio</i>) ..	134
Rientro capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio. S. 1642, approvato dalla Camera (Parere alle Commissioni riunite 2 ^a e 6 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	143
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	146
AVVERTENZA	145

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	147
Variatione nella composizione della Commissione	147
Audizione del direttore di Rai 2, Angelo Teodoli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	147
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	148

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Comunicazioni della Presidente	149
Audizione di Alessandro Barbano, direttore del quotidiano « Il Mattino » e di Antonio Polito, direttore del quotidiano « Corriere del Mezzogiorno » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	149
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	150

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero Massolo	151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variatione nella composizione del Comitato	152
Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.	
Seguito dell'audizione del Ministro dell'interno, onorevole Angelino Alfano (<i>Seguito e conclusione</i>)	152

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

Sulla pubblicità dei lavori	153
COMMISSIONE PLENARIA:	
Audizione del Ministro dell'Interno, on. Angelino Alfano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	153

PAGINA BIANCA

XVII LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA NATO . *Pag.* III

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per il Trattato del Nord Atlantico

Mercoledì 19 novembre 2014. – Presidenza del presidente Andrea MANCIULLI.

Comunicazioni del Presidente sulla prossima Sessione Annuale dell'Assemblea parlamentare della Nato (L'Aja, 21-24 novembre 2014)-

La seduta comincia alle 15.10.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, ricorda il grande successo del Gruppo Speciale per il Mediterraneo svoltosi a Catania all'inizio di ottobre, organizzato dalla Delegazione, il quale è stato un fiore all'occhiello. I risultati si sono visti dalla grande affluenza e dai molti ringraziamenti che sono pervenuti. Anche a seguito di tale evento, la delegazione ha acquisito importanza nell'ambito dell'Assemblea parlamentare della NATO ed il prossimo anno l'evento sarà ripetuto a Firenze. L'iniziativa ha consentito di spostare sui temi legati al Mediterraneo ed è su questo che la Delegazione dovrebbe continuare a lavorare. Personalmente ha ricevuto l'importante incarico di redigere un rapporto sul « Ruolo dei Paesi del Golfo nella crisi del Mediterraneo e nella lotta al terrorismo internazionale ». Nella stesura di questo rapporto sarà necessaria la collaborazione di tutti ed organizzare seminari di approfondimento.

La prossima Sessione del L'Aja sarà importante, oltre che per i temi che saranno trattati, per il fatto che saranno

assegnate le cariche nell'ambito dell'Assemblea. A tale riguardo, sarà decisivo far sentire, nell'ambito dei rispettivi Gruppi politici, il peso dell'Italia, Paese tra i maggiori contributori dell'Alleanza e al momento sotto rappresentato. Sarà inoltre necessario condurre un gioco di squadra nell'interesse di tutti.

Ricorda infine l'importante Forum Transatlantico di Washington, dal 7 all'11 dicembre, per il quale raccomanda una attenta partecipazione.

Paolo ALLI (NCD), *Vice Presidente*, concorda con le osservazioni del Presidente relativamente al buon esito dell'evento svoltosi a Catania e all'importanza di insistere sul tema dell'immigrazione: i confini dell'Europa sono i confini della sponda sud del Mediterraneo. Ricorda che a seguito del dibattito svoltosi a Catania, sarà votata a L'Aja una importante risoluzione sul tema. Ricorda di essersi candidato alla carica di Vice Presidente dell'Assemblea, il cui conseguimento è particolarmente rilevante anche per spostare l'attenzione dell'Alleanza verso gli interessi dei Paesi del Mediterraneo.

Roberto MORASSUT (PD), *deputato*, ritiene importante svolgere un lavoro di squadra per acquisire cariche nell'interesse del Paese. Ricorda con interesse la recente missione svolta in Alaska dedicata al tema dei cambiamenti climatici e alle questioni relative all'Artico, che ha un

valore sempre più strategico. L'Italia al momento è Paese osservatore nel Consiglio per l'Artico, formato dalle otto nazioni che si affacciano sul relativo quadrante geografico. A tale riguardo, c'è da osservare che la restrizione della parte ghiacciata riguarda in primo luogo le regioni marittime e costiere le quali si stanno liberando dai ghiacci. La Russia ha per questo rimesso in moto la flotta artica e riaperto alcune basi militari. Gli Stati Uniti e il Canada, invece, maggiormente ostacolati dalle barriere naturali, hanno un atteggiamento più caldo: la situazione è quindi molto delicata.

Andrea MANCIULLI *presidente*, osserva che le tematiche poste dall'onorevole Morassut potranno essere occasione di approfondimento nell'ambito di un apposito seminario dedicato agli equilibri energetici. Anche il tema della cybersicurezza dovrebbe essere oggetto di una attenta analisi.

Domenico SCILIPOTI (FI-PdL XVII), *senatore*, concorda anch'egli nel ritenere che la Delegazione abbia raggiunto una maggiore considerazione in seno all'Assemblea, anche facendo squadra con i Paesi della sponda del Mediterraneo, Grecia, Spagna, Portogallo e Turchia. Quanto

alle cariche conferma la propria disponibilità a quella di Vice Presidente della Sottocommissione per la sicurezza energetica e ambientale.

Lorenzo BATTISTA (AUT), *senatore*, ricorda la recente aggressione ai danni del Sindaco Bianco, rispetto alla quale sarebbe necessario mandare un messaggio di solidarietà.

Valentino VALENTINI (FI-PdL), *deputato*, concorda con le osservazioni svolte dal Presidente. Osserva che sarebbe utile che i documenti di lavoro fossero a disposizione di tutti i componenti la Delegazione, per condividere maggiormente le informazioni. A tale riguardo sarebbe importante un maggior dibattito all'interno della Delegazione stessa per lavorare in modo omogeneo e più efficace ad esempio con i Paesi del Mediterraneo, i quali hanno comuni interessi ma anche peculiarità da conoscere e valutare in modo più opportuno.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, condivide le osservazioni svolte dall'onorevole Valentini e ringrazia tutti i colleghi intervenuti per il loro contributo.

La seduta termina alle 16.

